

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 14 giugno 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/578 della Commissione, del 13 aprile 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (18CE1189)..... Pag. 1

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/579 della Commissione, del 16 aprile 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio per quanto riguarda un contingente tariffario supplementare dell'Unione per alcuni prodotti agricoli originari del Cile (18CE1190)..... Pag. 11

Decisione (UE) 2018/580 del Consiglio, del 12 aprile 2018, relativa alla nomina di tre membri del comitato istituito in conformità dell'articolo 11.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (18CE1191)..... Pag. 13


Publicati nel n. L 97 del 17 aprile 2018

Regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio, del 16 aprile 2018, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n. 1147/2002 (18CE1192)..... Pag. 14


Regolamento di esecuzione (UE) 2018/582 della Commissione, del 12 aprile 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (18CE1193)..... Pag. 17

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/583 della Commissione, del 16 aprile 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lough Neah Pollan» (DOP)] (18CE1194)..... Pag. 30

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/584 della Commissione, del 17 aprile 2018, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [Graves (DOP)] (18CE1195)..... Pag. 31



<u>Decisione (UE) 2018/585 del Consiglio, del 12 aprile 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria (18CE1196).....</u>	<i>Pag.</i> 32
<u>Decisione (UE) 2018/586 del Consiglio, del 12 aprile 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria (18CE1197).....</u>	<i>Pag.</i> 33
<u>Decisione (UE) 2018/587 del Consiglio, del 12 aprile 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania (18CE1198).....</u>	<i>Pag.</i> 34
<i>Pubblicati nel n. L 98 del 18 aprile 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/588 della Commissione, del 18 aprile 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la sostanza 1-metil-2-pirrolidone (18CE1199).....</u>	<i>Pag.</i> 35
<u>Regolamento (UE) 2018/589 della Commissione, del 18 aprile 2018, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il metanolo (18CE1200)...</u>	<i>Pag.</i> 39
<u>Decisione (UE) 2018/590 del Consiglio, del 16 aprile 2018, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania (18CE1201).....</u>	<i>Pag.</i> 42
<u>Decisione (UE) 2018/591 del Consiglio, del 16 aprile 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania (18CE1202).....</u>	<i>Pag.</i> 43
<u>Decisione (UE) 2018/592 del Consiglio, del 16 aprile 2018, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il Lussemburgo (18CE1203).....</u>	<i>Pag.</i> 44
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio, del 16 aprile 2018, che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (18CE1204).....</u>	<i>Pag.</i> 46
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/594 della Commissione, del 13 aprile 2018, relativa all'identificazione dell'1,2-anidride dell'acido benzen-1,2,4-tricarbossilico (anidride trimellitica) (TMA) come sostanza estremamente preoccupante conformemente all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 2112] (18CE1205).....</u>	<i>Pag.</i> 48
<u>Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 94/17/COL, del 31 maggio 2017, che chiude il procedimento di indagine formale sulla deroga per i servizi ambulanti nel quadro del regime di differenziazione degli oneri di sicurezza sociale 2014-2020 (Norvegia) [2018/595] (18CE1206).....</u>	<i>Pag.</i> 50
<i>Pubblicati nel n. L 99 del 19 aprile 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/596 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) (18CE1207).....</u>	<i>Pag.</i> 61
<u>Direttiva (UE) 2018/597 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (18CE1208)...</u>	<i>Pag.</i> 64
<u>Decisione (UE) 2018/598 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Georgia (18CE1209).....</u>	<i>Pag.</i> 68
<i>Pubblicati nel n. L 103 del 23 aprile 2018</i>	



<u>Decisione (UE) 2018/599 del Consiglio, del 16 aprile 2018, recante modifica della decisione 2003/76/CE che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio (18CE1210).....</u>	Pag. 74
<u>Decisione (UE) 2018/600 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (18CE1211).....</u>	Pag. 76
<u>Decisione (UE) 2018/601 del Consiglio, del 16 aprile 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (18CE1212).....</u>	Pag. 78
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/602 del Consiglio, del 19 aprile 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE1213).....</u>	Pag. 89
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/603 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (18CE1214).....</u>	Pag. 91
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/604 della Commissione, del 18 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 relativamente alle norme procedurali per agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3510/80 e (CE) n. 209/2005 (18CE1215).....</u>	Pag. 95
<u>Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (18CE1216).....</u>	Pag. 106
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/606 della Commissione, del 19 aprile 2018, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Dons» (DOP) (18CE1217).....</u>	Pag. 110
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 della Commissione, del 19 aprile 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE1218).....</u>	Pag. 113
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 della Commissione, del 19 aprile 2018, che stabilisce i criteri tecnici relativi alle etichette elettroniche per l'equipaggiamento marittimo (18CE1219).....</u>	Pag. 137
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/609 della Commissione, del 19 aprile 2018, recante fissazione del prezzo massimo di acquisto di latte scremato in polvere per la seconda gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/154 (18CE1220).....</u>	Pag. 141
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/610 della Commissione, del 19 aprile 2018, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la diciannovesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 (18CE1221).....</u>	Pag. 142
<u>Decisione (PESC) 2018/611 del Consiglio, del 19 aprile 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE1222).....</u>	Pag. 143
<u>Decisione (UE) 2018/612 della Commissione, del 7 aprile 2016, relativa all'aiuto di Stato SA. 28876 — 2012/C (ex CP 202/2009) cui la Grecia ha dato esecuzione a favore di Piraeus Container Terminal [notificata con il numero C(2018) 1978] (18CE1223).....</u>	Pag. 146

Pubblicati nel n. L 101 del 20 aprile 2018




RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GUL 283 del 31 ottobre 2003) (18CE1224)..... Pag. 149

Publicata nel n. L 98 del 18 aprile 2018

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/578 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 contiene l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate. del
- (2) Gli indirizzi delle autorità competenti di diversi partecipanti al processo di Kimberley devono essere aggiornati.
- (3) Inoltre, nel novembre 2016 la riunione plenaria del processo di Kimberley ha deciso di riammettere il Venezuela al sistema di certificazione del processo di Kimberley. La decisione, adottata in esito a una procedura scritta, consente al Venezuela di ricominciare a esportare diamanti grezzi.
- (4) L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*


⁽¹⁾ GUL 358 del 31.12.2002, pag. 28.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Federica MOGHERINI
Vicepresidente*



ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines
Predio Geominas, 2º Andar C.P # 1260
Luanda
Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery
Ministry of Trade and Economic Development
M. Mkrtchyan 5
Yerevan
Armenia

AUSTRALIA

Department of Foreign Affairs and Trade
Trade Development Division
R.G. Casey Building
John McEwen Crescent
Barton ACT 0221
Australia

BANGLADESH

Export Promotion Bureau
TCB Bhaban
1, Karwan Bazaar
Dhaka
Bangladesh

BIELORUSSIA

Ministry of Finance
Department for Precious Metals and Precious Stones
Sovetskaja Str, 7
220010 Minsk
Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Green Technology and Energy Security (MMGE)
Fairgrounds Office Park, Plot No. 50676 Block C
P/Bag 0018
Gaborone
Botswana

BRASILE

Ministry of Mines and Energy
Esplanada dos Ministérios, Bloco 'U', 4º andar
70065, 900 Brasilia, DF
Brazil



CAMBOGIA
Ministry of Commerce
Lot 19-61, MOC Road (113 Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla
Khan Sen Sok, Phnom Penh
Cambodia

CAMERUN
National Permanent Secretariat for the Kimberley Process
Ministry of Mines, Industry and Technological Development
Intek Building, 6th floor,
Narvik Street
BP 35601 Yaounde
Cameroon


CANADA
International:
Global Affairs Canada Natural Resources and Governance Division (MES) 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2
Canada
For General Enquiries at Natural Resources Canada:
Kimberley Process Office
Lands and Minerals Sector Natural Resources Canada (NRCan)
580 Booth Street, 10th floor
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0E4

REPUBBLICA CENTRAFRICANA
Secrétariat permanent du processus de Kimberley
BP: 26 Bangui
Central African Republic

REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Department of Inspection and Quarantine Clearance
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)
9 Madian East Road
Haidian District, Beijing 100088
People's Republic of China

COSTA D'AVORIO
Ministère de l'Industrie et des Mines
Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d'Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)
Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II
Abidjan
Côte d'Ivoire

HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese
Department of Trade and Industry
Hong Kong Special Administrative Region
Peoples Republic of China
Room 703, Trade and Industry Tower
700 Nathan Road
Kowloon
Hong Kong
China



CONGO, Repubblica democratica del
Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)
3989, av des cliniques
Kinshasa/Gombe
Democratic Republic of Congo

CONGO, Repubblica del
Bureau d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC)
BP 2787
Brazzaville
Republic of Congo

UNIONE EUROPEA
Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera
Ufficio EEAS 03/330
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgio

GHANA
Ministry of Lands and Natural Resources
Accra P.O. Box M 212
Ghana

GUINEA
Ministry of Mines and Geology
Boulevard du Commerce – BP 295
Quartier Almamy / Commune de Kaloum
Conakry
Guinea

GUYANA
Geology and Mines Commission
P O Box 1028
Upper Brickdam
Stabroek
Georgetown
Guyana

INDIA
Government of India, Ministry of Commerce & Industry
Udyog Bhawan
New Delhi 110 011
India

INDONESIA
Directorate of Export and Import Facility, Ministry of Trade M. I. Ridwan Rais Road, No. 5 Blok I Iantai 4
Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110
Jakarta
Indonesia



ISRAELE

Ministry of Economy and Industry Office of the Diamond Controller
3 Jabotinsky Road
Ramat Gan 52520
Israel

GIAPPONE

United Nations Policy Division
Foreign Policy Bureau
Ministry of Foreign Affairs
2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
100-8919 Tokyo, Japan
Japan

KAZAKISTAN

Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan
Committee for Technical Regulation and Metrology
11, Mangilik el street
Astana
Republic of Kazakhstan

COREA, Repubblica di

Ministry of Foreign Affairs
United Nations Division 60 Sajik-ro 8-gil
Jongno-gu
Seoul 03172
Korea

LAOS, Repubblica popolare democratica del

Department of Import and Export
Ministry of Industry and Commerce
Phonxay road, Saisettha District
Vientiane, Lao PDR
P.O. Box: 4107
Laos

LIBANO


Ministry of Economy and Trade
Lazariah Building
Down Town
Beirut
Lebanon

LESOTHO

Department of Mines
Ministry of Mining
Corner Constitution and Parliament Road
P.O. Box 750
Maseru 100
Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office
Ministry of Lands, Mines and Energy
Capitol Hill
P.O. Box 10-9024
1000 Monrovia 10
Liberia



MALAYSIA
Ministry of International Trade and Industry
MITI Tower,
No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah 50480 Kuala Lumpur
Malaysia

MALI
Ministère des Mines
Bureau d'Expertise d'Evaluation et de Certification des Diamants Bruts
Cité administrative, batiman no. 3, 3eme étage
Bamako
République du Mali

MAURIZIO
Import Division
Ministry of Industry, Commerce & Consumer Protection 4th Floor, Anglo Mauritius Building
Intendance Street
Port Louis
Mauritius


MESSICO
Directorate-General for International Trade in Goods 296 Paseo de la Reforma Avenue, 23th Floor
Mexico City, D.F. 06600
Mexico

NAMIBIA
The Government of Republic of Namibia Ministry of Mines and Energy
Directorate of Diamond Affairs Private Bag 1 3297
1st Aviation Road (Eros Airport)
Windhoek
Namibia

NUOVA ZELANDA
Middle East and Africa Division
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Private Bag 18 901
Wellington
New Zealand

NORVEGLIA
Ministry of Foreign Affairs
Legal Department
Box 8114 Dep
0032 Oslo, Norway

PANAMA
National Customs Authority
Panama City, Curundu, Dulcidio Gonzalez Avenue, building # 1009
Republic of Panama



FEDERAZIONE RUSSA

International:
Ministry of Finance
9, Ilyinka Street
109097 Moscow
Russia
Import and Export Authority:
Gokhran of Russia
14, 1812 Goda St.
121170 Moscow
Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mines and Mineral Resources
The Permanent Secretary
Youyi Building
Brookfields
Freetown
Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry
100 High Street
#09-01, The Treasury
Singapore 179434

SUDAFRICA

South African Diamond and Precious Metals Regulator
SA Diamond Centre
251 Fox Street
Johannesburg 2000
South Africa

SRI LANKA


National Gem and Jewellery Authority
25, Galleface Terrace
Post Code 00300
Colombo 03
Sri Lanka

SWAZILAND

Office for the Commissioner of Mines
Geological Surveys, Minerals and Mines Departments, Third Floor Lilunga Building (West Wing), Somhlolo Road,
Mbabane
Swaziland

SVIZZERA

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)
Sanctions Unit
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berne/Switzerland



TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, TERRITORIO DOGANALE SEPARATO
Export/Import Administration Division
Bureau of Foreign Trade
Ministry of Economic Affairs
1, Hu Kou Street
Taipei, 100
Taiwan

TANZANIA
Commission for Minerals
Ministry of Energy and Minerals
Kikuyu Avenue, P.O BOX
422, 40744 Dodoma
Tanzania

THAILANDIA
Department of Foreign Trade
Ministry of Commerce
563 Nonthaburi Road
Muang District, Nonthaburi 11000
Thailand

TOGO
The Ministry of Mines and Energy
Head Office of Mines and Geology
6, Avenue Sarakawa
B.P. 356
Lomé
Togo

TURCHIA
Foreign Exchange Department
Undersecretariat of Treasury
T.C. Başbakanlık Hazine
Müşteşarlığı İnönü Bulvarı No 36
06510 Emek, Ankara
Turkey
Import and Export Authority:
Istanbul Gold Exchange / Borsa Istanbul Precious Metals and Diamond
Market (BIST)
Borsa İstanbul, Resitpasa Mahallesi,
Borsa İstanbul Caddesi No 4
Sarıyer, 34467, Istanbul
Turkey

UCRAINA
Ministry of Finance
State Gemological Centre
Degtyarivska St. 38-44
Kiev 04119
Ukraine



EMIRATI ARABI UNITI

U.A.E. Kimberley Process Office
Dubai Multi Commodities Centre
Dubai Airport Free Zone
Emirates Security Building
Block B, 2nd Floor, Office # 20
P.O. Box 48800
Dubai
United Arab Emirates

STATI UNITI D'AMERICA

United States Kimberley Process Authority
U.S. Department of State
Bureau of Economic and Business Affairs
2201 C Street, NW
Washington DC 20520 United States of America

VENEZUELA


Central Bank of Venezuela
36 Av. Urdaneta, Caracas, Capital District
Caracas
ZIP Code 1010
Venezuela

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade
Agency of Foreign Trade 54 Hai Ba Trung
Hoan Kiem
Hanoi
Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office
Ministry of Mines and Mining Development
6th Floor, ZIMRE Centre
Cnr L.Takawira St/ K. Nkrumah Ave.
Harare
Zimbabwe»

18CE1189

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/579 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio per quanto riguarda un contingente tariffario supplementare dell'Unione per alcuni prodotti agricoli originari del Cile

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE) 2017/1368, dell'11 maggio 2017 ⁽²⁾, il Consiglio ha autorizzato la firma e l'applicazione provvisoria del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
- (2) Il terzo protocollo aggiuntivo prevede un contingente tariffario supplementare per l'immissione in libera pratica nell'Unione di alcuni prodotti agricoli originari del Cile.
- (3) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 312/2003 al fine di istituire un contingente tariffario supplementare.
- (4) A norma della decisione (UE) 2017/1368, in particolare dell'articolo 3, il contingente tariffario supplementare si applica a decorrere dal 1° luglio 2013. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri in vigore all'atto della pubblicazione.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 312/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2018


Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 46 del 20.2.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 196 del 27.7.2017, pag. 1.



ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 312/2003 è aggiunta la riga seguente:

«09.1944	0203 11 10	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate; salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti; altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (di suini)	1 000 tonnellate (*)	100»
	0203 12 11			
	0203 12 19			
	0203 19 11			
	0203 19 13			
	0203 19 15			
	0203 19 55			
	0203 19 59			
	0203 21 10			
	0203 22 11			
	0203 22 19			
	0203 29 11			
	0203 29 13			
	0203 29 15			
	0203 29 55			
	0203 29 59			
	1601 00			
	1602 41			
1602 42				
1602 49				

(*) 500 tonnellate dall'1.7.2013 al 31.12.2013 e 1 000 tonnellate per ogni periodo successivo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

18CE1190



DECISIONE (UE) 2018/580 DEL CONSIGLIO**del 12 aprile 2018****relativa alla nomina di tre membri del comitato istituito in conformità dell'articolo 11.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11.3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti persone sono nominate membri del comitato istituito in conformità dell'articolo 11.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea:

- Mário CENTENO, ministro delle Finanze del Portogallo;
- Peter KAŽIMÍR, ministro delle Finanze della Slovacchia;
- Edward SCICLUNA, ministro delle Finanze di Malta.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 12 aprile 2018

*Per il Consiglio**Il president*

T. DONCHEV

18CE1191



REGOLAMENTO (UE) 2018/581 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2018

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n. 1147/2002

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,


vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù del regolamento (CE) n. 1147/2002 del Consiglio ⁽¹⁾, i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono stati temporaneamente sospesi per talune parti, componenti e altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili civili, se importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea. Tale regolamento ha semplificato le procedure doganali applicabili alle importazioni in esenzione dai dazi delle parti, delle componenti e delle altre merci utilizzate per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, il rifacimento, la modifica o la trasformazione degli aeromobili. Tuttavia, alla luce degli estesi sviluppi tecnici e legislativi verificatisi a partire dal 2002 e a fini di chiarezza, il regolamento (CE) n. 1147/2002 dovrebbe essere sostituito.
- (2) In base alle informazioni ricevute dagli Stati membri, la sospensione temporanea introdotta dal regolamento (CE) n. 1147/2002 rimane necessaria per alleviare gli oneri amministrativi sia per gli operatori economici del settore aeronautico sia per le autorità doganali degli Stati membri, in quanto le importazioni nell'ambito di regimi speciali soggetti a vigilanza doganale, come il regime di uso finale, il regime di perfezionamento attivo o quello di deposito doganale, sarebbero gravose. La sospensione temporanea dovrebbe pertanto essere mantenuta.
- (3) Tenuto conto del fatto che i prezzi delle parti e delle componenti utilizzate nel settore aeronautico sono di solito molto più elevati di quelli praticati per merci simili utilizzate ad altri fini, il rischio che le merci importate in esenzione dai dazi possano essere utilizzate in altri settori industriali – e, di conseguenza, il rischio di abuso della sospensione temporanea – è molto ridotto.
- (4) Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione ⁽²⁾ prevede che, affinché una parte possa essere installata in un prodotto omologato, essa debba essere accompagnata da un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA) rilasciato da una parte autorizzata dalle autorità aeronautiche dell'Unione. Pertanto, la sospensione dei dazi doganali dovrebbe essere subordinata alla disponibilità di un certificato di riammissione in servizio o, in caso di riparazione o manutenzione di merci che hanno perso lo stato di aeronavigabilità, alla disponibilità di un precedente certificato di riammissione in servizio.
- (5) Inoltre, anche i certificati equivalenti rilasciati da paesi terzi e i certificati che sono stati rilasciati nell'ambito di accordi bilaterali in materia di sicurezza aerea con l'Unione prima dell'istituzione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) dovrebbero essere accettati come alternativa ai certificati di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1147/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea (G.U.L. 170 del 29.6.2002, pag. 8).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (G.U.L. 224 del 21.8.2012, pag. 1).



- (6) Considerando che i certificati sono rilasciati in formato elettronico, dovrebbe essere possibile, al fine di beneficiare della sospensione, rendere disponibili i certificati utilizzando procedimenti informatici o altri mezzi.
- (7) Al fine di agevolare i controlli doganali, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dovrebbe riportare un riferimento al numero di identificazione del certificato di riammissione in servizio o, in caso di riparazione o manutenzione di merci che hanno perso lo stato di aeronavigabilità, al numero di identificazione di un precedente certificato di riammissione in servizio.
- (8) Le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero essere in grado di chiedere la consulenza di un rappresentante delle autorità aeronautiche nazionali, a spese dell'importatore, se sospettano che un certificato sia stato falsificato. Tuttavia, prima di avviare tale azione, le autorità doganali dovrebbero tenere conto del rischio che le spese della consulenza dell'esperto superino il beneficio derivante all'importatore dalla sospensione dei dazi, nel caso in cui, secondo il parere dell'esperto, le norme per il rilascio di tali certificati non siano state violate.
- (9) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione per stabilire un elenco delle voci, delle sottovoci e dei codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽¹⁾ del Consiglio nei quali le merci che possono beneficiare della sospensione a norma del presente regolamento siano classificate e stabilire un elenco dei certificati che sono considerati equivalenti al certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA). È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (10) In considerazione dell'ampiezza delle modifiche apportate dal presente regolamento per quanto riguarda le merci che possono beneficiare della sospensione dei dazi doganali autonomi, i certificati di riammissione in servizio accettabili e le procedure, nonché per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1147/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 per le parti, le componenti e le altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e loro parti nel corso della costruzione, della riparazione, della manutenzione, del rifacimento, della modifica o della trasformazione.

Tali dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi anche per le merci che hanno perso lo stato di aeronavigabilità quando sono importate a fini di riparazione o manutenzione.

2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un elenco delle voci, delle sottovoci e dei codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 nei quali le merci che possono beneficiare della sospensione sono classificate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2.


Articolo 2

1. Al fine di beneficiare della sospensione di cui all'articolo 1, il dichiarante, all'atto della presentazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, rende disponibile alle autorità doganali un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA) quale figura nell'allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, o un certificato equivalente. Il certificato è reso disponibile utilizzando procedimenti informatici o altri mezzi.

La dichiarazione doganale di immissione in libera pratica riporta un riferimento al numero di identificazione del certificato di riammissione in servizio o, in caso di riparazione o manutenzione di merci che hanno perso lo stato di aeronavigabilità, al numero di identificazione di un precedente certificato di riammissione in servizio.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un elenco dei certificati che sono considerati equivalenti al certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 3

Se le autorità doganali hanno fondati motivi di sospettare che un certificato reso disponibile a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, sia stato falsificato, possono chiedere la consulenza di un rappresentante delle autorità aeronautiche nazionali. Le spese della consulenza sono a carico dell'importatore.

Al momento di decidere se chiedere una consulenza, le autorità doganali tengono conto del rischio che le spese della consulenza superino il beneficio derivante all'importatore dalla sospensione dei dazi, nel caso in cui, secondo la consulenza, le norme per il rilascio di tali certificati non siano state violate.

Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 1147/2002 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 19 aprile 2018. Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 2, paragrafo 1, e gli articoli 3 e 5 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 2, paragrafo 2, e comunque al più tardi dal 31 dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Lussemburgo, il 16 aprile 2018

Per il Consiglio

Il presidente

R. PORODZANOV

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GÜ L 269 del 10.10.2013, pag. 1).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/582 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2018

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito il formulario di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 da utilizzarsi per chiedere che le autorità doganali intervengano per quanto riguarda le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale («formulario»).
- (2) È necessario adattare il formulario al fine di tenere in considerazione l'esperienza pratica acquisita con l'uso di esso nonché garantire una trasmissione e uno scambio di informazioni affidabili attraverso la banca dati centrale di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 608/2013.
- (3) Se una domanda è presentata successivamente alla sospensione dello svincolo o al blocco delle merci da parte delle autorità doganali su iniziativa delle stesse, il richiedente ne fa menzione nel formulario.
- (4) Con il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, l'espressione «marchio comunitario» era stata sostituita nell'ordinamento giuridico dell'Unione con l'espressione «marchio dell'Unione europea». È opportuno modificare di conseguenza il formulario.
- (5) Se il richiedente chiede di applicare la procedura per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013, dovrebbe avere la facoltà di precisare se desidera che tale procedura sia applicata in tutti gli Stati membri oppure in uno o più Stati membri specifici.
- (6) Il richiedente dovrebbe poter inserire nel formulario i nomi e gli indirizzi delle società e degli operatori commerciali interessati, in quanto le informazioni sono pertinenti ai fini dell'analisi e della valutazione del rischio di violazione effettuate dalle autorità doganali.
- (7) Considerato che, a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 608/2013, tutti gli scambi di dati relativi alle decisioni connesse alle domande e ai blocchi fra gli Stati membri e la Commissione avvengono attraverso la banca dati centrale della Commissione e che è necessario adeguare tale banca dati al nuovo formulario, le modifiche degli allegati I e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 15 maggio 2018.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1352/2013.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽¹⁾ GUL 181 del 29.6.2013, pag. 15.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione, del 4 dicembre 2013, che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (GUL 341 del 18.12.2013, pag. 10).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 21).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 è modificato come segue:

- 1) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I


«ALLEGATO I

UNIONE EUROPEA – DOMANDA DI INTERVENTO


COPIA PER IL SERVIZIO DOGANALE COMPETENTE	1	1. Richiedente Nome (*): Indirizzo (*): Città (*): Codice postale: Stato (*): N. EORI: (+) N. TIN: (+) N. nazionale di registrazione: (+) Telefono: (+) Cellulare: (+) Fax: (+) E-mail (*): Sito web:	Riservato all'amministrazione Data di ricevimento Numero di registrazione della domanda DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DOMANDA DI INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 608/2013
			2 (*). Domanda unionale <input type="checkbox"/> Domanda nazionale <input type="checkbox"/> Domanda nazionale (cfr. art. 5, par. 3) <input type="checkbox"/>
		3 (*). Status del richiedente <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Titolare del diritto <input type="checkbox"/> La persona o l'entità autorizzata a utilizzare il diritto di PI <input type="checkbox"/> Ente gestore dei diritti collettivi di proprietà intellettuale <input type="checkbox"/> Organismo di tutela professionale	<input type="checkbox"/> Associazioni di produttori di prodotti con indicazione geografica o rappresentante del gruppo <input type="checkbox"/> Operatore autorizzato a utilizzare un'indicazione geografica <input type="checkbox"/> Organismo o autorità di controllo competente per un'indicazione geografica <input type="checkbox"/> Titolare di licenza esclusiva che copre due o più Stati membri
	1	4. Rappresentante che presenta la domanda a nome del richiedente Società: Nome (*): Indirizzo (*): Città (*): Codice postale: Stato (*): Telefono: (+) Cellulare: (+) Fax: (+)	<input type="checkbox"/> Si allegano le prove dei poteri conferiti ai rappresentanti
	5 (*). Tipo di diritto cui si riferisce la domanda <input type="checkbox"/> Marchio nazionale (NTM) <input type="checkbox"/> Marchi dell'Unione europea (EUTM) <input type="checkbox"/> Marchio internazionale registrato (ITM) <input type="checkbox"/> Disegno o modello nazionale registrato (ND) <input type="checkbox"/> Disegno o modello comunitario registrato (CDR) <input type="checkbox"/> Disegno o modello internazionale registrato (ICD) <input type="checkbox"/> Disegno o modello comunitario non registrato (CDU) <input type="checkbox"/> Diritto d'autore e diritti connessi (NCPD) <input type="checkbox"/> Denominazione commerciale (NTN) <input type="checkbox"/> Topografia di prodotti a semiconduttori (NTSP) <input type="checkbox"/> Brevetto ai sensi della normativa nazionale (NPT) <input type="checkbox"/> Brevetto ai sensi della normativa dell'Unione (UPT) <input type="checkbox"/> Modello di utilità (NUM)	Indicazione geografica/Denominazione di origine: <input type="checkbox"/> per prodotti agricoli e alimentari (CGIP) <input type="checkbox"/> per il vino (CGIW) <input type="checkbox"/> per bevande aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli (CGIA) <input type="checkbox"/> per bevande spiritose (CGIS) <input type="checkbox"/> per altri prodotti (NGI) <input type="checkbox"/> come elencate negli accordi tra l'Unione e i paesi terzi (CGIL) Diritto di tutela delle varietà vegetali: <input type="checkbox"/> nazionale (NPVR) <input type="checkbox"/> comunitario (CPVR) Certificato protettivo complementare: <input type="checkbox"/> per prodotti farmaceutici (SPCM) <input type="checkbox"/> per prodotti fitosanitari (SPCP)	
	6 (*). Lo Stato membro o, nel caso di una domanda unionale, gli Stati membri in cui si chiede l'intervento delle autorità doganali <input type="checkbox"/> TUTTI GLI STATI MEMBRI <input type="checkbox"/> BE <input type="checkbox"/> BG <input type="checkbox"/> CZ <input type="checkbox"/> DK <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EE <input type="checkbox"/> IE <input type="checkbox"/> EL <input type="checkbox"/> ES <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> HR <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> CY <input type="checkbox"/> LV <input type="checkbox"/> LT <input type="checkbox"/> LU <input type="checkbox"/> HU <input type="checkbox"/> MT <input type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> AT <input type="checkbox"/> PL <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> RO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SK <input type="checkbox"/> FI <input type="checkbox"/> SE <input type="checkbox"/> UK		
	7. Rappresentante per le questioni giuridiche Società: Nome (*): Indirizzo (*): Città (*): Codice postale: Stato (*): Telefono: (+) Cellulare: (+) Fax: (+) E-mail (*): Sito web:	8. Rappresentante per le questioni tecniche Società: Nome (*): Indirizzo (*): Città (*): Codice postale: Stato (*): Telefono: (+) Cellulare: (+) Fax: (+) E-mail (*): Sito web:	
	9. In caso di domanda unionale, i dati dei rappresentanti designati per le questioni giuridiche e tecniche sono riportati nell'allegato		
	10. Il sottoscritto chiede il ricorso alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013 (piccole spedizioni) nei seguenti Stati membri e, ove richiesto dalle autorità doganali, accetta di coprire le spese legate alla distruzione delle merci conformemente a tale procedura. <input type="checkbox"/> TUTTI GLI STATI MEMBRI <input type="checkbox"/> BE <input type="checkbox"/> BG <input type="checkbox"/> CZ <input type="checkbox"/> DK <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EE <input type="checkbox"/> IE <input type="checkbox"/> EL <input type="checkbox"/> ES <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> HR <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> CY <input type="checkbox"/> LV <input type="checkbox"/> LT <input type="checkbox"/> LU <input type="checkbox"/> HU <input type="checkbox"/> MT <input type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> AT <input type="checkbox"/> PL <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> RO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SK <input type="checkbox"/> FI <input type="checkbox"/> SE <input type="checkbox"/> UK		

(*) questi campi sono obbligatori e devono essere compilati


(+) almeno uno di questi campi deve essere compilato




11 (*) Elenco di diritti cui si riferisce la domanda					
N.	Tipo di diritto	Numero di registrazione	Data di registrazione	Data di scadenza	Elenco di merci cui si riferisce il diritto
Per ulteriori diritti vedasi allegato					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato
Merci autentiche					
12 (*) Dettaglio delle merci Diritto di proprietà intellettuale n.: Descrizione delle merci: Voce tariffaria nella NC: Valore in dogana: Valore medio di mercato in Europa: Valore di mercato nazionale:					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
13 (*) Caratteristiche peculiari delle merci Posizione sulle merci: Descrizione:					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
14 (*) Luogo di produzione Stato: Società: Indirizzo: Città:					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
15 (*) Società interessate Ruolo: Nome: Indirizzo: Città: Codice postale: Stato:					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
16 (*) Operatori commerciali Nome: Indirizzo: Città: Codice postale: Stato:					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
17. Sdoganamento delle merci e informazioni sulla loro distribuzione					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
18. Imballaggi Tipo di imballaggio: Numero di pezzi per ogni imballaggio: Descrizione (caratteristiche peculiari incluse):					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
19. Documenti di accompagnamento Tipo di documento: Descrizione:					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato



Merci contraffatte	
20. Dettaglio delle merci Diritto di proprietà intellettuale n.: Descrizione delle merci: Voce tariffaria nella NC: Valore minimo:	<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
21. Caratteristiche peculiari delle merci Posizione sulle merci: Descrizione:	<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
22. Luogo di produzione Stato: Società: Indirizzo: Città: Codice postale:	<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
23. Società interessate Ruolo: Nome: Indirizzo: Città: Codice postale: Stato:	<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
24. Operatori commerciali Nome: Indirizzo: Città: Codice postale: Stato:	<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
25. Informazioni sulla distribuzione delle merci	<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
26. Imballaggi Tipo di imballaggio: Numero di pezzi per ogni imballaggio: Descrizione (caratteristiche peculiari incluse):	<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
27. Documenti di accompagnamento Tipo di documento: Descrizione:	<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato



28. Informazioni supplementari		<input type="checkbox"/> Trattamento riservato
<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> Vedi allegato
29. Impegni		
Firmando la presente il sottoscritto si impegna a:		
— notificare immediatamente al servizio doganale competente che ha accolto la domanda qualsiasi modifica apportata alle informazioni fornite dal sottoscritto per mezzo della presente domanda o dei suoi allegati, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 608/2013.		
— trasmettere al servizio doganale competente che ha accolto la domanda qualsiasi aggiornamento delle informazioni di cui ai all'articolo 6, paragrafo 3, lettere g), h) e i), del regolamento (UE) n. 608/2013 che sono pertinenti al fine di consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione dei o dei diritti di proprietà intellettuale implicati nella presente domanda.		
— assumersi le responsabilità alle condizioni di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 608/2013 e a farsi carico dei costi di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 608/2013.		
Il sottoscritto acconsente che tutti i dati trasmessi con questa domanda possano essere trattati dalla Commissione europea e dagli Stati membri.		
30 (*). Firma		
Data (GG/MM/AAAA)		Firma del richiedente
Luogo		Nome (in lettere maiuscole)
Riservato all'amministrazione		
Decisione delle autorità doganali (ai sensi della sezione 2 del regolamento (UE) n. 608/2013)		
<input type="checkbox"/> La domanda è pienamente accolta.		
<input type="checkbox"/> La domanda è parzialmente accolta (per i diritti accolti vedasi elenco allegato).		
Data di adozione (GG/MM/AAAA)	Firma e timbro	Servizio doganale competente
Data di scadenza della domanda:		
Qualsiasi richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità competenti devono intervenire deve essere presentata al servizio doganale competente almeno 30 giorni lavorativi prima della data di scadenza.		
<input type="checkbox"/> La domanda è respinta.		
Si allegano una decisione motivata che spiega i motivi del rigetto parziale o totale e informazioni sulla procedura di ricorso.		
Data (GG/MM/AAAA)	Firma e timbro	Servizio doganale competente



Protezione dei dati personali e banca dati centrale per il trattamento delle domande di intervento

Per il trattamento dei dati personali contenuti in questa domanda di intervento, la Commissione europea applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Per il trattamento dei dati personali contenuti in questa domanda di intervento, le competenti autorità doganali dello Stato membro applicano le norme nazionali di esecuzione della direttiva 95/46/CE.

Il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di intervento è finalizzato alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali dell'Unione, a norma del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.

Il controllore relativamente al trattamento dei dati contenuti nella banca dati centrale è il servizio doganale nazionale competente cui è stata presentata la domanda. L'elenco dei servizi doganali competenti è pubblicato sul sito internet della Commissione:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htm.

L'accesso a tutti i dati personali contenuti in questa domanda è consentito alle autorità doganali degli Stati membri e alla Commissione, mediante l'inserimento di nome utente e password.

I dati personali contenuti nelle informazioni sottoposte a un trattamento riservato saranno accessibili esclusivamente alle autorità doganali degli Stati membri indicati nella casella 6 della domanda, mediante l'inserimento di nome utente e password.

A norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 608/2013, fatte salve le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati nell'Unione e al fine di contribuire all'eliminazione del commercio internazionale di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri possono condividere i dati e le informazioni contenuti nella domanda con le autorità competenti dei paesi terzi.

È obbligatorio compilare i campi contrassegnati con un * e almeno uno dei campi contrassegnati con "+". Saranno respinte le domande che presentano campi obbligatori non compilati.


L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e che saranno trattati attraverso la banca dati centrale e, se del caso, ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati personali conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di esecuzione della direttiva 95/46/CE.

Tutte le richieste per l'esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco dovranno essere presentate al servizio doganale competente cui è stata presentata la domanda, che provvederà al loro trattamento.

La base giuridica per il trattamento dei dati personali finalizzato alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale è il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.

I dati personali non sono conservati oltre sei mesi dalla data in cui è stata revocata la decisione di accoglimento della domanda o oltre la scadenza del periodo stabilito durante il quale le autorità doganali devono intervenire. Tale periodo deve essere specificato dal servizio doganale competente al momento dell'accoglimento della domanda e non deve protrarsi per oltre un anno a partire dal giorno successivo alla data di adozione della decisione di accoglimento della domanda. Tuttavia, se le autorità doganali sono state informate dell'avvio di un procedimento per determinare un'eventuale violazione in relazione alle merci oggetto della domanda, i dati personali sono conservati per sei mesi a partire dalla data in cui si è concluso il procedimento.

In caso di controversia, i reclami possono essere inviati alla competente Autorità nazionale per la protezione dei dati. Gli estremi per contattare le Autorità nazionali per la protezione dei dati sono reperibili sul sito internet della direzione generale della Giustizia della Commissione europea (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1). Se il reclamo riguarda il trattamento dei dati personali da parte della Commissione europea, questo deve essere inviato al Garante europeo della protezione dei dati (<http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/>).




UNIONE EUROPEA – DOMANDA DI INTERVENTO


COPIA PER IL RICHIEDENTE	2	1. Richiedente Nome (*): Indirizzo (*): Città (*): Codice postale: Stato (*): N. EORI: (+) N. TIN: (+) N. nazionale di registrazione: (+) Telefono: (+) Cellulare: (+) Fax: (+) E-mail (*): Sito web:	Riservato all'amministrazione Data di ricevimento Numero di registrazione della domanda DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DOMANDA DI INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 608/2013
		2 (*) Domanda unionale <input type="checkbox"/> Domanda nazionale <input type="checkbox"/> Domanda nazionale (cfr. art. 5, par. 3) <input type="checkbox"/>	
		3 (*) Status del richiedente <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Titolare del diritto <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> La persona o l'entità autorizzata a utilizzare il diritto di PI <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ente gestore dei diritti collettivi di proprietà intellettuale <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Organismo di tutela professionale <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Associazioni di produttori di prodotti con indicazione geografica o rappresentante del gruppo <input type="checkbox"/> Operatore autorizzato a utilizzare un'indicazione geografica <input type="checkbox"/> Organismo o autorità di controllo competente per un'indicazione geografica <input type="checkbox"/> Titolare di licenza esclusiva che copre due o più Stati membri
	2	4. Rappresentante che presenta la domanda a nome del richiedente Società: Nome (*): Indirizzo (*): Città (*): Codice postale: Stato (*): Telefono: (+) Cellulare: (+) Fax: (+)	<input type="checkbox"/> Si allegano le prove dei poteri conferiti ai rappresentanti
		5 (*) Tipo di diritto cui si riferisce la domanda <input type="checkbox"/> Marchio nazionale (NTM) <input type="checkbox"/> Marchi dell'Unione europea (EUTM) <input type="checkbox"/> Marchio internazionale registrato (ITM) <input type="checkbox"/> Disegno o modello nazionale registrato (ND) <input type="checkbox"/> Disegno o modello comunitario registrato (CDR) <input type="checkbox"/> Disegno o modello internazionale registrato (ICD) <input type="checkbox"/> Disegno o modello comunitario non registrato (CDU) <input type="checkbox"/> Diritto d'autore e diritti connessi (NCPR) <input type="checkbox"/> Denominazione commerciale (NTN) <input type="checkbox"/> Topografia di prodotti a semiconduttori (NTSP) <input type="checkbox"/> Brevetto ai sensi della normativa nazionale (NPT) <input type="checkbox"/> Brevetto ai sensi della normativa dell'Unione (UPT) <input type="checkbox"/> Modello di utilità (NUM)	Indicazione geografica/Denominazione di origine: <input type="checkbox"/> per prodotti agricoli e alimentari (CGIP) <input type="checkbox"/> per il vino (CGIW) <input type="checkbox"/> per bevande aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli (CGIA) <input type="checkbox"/> per bevande spiritose (CGIS) <input type="checkbox"/> per altri prodotti (NGI) <input type="checkbox"/> come elencate negli accordi tra l'Unione e i paesi terzi (CGIL) Diritto di tutela delle varietà vegetali: <input type="checkbox"/> nazionale (NPVR) <input type="checkbox"/> comunitario (CPVR) Certificato protettivo complementare: <input type="checkbox"/> per prodotti farmaceutici (SPCM) <input type="checkbox"/> per prodotti fitosanitari (SPCP)
		6 (*) Lo Stato membro o, nel caso di una domanda unionale, gli Stati membri in cui si chiede l'intervento delle autorità doganali <input type="checkbox"/> TUTTI GLI STATI MEMBRI <input type="checkbox"/> BE <input type="checkbox"/> BG <input type="checkbox"/> CZ <input type="checkbox"/> DK <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EE <input type="checkbox"/> IE <input type="checkbox"/> EL <input type="checkbox"/> ES <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> HR <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> CY <input type="checkbox"/> LV <input type="checkbox"/> LT <input type="checkbox"/> LU <input type="checkbox"/> HU <input type="checkbox"/> MT <input type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> AT <input type="checkbox"/> PL <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> RO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SK <input type="checkbox"/> FI <input type="checkbox"/> SE <input type="checkbox"/> UK	
		7. Rappresentante per le questioni giuridiche Società: Nome (*): Indirizzo (*): Città (*): Codice postale: Stato (*): Telefono: (+) Cellulare: (+) Fax: (+) E-mail (*): Sito web:	8. Rappresentante per le questioni tecniche Società: Nome (*): Indirizzo (*): Città (*): Codice postale: Stato (*): Telefono: (+) Cellulare: (+) Fax: (+) E-mail (*): Sito web:
		9. In caso di domanda unionale, i dati dei rappresentanti designati per le questioni giuridiche e tecniche sono riportati nell'allegato	
		10. Il sottoscritto chiede il ricorso alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013 (piccole spedizioni) nei seguenti Stati membri e, ove richiesto dalle autorità doganali, accetta di coprire le spese legate alla distruzione delle merci conformemente a tale procedura. <input type="checkbox"/> TUTTI GLI STATI MEMBRI <input type="checkbox"/> BE <input type="checkbox"/> BG <input type="checkbox"/> CZ <input type="checkbox"/> DK <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EE <input type="checkbox"/> IE <input type="checkbox"/> EL <input type="checkbox"/> ES <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> HR <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> CY <input type="checkbox"/> LV <input type="checkbox"/> LT <input type="checkbox"/> LU <input type="checkbox"/> HU <input type="checkbox"/> MT <input type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> AT <input type="checkbox"/> PL <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> RO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SK <input type="checkbox"/> FI <input type="checkbox"/> SE <input type="checkbox"/> UK	

(*) questi campi sono obbligatori e devono essere compilati

(+) almeno uno di questi campi deve essere compilato



11 (*) Elenco di diritti cui si riferisce la domanda					
N.	Tipo di diritto	Numero di registrazione	Data di registrazione	Data di scadenza	Elenco di merci cui si riferisce il diritto
Per ulteriori diritti vedasi allegato					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato
Merci autentiche					
12 (*) Dettaglio delle merci Diritto di proprietà intellettuale n.: Descrizione delle merci: Voce tariffaria nella NC: Valore in dogana: Valore medio di mercato in Europa: Valore di mercato nazionale:					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
13 (*) Caratteristiche peculiari delle merci Posizione sulle merci: Descrizione:					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
14 (*) Luogo di produzione Stato: Società: Indirizzo: Città:					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
15 (*) Società interessate Ruolo: Nome: Indirizzo: Città: Codice postale: Stato:					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
16 (*) Operatori commerciali Nome: Indirizzo: Città: Codice postale: Stato:					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
17. Sdoganamento delle merci e informazioni sulla loro distribuzione					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
18. Imballaggi Tipo di imballaggio: Numero di pezzi per ogni imballaggio: Descrizione (caratteristiche peculiari incluse):					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
19. Documenti di accompagnamento Tipo di documento: Descrizione:					<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato



Merci contraffatte	
20. Dettaglio delle merci Diritto di proprietà intellettuale n.: Descrizione delle merci: Voce tariffaria nella NC: Valore minimo:	<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
21. Caratteristiche peculiari delle merci Posizione sulle merci: Descrizione:	<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
22. Luogo di produzione Stato: Società: Indirizzo: Città: Codice postale:	<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
23. Società interessate Ruolo: Nome: Indirizzo: Città: Codice postale: Stato:	<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
24. Operatori commerciali Nome: Indirizzo: Città: Codice postale: Stato:	<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
25. Informazioni sulla distribuzione delle merci	<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
26. Imballaggi Tipo di imballaggio: Numero di pezzi per ogni imballaggio: Descrizione (caratteristiche peculiari incluse):	<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
27. Documenti di accompagnamento Tipo di documento: Descrizione:	<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato



28.	Informazioni supplementari <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Trattamento riservato <input type="checkbox"/> Vedi allegato
29.	Impegni Firmando la presente il sottoscritto si impegna a: <ul style="list-style-type: none">— notificare immediatamente al servizio doganale competente che ha accolto la domanda qualsiasi modifica apportata alle informazioni fornite dal sottoscritto per mezzo della presente domanda o dei suoi allegati, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 608/2013.— trasmettere al servizio doganale competente che ha accolto la domanda qualsiasi aggiornamento delle informazioni di cui ai all'articolo 6, paragrafo 3, lettere g), h) e i), del regolamento (UE) n. 608/2013 che sono pertinenti al fine di consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione dei o dei diritti di proprietà intellettuale implicati nella presente domanda.— assumersi le responsabilità alle condizioni di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 608/2013 e a farsi carico dei costi di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 608/2013. Il sottoscritto acconsente che tutti i dati trasmessi con questa domanda possano essere trattati dalla Commissione europea e dagli Stati membri.	
30 (*)	Firma Data (GG/MM/AAAA) Firma del richiedente Luogo Nome (in lettere maiuscole)	
Riservato all'amministrazione Decisione delle autorità doganali (ai sensi della sezione 2 del regolamento (UE) n. 608/2013) <input type="checkbox"/> La domanda è pienamente accolta. <input type="checkbox"/> La domanda è parzialmente accolta (per i diritti accolti vedasi elenco allegato). Data di adozione (GG/MM/AAAA) Firma e timbro Servizio doganale competente Data di scadenza della domanda: Qualsiasi richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità competenti devono intervenire deve essere presentata al servizio doganale competente almeno 30 giorni lavorativi prima della data di scadenza. <input type="checkbox"/> La domanda è respinta. Si allegano una decisione motivata che spiega i motivi del rigetto parziale o totale e informazioni sulla procedura di ricorso. Data (GG/MM/AAAA) Firma e timbro Servizio doganale competente		



Protezione dei dati personali e banca dati centrale per il trattamento delle domande di intervento

Per il trattamento dei dati personali contenuti in questa domanda di intervento, la Commissione europea applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Per il trattamento dei dati personali contenuti in questa domanda di intervento, le competenti autorità doganali dello Stato membro applicano le norme nazionali di esecuzione della direttiva 95/46/CE.

Il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di intervento è finalizzato alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali dell'Unione, a norma del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.

Il controllore relativamente al trattamento dei dati contenuti nella banca dati centrale è il servizio doganale nazionale competente cui è stata presentata la domanda. L'elenco dei servizi doganali competenti è pubblicato sul sito internet della Commissione:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htm.

L'accesso a tutti i dati personali contenuti in questa domanda è consentito alle autorità doganali degli Stati membri e alla Commissione, mediante l'inserimento di nome utente e password.

I dati personali contenuti nelle informazioni sottoposte a un trattamento riservato saranno accessibili esclusivamente alle autorità doganali degli Stati membri indicati nella casella 6 della domanda, mediante l'inserimento di nome utente e password.

A norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 608/2013, fatte salve le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati nell'Unione e al fine di contribuire all'eliminazione del commercio internazionale di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri possono condividere i dati e le informazioni contenuti nella domanda con le autorità competenti dei paesi terzi.

È obbligatorio compilare i campi contrassegnati con un * e almeno uno dei campi contrassegnati con "+". Saranno respinte le domande che presentano campi obbligatori non compilati.

L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e che saranno trattati attraverso la banca dati centrale e, se del caso, ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati personali conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di esecuzione della direttiva 95/46/CE.

Tutte le richieste per l'esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco dovranno essere presentate al servizio doganale competente cui è stata presentata la domanda, che provvederà al loro trattamento.

La base giuridica per il trattamento dei dati personali finalizzato alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale è il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.

I dati personali non sono conservati oltre sei mesi dalla data in cui è stata revocata la decisione di accoglimento della domanda o oltre la scadenza del periodo stabilito durante il quale le autorità doganali devono intervenire. Tale periodo deve essere specificato dal servizio doganale competente al momento dell'accoglimento della domanda e non deve protrarsi per oltre un anno a partire dal giorno successivo alla data di adozione della decisione di accoglimento della domanda. Tuttavia, se le autorità doganali sono state informate dell'avvio di un procedimento per determinare un'eventuale violazione in relazione alle merci oggetto della domanda, i dati personali sono conservati per sei mesi a partire dalla data in cui si è concluso il procedimento.

In caso di controversia, i reclami possono essere inviati alla competente Autorità nazionale per la protezione dei dati. Gli estremi per contattare le Autorità nazionali per la protezione dei dati sono reperibili sul sito internet della direzione generale della Giustizia della Commissione europea (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#12-1). Se il reclamo riguarda il trattamento dei dati personali da parte della Commissione europea, questo deve essere inviato al Garante europeo della protezione dei dati (<http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/>).



ALLEGATO II

L'allegato III, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 è modificato come segue:

- 1) alla nota relativa alla compilazione della casella 1 («Richiedente»), il testo è sostituito dal seguente:

«Inserire in questa casella i dati del richiedente. Deve contenere informazioni relative al nome e all'indirizzo completo del richiedente, il suo codice fiscale, qualsiasi altro numero di registrazione nazionale o il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI), che è un numero unico, valido in tutta l'Unione europea, attribuito dall'autorità doganale di uno Stato membro agli operatori economici coinvolti nelle attività doganali, il suo numero di telefono, il numero di cellulare o di fax e il suo indirizzo di posta elettronica. Il richiedente può indicare, ove ritenuto opportuno, anche il suo sito web.»;


- 2) alla nota relativa alla compilazione della casella 2 («Domanda unionale/nazionale») è aggiunto il seguente paragrafo:

«Contrassegnare la casella "Domanda nazionale (cfr. articolo 5, paragrafo 3)" se la domanda è presentata successivamente alla sospensione dello svincolo o al blocco delle merci, a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 608/2013.»;

- 3) alla nota relativa alla compilazione della casella 10 («Procedura per le piccole spedizioni»), il testo è sostituito dal seguente:

«Qualora il richiedente desideri avvalersi della procedura per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013, contrassegnare la corrispondente casella relativa allo Stato membro, o agli Stati membri nel caso di una domanda unionale, in cui desidera applicare la procedura.».

18CE1193



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/583 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2018

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lough Neah Pollan» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Lough Neah Pollan» presentata dal Regno Unito è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Lough Neah Pollan» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Lough Neah Pollan» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati dell'allegato XI del regolamento (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 431 del 15.12.2017, pag. 10.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/584 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2018

relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [Graves (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Graves», presentata dalla Francia conformemente all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Graves» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2018

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU C 421 dell'8.12.2017, pag. 10.

DECISIONE (UE) 2018/585 DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2018

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Heinz SCHADEN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig. Matthias STADLER, *Bürgermeister der Stadt St. Pölten*.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 aprile 2018


*Per il Consiglio**Il presidente*

T. DONCHEV

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 159 del 25.6.2015, pag. 70).



DECISIONE (UE) 2018/586 DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2018

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 20 giugno 2017, con decisione (UE) 2017/1121 ⁽⁴⁾ del Consiglio, il sig. Christian BUCHMANN è stato rinominato membro.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Christian BUCHMANN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig.ra Barbara EIBINGER-MIEDL, *Landesrätin in der Steiermärkischen Landesregierung*.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 aprile 2018

Per il Consiglio

Il presidente

T. DONCHEV

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2017/1121 del Consiglio, del 20 giugno 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 54).



DECISIONE (UE) 2018/587 DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2018

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 18 luglio 2016, con decisione (UE) 2016/1204 del Consiglio ⁽⁴⁾, il sig. Tilman TÖGEL è stato sostituito dalla sig.ra Katrin BUDDE in qualità di membro.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Katrin BUDDE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig. Tilman TÖGEL, *Mitglied des Kreistages Landkreis Stendal*.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 aprile 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

T. DONCHEV

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2016/1204 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania (GU L 198 del 23.7.2016, pag. 45).



REGOLAMENTO (UE) 2018/588 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 2018****che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la sostanza 1-metil-2-pirrolidone****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) In data 9 agosto 2013 i Paesi Bassi hanno presentato all'agenzia europea per le sostanze chimiche («l'agenzia») un fascicolo a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 («il fascicolo conforme all'allegato XV»⁽²⁾), proponendo una restrizione della sostanza 1-metil-2-pirrolidone (NMP). Il fascicolo conforme all'allegato XV ha dimostrato che era necessario intervenire a livello dell'Unione per affrontare i rischi per la salute dei lavoratori esposti all'NMP.
- (2) I Paesi Bassi hanno basato la valutazione dei pericoli collegati all'NMP sugli effetti di tale sostanza su vari parametri (endpoint) rilevati per la salute umana. La tossicità per lo sviluppo è stata considerata, tra tutti, l'endpoint più critico ed è stata utilizzata per determinare un livello (il livello derivato senza effetto o «DNEL») oltre il quale i lavoratori non dovrebbero essere esposti all'NMP per inalazione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ dispone che, laddove l'NMP sia presente nelle miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 %, queste devono essere classificate come tossiche per la riproduzione, categoria 1B. La restrizione dovrebbe essere applicata sia in relazione a tali miscele, sia alla sostanza in quanto tale.
- (4) In data 5 giugno 2014 il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'agenzia ha adottato un parere con il quale ha confermato che la tossicità per lo sviluppo rappresenta l'endpoint più critico per la salute. Il RAC ha tuttavia ritenuto che al calcolo del DNEL per l'NMP dovesse essere applicato un fattore di valutazione diverso da quello utilizzato dai Paesi Bassi. Ne è risultato un DNEL pari al doppio di quello proposto dai Paesi Bassi per l'esposizione dei lavoratori all'NMP per inalazione. Il RAC ha inoltre calcolato un DNEL per l'esposizione dei lavoratori all'NMP per via cutanea, il quale non era stato proposto dai Paesi Bassi.
- (5) Il RAC ha confermato che un'esposizione complessiva all'NMP superiore a questi due DNEL rappresenta un rischio per la salute dei lavoratori e che la restrizione proposta, basata sui due DNEL, è la misura più adeguata a livello dell'Unione in termini di efficacia per ridurre tale rischio.
- (6) Il 25 novembre 2014 il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'agenzia ha adottato un parere in cui concludeva che la restrizione proposta, modificata dal RAC, è la misura più adeguata a livello di Unione, in termini di vantaggi e costi socioeconomici, per ridurre il rischio per la salute dei lavoratori derivante dall'NMP.

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/ee4c88a9-d26f-4872-98fd-fb41646cc9e1>.


⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).



- (7) Il SEAC ha raccomandato un periodo di differimento generale di cinque anni per l'applicazione della restrizione, in linea con il periodo proposto nel fascicolo conforme all'allegato XV, in modo da consentire alle parti interessate di adottare le misure necessarie per conformarvisi. Il SEAC ha ritenuto che un periodo di differimento più lungo potesse essere adeguato per il settore dei rivestimenti per fili, che nei Paesi Bassi è stato considerato il settore in cui la restrizione proposta potrebbe avere il maggior impatto in relazione ai costi.
- (8) Il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione dell'agenzia, di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, è stato consultato nel corso della procedura di restrizione e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione.
- (9) Il 9 dicembre 2014 l'agenzia ha inoltrato alla Commissione i pareri del RAC e del SEAC ⁽¹⁾.
- (10) Notando una discrepanza tra il DNEL per l'esposizione all'NMP per inalazione proposto nel parere del RAC e il limite indicativo di esposizione professionale per l'NMP fissato dalla direttiva 98/24/CE del Consiglio ⁽²⁾ in seguito a un parere scientifico del comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL), la Commissione ha chiesto al RAC e al SCOEL di cooperare per risolvere la questione in conformità all'articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Di conseguenza il 30 novembre 2016 il RAC ha proposto un DNEL modificato per l'esposizione dei lavoratori all'NMP per inalazione.
- (11) In base ai pareri del RAC e del SEAC, la Commissione ritiene che esista un rischio inaccettabile per la salute dei lavoratori durante la fabbricazione e l'uso dell'NMP che va affrontato a livello dell'Unione. Una restrizione che istituisca DNEL per l'esposizione dei lavoratori all'NMP per inalazione e per via cutanea rappresenta la misura più adeguata a livello dell'Unione per affrontare tale rischio. Una simile restrizione sarebbe più adeguata rispetto al limite indicativo di esposizione professionale all'NMP fissato dalla direttiva 98/24/CE per i seguenti motivi: il rapporto di caratterizzazione del rischio complessivo si basa sui DNEL quantificati per l'inalazione e l'esposizione cutanea all'NMP; l'armonizzazione della relazione sulla sicurezza chimica nel fascicolo di registrazione tramite DNEL armonizzati può essere stabilita soltanto a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006; gli utilizzatori a valle disporranno di un periodo uguale a quello concesso ai fabbricanti e agli importatori per mettere in atto le misure di gestione dei rischi e le condizioni operative appropriate, al fine di garantire che l'esposizione dei lavoratori all'NMP sia inferiore ai due DNEL; le schede di dati di sicurezza includeranno tali DNEL nelle relative sezioni specifiche.
- (12) Per questi motivi la restrizione proposta è la misura più adeguata a livello dell'Unione per affrontare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dall'esposizione all'NMP.
- (13) I DNEL devono essere applicati al momento di effettuare la valutazione della sicurezza chimica di una sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 e possono contribuire a stabilire le misure che è necessario adottare per gestire il rischio presentato dalla sostanza in particolari scenari di esposizione. Laddove i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle intendano immettere sul mercato l'NMP come sostanza in quanto tale oppure, a una certa concentrazione, come componente di miscele, tale valutazione dovrebbe essere resa disponibile agli utilizzatori della sostanza mediante relazioni sulla sicurezza chimica e schede di dati di sicurezza. I fabbricanti e gli utilizzatori a valle dovrebbero garantire il rispetto dei DNEL durante la fabbricazione o l'uso della sostanza in quanto tale o come componente di una miscela.
- (14) Le parti interessate dovrebbero disporre del tempo sufficiente per adottare opportune misure per conformarsi alla restrizione proposta, in particolare nel settore dei rivestimenti per fili, in cui i costi di attuazione della restrizione saranno particolarmente elevati. Tenendo conto della raccomandazione del SEAC, l'applicazione di tale restrizione dovrebbe pertanto essere differita. Il periodo di differimento dovrebbe tenere conto del ritardo nella procedura di restrizione dovuto alla cooperazione tra il RAC e lo SCOEL.
- (15) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

⁽¹⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/aa77c7c4-4026-4ab1-b032-8a73b61ca8bd>.

⁽²⁾ Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (G.U.L. 131 del 5.5.1998, pag. 11).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la nuova voce seguente:

<p>«71. 1-metil-2-pirrolidone (NMP) N. CAS 872-50-4 N. CE 212-828-1</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Non deve essere immesso sul mercato come sostanza in quanto tale oppure come componente di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 9 maggio 2020 tranne nel caso in cui i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all'esposizione dei lavoratori pari a 14,4 mg/m³ per l'esposizione per inalazione e 4,8 mg/kg/giorno per l'esposizione cutanea.2. Non deve essere prodotto o utilizzato come sostanza in quanto tale oppure come componente di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 9 maggio 2020 tranne nel caso in cui i fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che l'esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al punto 1.3. In deroga ai punti 1 e 2, gli obblighi ivi stabiliti si applicano a decorrere dal 9 maggio 2024 per quanto riguarda l'immissione sul mercato a fini di impiego, o l'impiego, come solvente o reagente nel processo di rivestimento di fili.»
---	---

18CE1199



REGOLAMENTO (UE) 2018/589 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 2018****recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il metanolo****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) Il 16 gennaio 2015 la Polonia ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») un fascicolo⁽²⁾ a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 («il fascicolo a norma dell'allegato XV»), al fine di avviare la procedura di restrizione di cui agli articoli da 69 a 73 di tale regolamento. Il fascicolo a norma dell'allegato XV indicava che l'esposizione al metanolo nel liquido di lavaggio del parabrezza e nell'alcool denaturato presenta un rischio per la salute umana e ha proposto di vietare la loro immissione sul mercato. Il fascicolo a norma dell'allegato XV dimostrava la necessità di intervenire a livello di Unione.
- (2) La restrizione proposta nel fascicolo a norma dell'allegato XV mira a ridurre l'incidenza di intossicazione grave da metanolo a seguito del consumo, da parte di alcolisti cronici e sporadicamente da parte di non alcolisti, di liquidi di lavaggio del parabrezza o di alcool denaturato, utilizzati come alternativa economica all'alcool commestibile. La restrizione dovrebbe inoltre impedire l'intossicazione da metanolo, anche nei minori, a seguito dell'ingestione accidentale di liquidi di lavaggio del parabrezza e di alcool denaturato. Il fascicolo a norma dell'allegato XV e la consultazione pubblica hanno segnalato casi di intossicazione causata dall'ingestione di liquidi di lavaggio del parabrezza in sette Stati membri e casi mortali in almeno due Stati membri.
- (3) Il 4 dicembre 2015 il comitato per la valutazione dei rischi («RAC») dell'Agenzia ha adottato il suo parere, giungendo alla conclusione che l'esposizione al metanolo presente nei liquidi di lavaggio del parabrezza e nell'alcool denaturato in una concentrazione superiore allo 0,6 % in peso presenta un rischio di decesso, di grave tossicità oculare o altri effetti gravi di intossicazione da metanolo. Il RAC ha inoltre indicato che la restrizione proposta costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati, sia in termini di efficacia sia di fattibilità.
- (4) L'11 marzo 2016 il comitato per l'analisi socioeconomica («SEAC») dell'Agenzia ha adottato il suo parere in merito alla restrizione proposta. Alla luce della mancanza di dati socioeconomici relativi all'alcool denaturato nel fascicolo a norma dell'allegato XV e nei risultati della consultazione pubblica, il SEAC non ha potuto valutare l'impatto socio-economico della sua inclusione nella restrizione proposta. Per quanto riguarda i liquidi di lavaggio del parabrezza, il SEAC ha ritenuto che la restrizione proposta costituisca la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati in termini di costi e benefici socioeconomici. Nel complesso, il SEAC ha ritenuto che le divergenze nelle normative nazionali degli Stati membri possano comportare distorsioni del mercato interno.
- (5) Il forum dell'Agenzia per lo scambio di informazioni sull'applicazione è stato consultato durante la procedura di restrizione e il suo parere è stato preso in considerazione, segnatamente al fine di includere nella restrizione proposta i liquidi di sbrinamento del parabrezza.
- (6) Il 28 aprile 2016 l'Agenzia ha inoltrato alla Commissione i pareri del RAC e del SEAC⁽³⁾. In base a tali pareri la Commissione ha concluso che la presenza di metanolo nei liquidi di lavaggio e sbrinamento del parabrezza costituisce un rischio inaccettabile per la salute umana che richiede un'azione a livello di Unione.

⁽¹⁾ G.U. 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/78b0f856-3751-434b-b6bc-6d33cd630c85>.

⁽³⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/2b3f6422-ab4d-4b85-9642-ebc225070858>.



- (7) Le parti interessate dovrebbero disporre del tempo sufficiente per adottare opportune misure al fine di conformarsi alla restrizione proposta, in particolare per consentire la vendita delle scorte e per garantire un'adeguata comunicazione nell'ambito della catena di approvvigionamento. L'applicazione della restrizione dovrebbe pertanto essere differita.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, è aggiunta la seguente nuova voce:

«69. Metanolo N. CAS 67-56-1 N. CE 200-659-6	Non è ammessa l'immissione sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 9 maggio 2018 in liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza, in una concentrazione pari o superiore allo 0,6 % in peso.»
--	--

18CE1200



DECISIONE (UE) 2018/590 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2018

relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base la sig.ra Birgit J. HONÉ (*Staatssekretärin für Europa und Regionale Landesentwicklung, Niedersächsische Staatskanzlei*) è stata proposta.
- (3) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Fritz JAECKEL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quale membro:

— sig.ra Birgit J. HONÉ, *Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung (Niedersachsen)* (*modifica del mandato*)

e

b) quale supplente:

— sig. Clemens LAMMERSKITTEN, *Mitglied des Niedersächsischen Landtags*.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 aprile 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

R. PORODZANOV

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



DECISIONE (UE) 2018/591 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2018

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 4 marzo 2016, con decisione (UE) 2016/333 del Consiglio ⁽⁴⁾, la sig.ra Dagmar MÜHLENFIELD è stata sostituita dal sig. Joachim WOLBERGS in qualità di membro.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Joachim WOLBERGS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— Dr. Peter KURZ, *Oberbürgermeister der Stadt Mannheim*.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 aprile 2018

Per il Consiglio
Il presidente


R. PORODZANOV

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2016/333 del Consiglio, del 4 marzo 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania (GU L 62 del 9.3.2016, pag. 16).



DECISIONE (UE) 2018/592 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2018

relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il Lussemburgo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 23 e 24,

visti gli elenchi dei candidati presentati al Consiglio dal governo del Lussemburgo,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 20 settembre 2016 ⁽²⁾, il Consiglio ha nominato i membri e i supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il periodo dal 25 settembre 2016 al 24 settembre 2018.
- (2) Il governo lussemburghese ha presentato le candidature per vari seggi resisi vacanti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri e supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il periodo che si conclude il 24 settembre 2018:

I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Paese	Membri	Supplenti
Lussemburgo	sig. Tom GOEDERS sig. Laurent PEUSCH	sig. Jonathan PEREIRA NEVES

II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI


Paese	Membri	Supplenti
Lussemburgo	sig. Carlos PEREIRA sig. Paul DE ARAUJO	sig. Eduardo DIAS

III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paese	Membri	Supplenti
Lussemburgo	sig.ra Patricia HEMMEN sig. François ENGELS	sig.ra Héloïse ANTOINE

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione del Consiglio, del 20 settembre 2016, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori (GU C 348 del 23.9.2016, pag. 3).



Articolo 2

Il Consiglio procederà in una data successiva alla nomina dei membri e dei supplenti non ancora designati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 aprile 2018

Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV

18CE1203



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/593 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2018

che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 27 settembre 2017, l'Italia ha chiesto di essere autorizzata a a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE e a introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, fatta eccezione per i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della suddetta direttiva, e di convogliare le fatture nel «Sistema di Interscambio» («SdI»), gestito dall'Agenzia italiana delle Entrate.
- (2) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettere del 3 e del 6 novembre 2017, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Italia. Con lettera del 7 novembre 2017 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) L'Italia sostiene che il ricorso alla fatturazione elettronica obbligatoria, in base alla quale le fatture sono presentate attraverso lo SdI, consentirebbe all'amministrazione tributaria italiana di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori. Le autorità tributarie potrebbero quindi effettuare controlli tempestivi e automatici in merito alla coerenza degli importi IVA dichiarati e versati.
- (4) L'Italia ritiene che l'introduzione di un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica risulterebbe di aiuto nella lotta alla frode e all'evasione, imprimerebbe un impulso alla digitalizzazione, e semplificherebbe la riscossione delle imposte.
- (5) L'Italia sostiene che il lavoro preparatorio per l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è già stato compiuto sulla base dell'uso facoltativo del sistema SdI esistente, garantendo una transizione agevole verso la fatturazione elettronica, limitando nel contempo l'incidenza della misura speciale sui soggetti passivi.
- (6) Data l'estensione dell'ambito di applicazione e la novità della misura speciale, è importante valutare l'impatto della misura speciale sulla lotta alla frode e all'evasione dell'IVA nonché sui soggetti passivi. Pertanto, qualora ritenesse necessaria la proroga della misura speciale, congiuntamente alla domanda di proroga l'Italia dovrebbe presentare alla Commissione una relazione che comprenda la valutazione della misura speciale con riguardo alla sua efficacia ai fini della lotta alla frode e all'evasione dell'IVA nonché della semplificazione della riscossione dell'imposta.
- (7) Tale misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto del consumatore di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intracomunitarie.
- (8) La misura speciale richiesta dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da consentire di valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace alla luce dei suoi obiettivi.
- (9) La misura speciale è quindi proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto è limitata nel tempo e nell'applicazione, dato che non si applica ai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE. La misura speciale non comporta inoltre il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.
- (10) La deroga non inciderà sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

(1) GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della predetta direttiva.

Articolo 2

In deroga all'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all'accordo del destinatario, eccetto il caso in cui tali fatture siano emesse da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 3

L'Italia notifica alla Commissione le misure nazionali di esecuzione delle deroghe di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 4

La presente decisione si applica dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021.

Qualora ritenesse necessaria la proroga delle deroghe di cui agli articoli 1 e 2, congiuntamente alla domanda di proroga l'Italia presenta alla Commissione una relazione che valuta la misura in cui le misure nazionali di cui all'articolo 3 sono risultate efficaci ai fini della lotta alla frode e all'evasione dell'IVA e della semplificazione della riscossione delle imposte. Tale relazione valuta altresì l'incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri e costi amministrativi facenti capo a essi.


Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 aprile 2018

Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV

18CE1204



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/594 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2018

relativa all'identificazione dell'1,2-anidride dell'acido benzen-1,2,4-tricarbossilico (anidride trimellitica) (TMA) come sostanza estremamente preoccupante conformemente all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2018) 2112]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 59, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, l'8 agosto 2016 i Paesi Bassi hanno trasmesso all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») un fascicolo preparato conformemente all'allegato XV di detto regolamento («il fascicolo conforme all'allegato XV») per l'identificazione dell'1,2-anidride dell'acido benzen-1,2,4-tricarbossilico (anidride trimellitica) (TMA) (n. CE: 209-008-0, n. CAS: 552-30-7) come sostanza estremamente preoccupante poiché risponde al criterio di cui all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006. Secondo il fascicolo conforme all'allegato XV è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana a causa delle proprietà sensibilizzanti delle vie respiratorie della TMA, che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui all'articolo 57, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (2) Il 15 dicembre 2016 il comitato degli Stati membri dell'Agenzia ha adottato il suo parere⁽²⁾ sul fascicolo conforme all'allegato XV. Sebbene la maggioranza dei membri del suddetto comitato ritenesse che la TMA soddisfacesse le condizioni per l'identificazione come sostanza estremamente preoccupante conformemente all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, il comitato non è giunto a un accordo unanime. Tre membri si sono astenuti. Tre membri hanno ritenuto che non vi fossero prove scientifiche sufficienti della probabilità che la TMA avesse effetti gravi per la salute umana che dessero adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui all'articolo 57, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tali tre membri hanno espresso dubbi riguardo al tipo, alla gravità, all'irreversibilità e alla latenza degli effetti per la salute della TMA, alle preoccupazioni di ordine sociale in relazione ai suoi effetti e all'impossibilità di determinare un livello sicuro d'esposizione alla TMA.
- (3) Il 17 gennaio 2017, a norma dell'articolo 59, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006, l'Agenzia ha trasmesso il parere del comitato alla Commissione perché prendesse una decisione in merito all'identificazione della TMA sulla base dell'articolo 57, lettera f), di detto regolamento.
- (4) In linea con il parere della maggioranza del comitato, la Commissione osserva che i dati presentati e discussi nel fascicolo conforme all'allegato XV indicano che, in caso di esposizione prolungata e in mancanza di interventi, la TMA provoca danni gravi e permanenti alla funzionalità polmonare. I casi di effetti nocivi segnalati variano da rinoconiuntivite e asma occupazionali a malattie gravi quali sindrome «pneumopatia con anemia» da anidride trimellitica, laringite allergica e alveolite allergica. Alcuni degli effetti sono risultati talmente gravi da costringere i soggetti colpiti ad abbandonare il lavoro. Gli effetti più gravi possono richiedere cure mediche prolungate.
- (5) La Commissione osserva che, sebbene alcuni effetti della TMA siano reversibili una volta cessata l'esposizione, la prima fase di sensibilizzazione (induzione) è irreversibile. Dai dati disponibili sugli esseri umani non è inoltre possibile determinare un livello di concentrazione di TMA al di sotto del quale non si verifichi la

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ <http://echa.europa.eu/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee>.



sensibilizzazione. Sembra inoltre che gli effetti gravi si manifestino dopo un certo periodo di latenza. La possibilità che gli effetti irreversibili abbiano luogo prima che venga identificato un problema di salute è stata riconosciuta nell'identificazione di altre sostanze ⁽¹⁾ estremamente preoccupanti conformemente all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 a causa delle loro proprietà sensibilizzanti delle vie respiratorie, e confermata dalla giurisprudenza europea ⁽²⁾.

- (6) La Commissione osserva che i lavoratori che sono stati sensibilizzati possono solo essere riassegnati ad attività che non comportano alcuna esposizione alla TMA al fine di evitare il ripetersi dei gravi effetti nocivi, il che desta preoccupazioni di ordine sociale e incide sulla qualità della vita dei lavoratori sensibilizzati.
- (7) In linea con il parere della maggioranza del comitato, la Commissione ritiene quindi che la TMA dia adito a un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle sostanze di cui all'articolo 57, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 1907/2006, e che di conseguenza la TMA dovrebbe essere identificata come sostanza estremamente preoccupante conformemente all'articolo 57, lettera f), di detto regolamento a causa delle sue proprietà sensibilizzanti delle vie respiratorie.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'1,2-anidride dell'acido benzeno-1,2,4-tricarbossilico (anidride trimellitica) (TMA) (n. CE: 209-008-0, n. CAS: 552-30-7) è identificata come sostanza estremamente preoccupante conformemente all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 a causa delle sue proprietà sensibilizzanti delle vie respiratorie.

2. La sostanza di cui al paragrafo 1 è inclusa nell'elenco di sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e reca, come «Motivo dell'inclusione», la seguente indicazione: «Proprietà sensibilizzanti delle vie respiratorie [articolo 57, lettera f)] – salute umana».

Articolo 2

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2018


Per la Commissione
Elżbieta BIENKOWSKA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Agreement of the Member States Committee on the identification of Diazene-1,2-dicarboxamide [C,C-azodi(formamide)] as a substance of very high concern, <https://echa.europa.eu/documents/10162/5b3971ca-7683-414b-b7df-085744c5b327>.

Agreement of the Member States Committee on the identification of Hexahydromethylphthalic anhydride, Hexahydro-4-methylphthalic anhydride, Hexahydro-1-methylphthalic anhydride, Hexahydro-3-methylphthalic anhydride as substances of very high concern, <https://echa.europa.eu/documents/10162/ab858db8-5467-429c-a94d-2e563f523d01>.

Agreement of the Member States Committee on the identification of cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride as substances of very high concern, <https://echa.europa.eu/documents/10162/8a707077-bf1c-462d-bf25-dd58ffa14cf8>.

⁽²⁾ Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2015, *Polymt e Sitre/ECHA*, T-134/13, ECLI:EU:T:2015:254 e sentenza del Tribunale del 30 aprile 2015, *Hitachi Chemical Europe e altri/ECHA*, T-135/13, ECLI:EU:T:2015:253.



DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 94/17/COL

del 31 maggio 2017

che chiude il procedimento di indagine formale sulla deroga per i servizi ambulanti nel quadro del regime di differenziazione degli oneri di sicurezza sociale 2014–2020 (Norvegia) [2018/595]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («l'Autorità»),

VISTO:

l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 61 e 62,

il protocollo 26 dell'accordo SEE,

l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte»), in particolare l'articolo 24,

il protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte («il protocollo 3»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, della parte II,

considerando quanto segue:

I. FATTI

1. Procedimento

- (1) Con lettera del 13 marzo 2014 ⁽¹⁾, le autorità norvegesi hanno notificato il regime di differenziazione degli oneri di sicurezza sociale 2014-2020 ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3. Sulla base di tale notifica e delle informazioni presentate successivamente ⁽²⁾, l'Autorità ha approvato il regime di aiuti notificato con decisione n. 225/14/COL del 18 giugno 2014.
- (2) Con sentenza del 23 settembre 2015 nella causa *Kimek Offshore AS/ESA* ⁽³⁾, la Corte EFTA ha annullato in parte la decisione dell'Autorità.
- (3) Con lettera del 15 ottobre 2015 ⁽⁴⁾, l'Autorità ha chiesto informazioni alle autorità norvegesi. Con lettera del 6 novembre 2015 ⁽⁵⁾, le autorità norvegesi hanno risposto alla richiesta di informazioni.
- (4) Con decisione n. 489/15/COL del 9 dicembre 2015, l'Autorità ha avviato il procedimento di indagine formale. Con lettera del 13 gennaio 2016 ⁽⁶⁾, le autorità norvegesi hanno risposto alla decisione dell'Autorità.

⁽¹⁾ Documenti n. 702438-702440, 702442 e 702443.


⁽²⁾ Cfr. il punto 2 della decisione n. 225/14/COL (GU C 344 del 2.10.2014, pag. 14 e il supplemento SEE n. 55 del 2.10.2014, pag. 4).

⁽³⁾ Causa E-23/14 *Kimek Offshore AS/Autorità di vigilanza EFTA*, Corte EFTA, relazione n. 412 [2015].

⁽⁴⁾ Documento n. 776348.

⁽⁵⁾ Documenti n. 779603 e 779604.

⁽⁶⁾ Documento n. 787605.



- (5) Il 30 giugno 2016 la decisione di avviare il procedimento di indagine formale è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nel relativo supplemento SEE ⁽¹⁾. L'Autorità ha ricevuto osservazioni da due interessati, la Kimek Offshore AS [lettera del 12 maggio 2016 ⁽²⁾] e la NHO Finnmark [lettera del 4 luglio 2016 ⁽³⁾], entro il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni, ossia il 30 luglio 2016. Con lettera del 2 agosto 2016 ⁽⁴⁾, l'Autorità ha inoltrato le osservazioni alle autorità norvegesi, alle quali è stata data l'opportunità di rispondere. Con lettera del 5 settembre 2016 ⁽⁵⁾, le autorità norvegesi hanno risposto.

2. Ambito di applicazione dell'indagine formale

- (6) Con la sua sentenza, la Corte EFTA ha in parte annullato la decisione dell'Autorità che approvava il regime di differenziazione regionale degli oneri di sicurezza sociale 2014-2020. Il regime di aiuti nella sua globalità non è stato sottoposto a un nuovo controllo da parte dell'Autorità nel corso dell'indagine formale. L'indagine è stata limitata alla parte del regime (una deroga per i servizi ambulatori) per la quale l'approvazione dell'Autorità è stata annullata.
- (7) Tuttavia, poiché la deroga per i servizi ambulatori è un'eccezione alle norme stabilite dal regime di differenziazione degli oneri di sicurezza sociale, l'Autorità ritiene utile, a fini di completezza, presentare una panoramica degli obiettivi e della base giuridica del regime di aiuti in quanto tale, prima di illustrare le regole relative alla registrazione delle imprese in Norvegia e la deroga stessa per i servizi ambulatori.

3. Panoramica del regime

3.1. Obiettivi

- (8) L'obiettivo del regime di differenziazione degli oneri di sicurezza sociale è ridurre o prevenire lo spopolamento delle regioni meno popolate in Norvegia, stimolando l'occupazione. A tal fine, il regime di aiuti al funzionamento riduce il costo del lavoro riducendo le aliquote dei contributi previdenziali in determinate aree geografiche. In linea di massima, le intensità di aiuto variano in funzione della zona geografica in cui l'unità aziendale è registrata. Le regole sulla registrazione sono illustrate più avanti in maggior dettaglio.

3.2. Base giuridica nazionale

- (9) La base giuridica nazionale del regime è la sezione 23-2 della legge sulle assicurazioni sociali ⁽⁶⁾. Questa disposizione sancisce l'obbligo generale per il datore di lavoro di provvedere al pagamento degli oneri di sicurezza sociale calcolati in base al reddito lordo corrisposto al dipendente. Ai sensi del paragrafo 12 della suddetta sezione, il Parlamento norvegese può adottare aliquote differenziate su base regionale nonché disposizioni specifiche per le imprese operanti in taluni settori. Pertanto, la base giuridica del regime è costituita dalla legge sulle assicurazioni sociali, nonché dalle decisioni annuali del Parlamento norvegese ⁽⁷⁾.

3.3. Regole sulla registrazione

- (10) L'ammissibilità agli aiuti nell'ambito del regime dipende dal fatto che un'impresa sia registrata o meno nella zona ammissibile. La regola principale del regime è che le intensità di aiuto variano in funzione della zona geografica in cui l'azienda è registrata.
- (11) Il diritto norvegese prevede che le imprese registrino le sottunità per ogni singola attività commerciale svolta ⁽⁸⁾. Se un'impresa svolge diversi tipi di attività commerciale, occorre registrare le singole sottunità. Inoltre, bisogna registrare unità separate se le attività sono svolte in diverse aree geografiche.
- (12) Secondo le autorità norvegesi il criterio della «singola attività commerciale» è soddisfatto quando almeno un dipendente lavora per l'unità madre in una zona distinta e l'impresa può essere visitata in questo luogo.

⁽¹⁾ GU C 263 del 30.6.2016, pag. 21 e supplemento SEE n. 36 del 30.6.2016, pag. 3.

⁽²⁾ Documento n. 804442.

⁽³⁾ Documento n. 811491.

⁽⁴⁾ Documento n. 813803.

⁽⁵⁾ Documento n. 816653.

⁽⁶⁾ LOV-1997-02-28-19.

⁽⁷⁾ Per ulteriori dettagli sul regime di aiuti si rimanda alla decisione dell'Autorità n. 225/14/COL.

⁽⁸⁾ Legge sul coordinamento del registro delle entità giuridiche (LOV-1994-06-03-15).



Ogni sottounità costituisce la propria base di calcolo dell'onere di sicurezza sociale differenziato, a seconda del luogo in cui è registrata. Ne consegue che un'impresa registrata al di fuori della zona ammissibile agli aiuti, nell'ambito del regime, sarà ammissibile agli aiuti se e nella misura in cui le sue attività economiche vengono svolte in una sottounità situata all'interno della zona ammissibile.

3.4. I servizi ambulanti: la misura oggetto della decisione

- (13) In deroga alla regola principale sulla registrazione, il regime si applica anche alle imprese registrate al di fuori della zona ammissibile che impiegano lavoratori per lavorare in questa zona o se questi sono impiegati in attività «mobili» all'interno della stessa. Ai fini della presente decisione, le attività svolte in tali situazioni sono definite «servizi ambulanti». Questa è la deroga oggetto della presente decisione. Ai fini della presente decisione, la norma viene definita come la «deroga». La base giuridica nazionale della deroga è la sezione 1(4) della decisione n. 1482 del Parlamento norvegese, del 5 dicembre 2013, *sulla determinazione delle aliquote fiscali ecc. nel quadro della legge sulle assicurazioni sociali per il 2014*.
- (14) La deroga si applica solo quando il lavoratore trascorre la metà o più dei suoi giorni lavorativi nella zona ammissibile. Inoltre, l'aliquota ridotta è applicabile soltanto per la parte del lavoro effettuata in tale zona. Come regola di base, il periodo per la registrazione fiscale è un mese di calendario. Gli oneri di sicurezza sociale vengono calcolati sulla base dell'aliquota applicabile nella zona in cui il datore di lavoro si ritiene svolga l'attività commerciale.
- (15) Ciò significa che, ad esempio, se un impiegato di un'entità registrata a Oslo (Oslo è nella Zona 1, una zona non ammissibile, dove l'aliquota è quella standard del 14,1 %) svolge il 60 % del suo lavoro per un mese di calendario a Vardø (che si trova nella Zona 5, dove l'aliquota applicabile è dello 0 %) e il resto ad Oslo, l'impresa potrà applicare l'aliquota zero sulla retribuzione dovuta per il lavoro svolto a Vardø, ma non per il lavoro svolto ad Oslo.

4. Sentenza della Corte EFTA

- (16) La Corte EFTA ha annullato la decisione dell'Autorità n. 225/14/COL nella misura in cui ha chiuso l'indagine preliminare sulla misura di aiuto di cui alla sezione 1(4) della decisione n. 1482 del Parlamento norvegese, del 5 dicembre 2013, *sulla determinazione delle aliquote fiscali ecc. nel quadro della legge sulle assicurazioni sociali per il 2014*.
- (17) La Corte EFTA ha concluso ⁽¹⁾ che l'Autorità non aveva valutato le circostanze e le relative conseguenze riguardo alla compatibilità della norma di cui alla sezione 1(4) con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3 SEE, soprattutto per quanto riguarda l'impatto della deroga sulla concorrenza e gli scambi, e la sua compatibilità con il punto 16 degli orientamenti dell'Autorità in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 («gli orientamenti») ⁽²⁾. Secondo la Corte, tale specifica valutazione era fondamentale per la valutazione, da parte dell'Autorità, del regime notificato.
- (18) La sezione 1(4) è redatta in modo tale da rispecchiare la deroga (oggetto della presente decisione) con una corrispondente misura antielusione atta a impedire che le imprese richiedano aiuti nell'ambito del regime ricorrendo all'espedito di registrare la loro impresa nella zona in cui si applica un'aliquota dei contributi previdenziali più bassa per poi svolgere attività ambulanti o impiegare lavoratori in una zona in cui è applicabile un'aliquota più alta. La misura antielusione non è oggetto del presente procedimento ⁽³⁾.

5. Osservazioni delle autorità norvegesi in merito alla decisione n. 489/15/COL


- (19) In risposta all'avvio dell'indagine formale da parte dell'Autorità ⁽⁴⁾, le autorità norvegesi hanno chiarito il loro parere sostenendo che l'aliquota applicabile nell'ambito del regime degli oneri di sicurezza sociale si è basata, da prima del 2007, sul luogo in cui il datore di lavoro si riteneva svolgesse la sua attività commerciale. Tale regola si basa sulla premessa fondamentale secondo cui, solo le imprese che svolgono attività economiche nella zona ammissibile dovrebbero ricevere aiuti e solo nella misura in cui esse offrono servizi economici nella zona. La registrazione non è la questione determinante.

⁽¹⁾ Causa E-23/14 *Kimek Offshore AS/Autorità di vigilanza EFTA*, Corte EFTA, relazione n. 412 [2015], punto 116.

⁽²⁾ GUL 166 del 5.6.2014, pag. 44 e supplemento SEE n. 33 del 5.6.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Cfr. ordinanza della Corte EFTA del 23.11.2015 nella causa E-23/14 *INT Kimek Offshore AS/Autorità di vigilanza EFTA*, Corte EFTA, relazione n. 666 [2015].

⁽⁴⁾ Le osservazioni presentate in precedenza dalle autorità norvegesi sono sintetizzate nella decisione di avviare l'indagine formale, decisione n. 489/15/COL, punti 15-21.



- (20) L'aiuto concesso sulla base del regime di differenziazione degli oneri di sicurezza sociale ammonta a circa 6,85 miliardi di NOK l'anno ⁽¹⁾. Sulla base dei dati raccolti nei primi otto mesi del 2015 le autorità norvegesi hanno presentato gli effetti stimati della deroga nelle diverse zone per tutto il 2015. Per una descrizione delle zone 1, 2, 3, 4 e 4a, cfr. la decisione n. 225/14/COL, punto 25. La Zona 1 comprende le regioni centrali della Norvegia e tutti i territori al di fuori del paese. Le attività svolte nella zona 1 non sono ammissibili agli aiuti nell'ambito del regime. Neanche le attività svolte nella zona 1a sono ammissibili agli aiuti nell'ambito del regime. Tuttavia, nella zona 1a, le autorità norvegesi hanno istituito un sistema che prevede un'aliquota ridotta dei contributi previdenziali. Tale riduzione viene concessa come aiuto de minimis. Le misure che soddisfano le condizioni del regolamento de minimis ⁽²⁾ non costituiscono un aiuto ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE.

Tabella


La tabella mostra una stima degli aiuti concessi nel 2015 alle imprese registrate nelle zone previste dal regime di aiuti, grazie all'applicazione della deroga

Zona	Milioni di NOK
1	240
1a	38
2	9
3	1
4	1
4a	10
Totale	300

- (21) Le autorità norvegesi hanno spiegato che le cifre possono variare sensibilmente a seconda della natura dei servizi ambulanti. I grandi progetti di costruzione fanno generalmente affidamento ai servizi ambulanti e quindi determinano un maggior ricorso ad attività ambulanti. Inoltre, le imprese che svolgono attività sostanziali nelle zone ammissibili possono riorganizzare le loro attività istituendo sottounità nella zona pertinente. Ciò influenzerà anche l'effetto stimato della deroga. Infine, le autorità norvegesi evidenziano che la crescita delle attività nell'industria edilizia ha effetti positivi indiretti sull'occupazione in altri settori nelle zone ammissibili.
- (22) La deroga consente alle imprese delle zone ammissibili di accedere alla manodopera a un costo inferiore. Senza tale deroga le imprese della zona ammissibile avrebbero maggiori difficoltà a reperire manodopera specializzata. Inoltre, l'impiego di manodopera specializzata mediante i servizi ambulanti può contribuire ad accrescere le conoscenze e le competenze delle imprese locali. Queste conoscenze e competenze possono rimanere in azienda anche quando il lavoratore ambulante lascia l'impresa, il che produce un effetto durevole sulla forza lavoro e sulle imprese locali.
- (23) La deroga mette sullo stesso piano tutti gli operatori economici attivi nella zona ammissibile. Le imprese locali possono trarre benefici dalla concorrenza in termini di prezzi più bassi per i servizi ambulanti.
- (24) I dipendenti che dimorano temporaneamente nelle zone ammissibili contribuiranno all'economia locale attraverso l'acquisto di beni e servizi. Quando i servizi ambulanti sono legati a un progetto temporaneo ciò si manifesta come effetto temporaneo. Quando il ricorso ai servizi ambulanti in una regione è prolungato, l'effetto è di lunga durata.

⁽¹⁾ Cfr. la decisione n. 225/14/COL, punto 49.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1), incorporato nell'accordo SEE nell'allegato XV, punto 1ea.



- (25) Le imprese registrate nelle zone centrali che forniscono servizi ambulanti nelle zone ammissibili possono assumere personale su base locale. Pur essendo di natura temporanea, questi posti di lavoro contribuiranno ad accrescere i redditi salariali nelle regioni ammissibili, con effetti positivi sull'attività economica. Le autorità norvegesi affermano che la deroga riduce i costi della manodopera e conferisce alla manodopera un vantaggio rispetto al capitale, ove essi siano sostituibili. Ciò contribuisce a far crescere l'occupazione.


6. Osservazioni degli interessati

6.1. Kimek Offshore AS

- (26) La Kimek Offshore AS (la «Kimek») è una società di servizi che opera nel settore petrolifero e del gas e fa parte del Kimek Group. La Kimek ha sede a Kirkenes, nella contea di Finnmark, una regione in cui vige un'aliquota zero per il contributo di previdenza sociale.
- (27) Oltre a commentare la decisione di avvio dell'indagine formale dell'Autorità, la Kimek ha commentato le osservazioni delle autorità norvegesi sopra esposte.
- (28) La Kimek ritiene che le autorità norvegesi non abbiano in gran parte documentato gli aspetti seguenti: che la deroga contribuisce a un obiettivo ben definito d'interesse comune, che è necessario l'intervento statale, che la deroga è appropriata, che ha un effetto di incentivazione, che è proporzionata e che sono evitati indebiti effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati del SEE.
- (29) I concorrenti della Kimek sono in gran parte situati al di fuori delle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. La Kimek disapprova la deroga perché consente alle imprese situate al di fuori delle zone ammissibili di beneficiare del regime di aiuti quando svolgono attività nelle zone ammissibili. La Kimek afferma che quelle imprese non presentano le stesse difficoltà delle imprese situate nelle zone ammissibili. Ritiene inoltre che la deroga non sia adatta a contrastare lo spopolamento e a rafforzare i modelli di insediamento nelle zone ammissibili. Al contrario, essa danneggia le imprese situate nelle zone ammissibili.
- (30) La Kimek non condivide il parere delle autorità norvegesi, secondo il quale la deroga consentirebbe alle imprese locali di accedere, a un costo inferiore, a una manodopera specializzata che diversamente non sarebbe disponibile. La Kimek sostiene che tale tesi non sia stata né dimostrata né documentata dalle autorità norvegesi.
- (31) Ritiene inoltre vi sia il rischio che la deroga porti a una «fuga di cervelli» dalle aree ammissibili, perché le persone non riusciranno a trovare un impiego a livello locale.
- (32) Secondo la Kimek le autorità norvegesi non hanno documentato che le imprese non registrate localmente impiegano lavoratori dimoranti nella zona ammissibile.
- (33) Inoltre, la Kimek ritiene che i lavoratori ambulanti offshore non contribuiscano in alcun modo sostanziale all'economia locale. Essi vivono sulla piattaforma di trivellazione e qui trascorrono la maggior parte del tempo libero e consumano tutti i loro pasti.
- (34) Quanto alla tesi avanzata dalle autorità norvegesi, secondo la quale le conoscenze e le competenze dei lavoratori ambulanti resteranno all'interno delle imprese locali, la Kimek non vede come questo possa contribuire a ridurre o a prevenire lo spopolamento.
- (35) Secondo la Kimek le autorità norvegesi non hanno documentato in che modo la deroga possa far crescere la concorrenza. A tale proposito, la Kimek cita una peculiarità del diritto del lavoro norvegese, che consente alle imprese di concedere turni di 12 ore ai propri lavoratori ambulanti, mentre le imprese locali sono soggette a un limite di 8 ore lavorative. Questo rappresenta un notevole svantaggio per le imprese locali.

6.2. NHO Finnmark

- (36) La NHO Finnmark è la sede regionale della Confederazione nazionale delle imprese norvegesi. Essa condivide le osservazioni della Kimek esposte sopra.




- (37) La NHO Finnmark sostiene che gli aiuti a finalità regionale dovrebbero essere concessi soltanto alle imprese situate nelle zone ammissibili a tali aiuti. Le imprese registrate al di fuori delle zone ammissibili non presentano gli stessi problemi delle imprese situate nelle zone ammissibili. La deroga non è adatta a contrastare lo spopolamento e a rafforzare i modelli di insediamento. Al contrario, secondo la NHO Finnmark, essa danneggerebbe le imprese situate nelle zone ammissibili.
- (38) La NHO Finnmark, come la Kimek, sottolinea che il diritto del lavoro norvegese conferisce un vantaggio particolare alle imprese non registrate nella zona ammissibile. Essa ritiene inoltre che i lavoratori ambulanti non contribuiscano all'economia locale allo stesso modo dei lavoratori residenti nella zona.

7. Commenti delle autorità norvegesi in merito alle osservazioni degli interessati

- (39) In risposta alle osservazioni degli interessati, le autorità norvegesi precisano che l'oggetto dell'indagine formale è la deroga, non il regime di aiuti in quanto tale. Le autorità norvegesi spiegano che la deroga è l'espressione del principio generale, secondo il quale l'aiuto a finalità regionale dovrebbe essere concesso alle attività economiche effettivamente svolte nelle aree geografiche coperte dal regime.
- (40) Le autorità norvegesi sottolineano che né l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, né gli orientamenti richiedono ai beneficiari degli aiuti a finalità regionale di essere registrati nella zona ammissibile a tali aiuti. Le autorità norvegesi concordano con la Kimek sul fatto che i problemi delle imprese formalmente registrate nelle zone ammissibili non possono essere identici ai problemi delle società registrate formalmente al di fuori della zona ammissibile, che tuttavia forniscono servizi ambulanti in tale zona. Le autorità norvegesi non condividono tuttavia la tesi della Kimek, la quale sostiene che le imprese registrate al di fuori della zona ammissibile non devono far fronte agli stessi problemi quando lavorano nella zona ammissibile. Le società devono far fronte alle stesse condizioni climatiche, alla stessa distanza dai subcontraenti. Inoltre, le imprese che inviano lavoratori ambulanti devono accollarsi costi aggiuntivi di trasporto e di alloggio del personale. Le autorità norvegesi precisano che le argomentazioni della Kimek si basano sul settore del petrolio, ovvero sul settore economico in cui opera la società. Esse sostengono che la valutazione di compatibilità degli aiuti debba essere effettuata a un livello più generale, tenendo conto degli svantaggi specifici o permanenti riscontrati dalle imprese all'interno di tutti i settori pertinenti.
- (41) Le autorità norvegesi suffragano le loro dichiarazioni, riguardo alla difficoltà delle imprese di reclutare manodopera specializzata nelle tre contee più a nord, con una relazione della NAV Finnmark⁽¹⁾, l'amministrazione norvegese per l'impiego e la sicurezza sociale della contea di Finnmark. Nelle contee di Nordland e di Troms il 14 % delle imprese oggetto della relazione hanno avuto difficoltà a trovare personale a causa dell'assenza di lavoratori qualificati. Nella contea di Finnmark tale cifra si attestava all'11 %.
- (42) Le autorità norvegesi sottolineano che le imprese registrate nell'area ammissibile possono applicare l'aliquota più bassa dei contributi previdenziali su tutti i loro costi di personale (a meno che non forniscano servizi ambulanti al di fuori della zona ammissibile), mentre le imprese registrate in un'altra zona, fornitrici di servizi ambulanti, possono applicare l'aliquota ridotta soltanto se il lavoratore trascorre la metà o più dei suoi giorni lavorativi nella zona ammissibile, e in tal caso solo sul salario pagato per il lavoro effettivamente svolto in tale zona.
- (43) Quale prova degli effetti indiretti dell'aiuto a finalità regionale, le autorità norvegesi hanno citato due studi sugli effetti delle attività petrolifere nel nord della Norvegia⁽²⁾. Secondo il primo studio relativo al progetto petrolifero di Snøhvit, nella contea di Finnmark, l'effetto diretto sull'occupazione sarebbe stato di 230 uomini/anno, mentre quello indiretto di altri 170 uomini/anno. Le autorità norvegesi precisano che questi sono gli effetti del progetto in quanto tale, non un risultato diretto di una misura specifica. Il secondo studio mostra che l'effetto indiretto principale, generato dal settore petrolifero, si riscontra nel settore denominato «servizi privati», che include le attività professionali, scientifiche e tecniche, la fornitura di personale, il noleggio di macchinari ed attrezzature per il trasporto, i servizi legali e contabili, le attività di architettura, i servizi alberghieri e di ristorazione, le fognature e lo smaltimento dei rifiuti.

(1) NAV Finnmark *Bedriftsundersøkelse 2016, Notat 1 2016*, disponibile qui: <https://www.nav.no/no/Lokalt/Finnmark/Statistikk+og+presse/bedriftsunders%C3%B8kelse-378352>.

(2) *Snøhvit og andre eventyr* dell'NHO, disponibile qui: http://www.aksjonsprogrammet.no/vedlegg/Snohvit_12des.pdf e *Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi* di Statistics Norway, disponibile qui: https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/_attachment/218398?_ts=14b82bba2f0.



- (44) Le autorità norvegesi mettono in dubbio la pertinenza del diritto del lavoro norvegese per la valutazione della deroga. In ogni caso, esse precisano che la base giuridica per la deviazione dal limite di 8 ore lavorative, cui ha fatto riferimento il denunciante, è applicabile a qualunque impresa, indipendentemente dall'area geografica del lavoratore e del datore di lavoro, ma subordinatamente a un accordo tariffario.

II. VALUTAZIONE

1. Esistenza di un aiuto di Stato

- (45) L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE stipula quanto segue: «Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (46) Ciò significa che una misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, se le condizioni seguenti sono cumulativamente soddisfatte: la misura i) viene concessa dallo Stato o mediante risorse statali; ii) conferisce un vantaggio economico selettivo al beneficiario; iii) è atta ad incidere sugli scambi tra le parti contraenti e a falsare la concorrenza.
- (47) Nella decisione n. 225/14/COL l'Autorità ha concluso che il regime di differenziazione degli oneri di sicurezza sociale 2014-2020 costituisce un regime di aiuti. L'Autorità fa riferimento alla sua argomentazione ai punti 68-74 di quella decisione. La deroga per i servizi ambulatori fa parte delle disposizioni che prevedono quel regime di aiuti. Essa amplia il campo di applicazione del regime nel senso che estende la cerchia dei potenziali beneficiari alle imprese non registrate nelle zone ammissibili. Come per l'altro aiuto concesso nel quadro del regime, l'estensione del regime alle imprese registrate al di fuori delle zone ammissibili determina il conferimento di vantaggi selettivi alle imprese mediante risorse statali. Questi vantaggi sono atti ad incidere sugli scambi e a falsare la concorrenza.

2. Requisiti procedurali

- (48) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3: «All'Autorità di vigilanza EFTA sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti [...]. Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».
- (49) Le autorità norvegesi hanno dato esecuzione alla deroga a partire dal 1° luglio 2014, dopo che essa è stata approvata dall'Autorità con decisione n. 225/14/COL. Con l'annullamento dell'approvazione della deroga da parte della Corte EFTA, l'aiuto è diventato illegale. Le autorità norvegesi hanno sospeso la deroga in esame a partire dal 1° gennaio 2016 in attesa del risultato finale del procedimento di indagine formale.

3. Compatibilità dell'aiuto

- (50) L'Autorità deve valutare se la deroga sia compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE sulla base dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), di tale accordo, in linea con gli orientamenti.
- (51) La deroga per i servizi ambulatori autorizza le imprese non registrate nell'area ammissibile di beneficiare della riduzione degli oneri di sicurezza sociale quando, e nella misura in cui, esse svolgono attività economiche nell'area registrata. Né l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, né gli orientamenti [e neppure le norme sugli aiuti a finalità regionale del RGEC ⁽¹⁾] chiedono ai beneficiari degli aiuti a finalità regionale di essere registrati nelle aree assistite.

(¹) Il regolamento generale di esenzione per categoria («RGEC»). Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), incorporato nell'accordo SEE nell'allegato XV, punto 1 j. Le modifiche alle norme sugli aiuti a finalità regionale, approvate in linea di principio dalla Commissione europea il 17.5.2017, non modificano questo requisito. L'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), del regolamento modificativo autorizza gli aiuti a finalità regionale al funzionamento se «i beneficiari svolgono la loro attività economica» in zone a bassissima densità demografica. Il regolamento modificativo è consultabile al seguente indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1084>.



- (52) Gli aiuti a finalità regionale possono contribuire allo sviluppo economico nelle zone svantaggiate solo se sono tesi a stimolare investimenti o attività economiche supplementari in quelle zone ⁽¹⁾. Gli orientamenti autorizzano sia gli aiuti a finalità regionale agli investimenti che gli aiuti a finalità regionale al funzionamento. Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti dovrebbero condurre a investimenti nelle zone previste dalla carta degli aiuti a finalità regionale della Norvegia, approvata dall'Autorità ⁽²⁾. La lente attraverso cui si esaminano gli aiuti a finalità regionale al funzionamento focalizza invece l'attenzione su un aspetto leggermente diverso. Gli aiuti a finalità regionale al funzionamento possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, soltanto se sono tesi ad affrontare svantaggi specifici o permanenti riscontrati dalle entità che svolgono attività economiche nelle regioni svantaggiate ⁽³⁾. In tale contesto, il punto 16 degli orientamenti sancisce che: «Gli aiuti al funzionamento possono essere considerati compatibili se sono destinati [...] a prevenire o ridurre lo spopolamento nelle zone a bassissima densità demografica».
- (53) Indubbiamente la portata geografica del regime in quanto tale è limitata alle regioni svantaggiate. Il campo di applicazione di questa decisione è limitato alla deroga. La questione è appurare se tale deroga, che permette alle imprese registrate al di fuori delle regioni coperte dal regime di beneficiare degli aiuti previsti dal regime, ammesso che esse svolgano attività economiche nelle regioni svantaggiate, sia compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato.
- (54) L'Autorità concorda con le autorità norvegesi sul fatto che la deroga non possa essere valutata indipendentemente dal regime di differenziazione degli oneri di sicurezza sociale 2014-2020 di cui fa parte. A tale proposito, l'Autorità cita la valutazione di tale regime nella sua decisione n. 225/14/COL, in cui essa lo ha dichiarato compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE sulla base dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c). In quella decisione l'Autorità ha constatato che il regime in quanto tale contribuiva a un obiettivo ben definito d'interesse comune ⁽⁴⁾, che era necessario l'intervento statale ⁽⁵⁾, che era appropriato ⁽⁶⁾, che aveva un effetto di incentivazione ⁽⁷⁾, che era proporzionato ⁽⁸⁾ e che evitava indebiti effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati del SEE ⁽⁹⁾. Questi principi generali di valutazione si applicano ai regimi di aiuti in quanto tali. L'Autorità non sottopone le singole norme di un regime a una valutazione separata basata su questi principi generali di valutazione.
- (55) Il fatto che la Corte EFTA abbia concluso che la deroga sia separabile dal resto del regime ⁽¹⁰⁾ non significa che la deroga stessa debba essere valutata indipendentemente dal regime. Quanto alla separabilità, occorre stabilire se l'elemento di un regime sia così intrinsecamente legato al regime in quanto tale da non poter esserne logicamente separato. Anche se la deroga può essere logicamente separata dal regime di differenziazione degli oneri di sicurezza sociale 2014-2020, nel senso che può essere eliminata dal regime senza che esso venga privato di una componente necessaria per la sua esistenza, l'Autorità deve effettuare un'analisi della compatibilità della deroga considerando che essa fa parte di un regime generale di aiuti.
- (56) Questo regime generale di aiuti è una parte centrale del contesto in cui opera la deroga. In effetti, la deroga esiste solo come deroga alle norme del regime generale ⁽¹¹⁾. Quindi, per estensione, l'Autorità deve anche tenere conto del fatto che (fatta salva la deroga) questo regime generale è stato validamente dichiarato compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE.
- (57) Le autorità norvegesi hanno presentato una sintesi degli effetti finanziari della deroga (cfr. il punto 20 e la tabella 1 riportata sopra).
- (58) La deroga, come il regime di cui fa parte, ha una finalità regionale. Essa è intesa a stimolare l'occupazione nelle zone ammissibili. Il miglioramento delle opportunità di lavoro, tuttavia, è solo uno strumento per raggiungere l'obiettivo dell'aiuto, vale a dire ridurre o prevenire lo spopolamento. È fondamentale tenere conto dei più ampi effetti economici della misura quando si valuta la compatibilità degli aiuti.

⁽¹⁾ Punto 6 degli orientamenti.

⁽²⁾ Cfr. decisione n. 91/14/COL (GUL 172 del 12.6.2014, pag. 52).

⁽³⁾ Punto 16 degli orientamenti.

⁽⁴⁾ Cfr. la decisione dell'Autorità n. 225/14/COL, punti 85-91.

⁽⁵⁾ Cfr. la decisione dell'Autorità n. 225/14/COL, punti 92-99.

⁽⁶⁾ Cfr. la decisione dell'Autorità n. 225/14/COL, punti 100-107.


⁽⁷⁾ Cfr. la decisione dell'Autorità n. 225/14/COL, punti 108-112.

⁽⁸⁾ Cfr. la decisione dell'Autorità n. 225/14/COL, punti 113-117.

⁽⁹⁾ Cfr. la decisione dell'Autorità n. 225/14/COL, punti 118-121.

⁽¹⁰⁾ Sentenza della Corte EFTA nella causa E-23/14 *Kimek Offshore AS/Autorità di vigilanza EFTA*, Corte EFTA, relazione n. 412 [2015], punto 58.


⁽¹¹⁾ A tal proposito l'Autorità precisa che le attività che possono potenzialmente beneficiare della deroga vengono limitate dal diritto norvegese sulla registrazione delle attività commerciali (cfr. i precedenti punti 11 e 12).




- (59) Secondo l'Autorità le autorità norvegesi hanno già dimostrato che occorre un intervento statale per stimolare le attività economiche nelle zone ammissibili. Questa necessità riguarda del pari tutte le imprese che svolgono attività economiche nelle zone ammissibili, siano esse o meno registrate. Inoltre, le autorità norvegesi hanno adeguatamente dimostrato che la sovvenzione dei servizi ambulantanti incentiva l'attività economica nelle zone ammissibili. Ciò è in linea con i punti 6 e 71 degli orientamenti dove si legge che gli aiuti stimolano l'attività economica. La Kimek e la NHO Finnmark sostengono che gli aiuti dovrebbero essere limitati alle società registrate nelle zone ammissibili. Secondo l'Autorità, invece, le imprese che forniscono servizi ambulantanti devono far fronte agli stessi problemi delle imprese registrate localmente (clima, distanza dai subcontraenti). A tal proposito l'Autorità fa notare che gli interessati, la Kimek e la NHO Finnmark, non hanno indicato alcun problema specifico che renderebbe le operazioni più difficili per le imprese registrate localmente, rispetto alle imprese che forniscono servizi ambulantanti quando svolgono attività nelle zone ammissibili.
- (60) D'altro canto, secondo l'Autorità, le autorità norvegesi non hanno documentato il fatto che le imprese fornitrici di servizi ambulantanti assumono lavoratori su base locale e permanente nelle zone ammissibili. Le autorità norvegesi non hanno addotto teorie economiche o considerazioni generali a sostegno della dichiarazione secondo la quale i lavoratori vengono assunti su base permanente. Secondo l'Autorità, le autorità norvegesi non hanno pertanto dimostrato che la deroga possa creare posti di lavoro permanenti nelle zone ammissibili. Questo non è tuttavia un requisito fondamentale per la compatibilità degli aiuti a finalità regionale (¹). Come indicato sopra, gli aiuti a finalità regionale dovrebbero essere concessi al fine di stimolare l'attività economica. Questo vale indipendentemente dal fatto che l'impresa che esercita l'attività economica sia o meno registrata nella zona pertinente.
- (61) Riguardo agli effetti più indiretti della deroga, secondo le autorità norvegesi tali effetti riguardano non soltanto una spesa maggiore per beni e servizi da parte dei lavoratori ambulantanti, ma anche il trasferimento delle conoscenze e delle competenze alle aziende locali. Il regime non è tagliato su misura su un settore specifico, ma copre piuttosto la maggior parte dei settori economici norvegesi (²). Vista l'ampia portata del regime, l'Autorità concorda con le autorità norvegesi sul fatto che sia necessario adottare una visuale più ampia quando si valutano gli effetti indiretti di una misura. Studiare i singoli settori è tuttavia utile per esaminare gli effetti reali della deroga. Le autorità norvegesi hanno presentato alcuni studi per dimostrare che i servizi ambulantanti generano effetti indiretti positivi nelle zone ammissibili. In particolare, esse hanno fatto riferimento a due studi sugli effetti delle attività petrolifere nel nord della Norvegia. Secondo il primo studio sul progetto petrolifero di Snøhvit, nella contea di Finnmark, l'effetto diretto sull'occupazione sarebbe stato di 230 uomini/anno, mentre l'effetto indiretto sarebbe stato di altri 170 uomini/anno. Il secondo studio mostra che il notevole effetto indiretto generato dal settore petrolifero è osservabile nel settore denominato «servizi privati», che comprende le attività professionali, scientifiche e tecniche, la fornitura di personale, il noleggio di macchinari e di attrezzature per il trasporto, i servizi legali e contabili, le attività di architettura, i servizi alberghieri e di ristorazione, le fognature e lo smaltimento dei rifiuti.
- (62) Secondo l'Autorità questi studi forniscono evidenze di ragguardevoli effetti indiretti positivi. Poiché tuttavia gli effetti indiretti non possono essere isolati facilmente, occorre attribuire notevole importanza alle considerazioni generali sugli effetti di una misura come quella in esame. L'Autorità è convinta che la sovvenzione dei servizi ambulantanti contribuisca alla vendita dei beni e dei servizi locali, e quindi all'economia locale. Questo vale in modo particolare per i pendolari, specialmente quelli a breve o medio termine, perché è probabile che essi effettuino acquisti in alberghi, ristoranti ecc. Alla luce di ciò, l'Autorità è convinta che la deroga generi sostanziali effetti indiretti positivi, che aiutano a prevenire o a ridurre lo spopolamento nelle zone a bassissima densità demografica.
- (63) La Kimek ritiene che i lavoratori ambulantanti offshore non contribuiscano in alcun modo sostanziale all'economia locale. Essi vivono sulla piattaforma di trivellazione e qui trascorrono la maggior parte del tempo libero e consumano tutti i loro pasti. L'Autorità osserva che alcuni lavoratori contribuirebbero in misura minore agli effetti indiretti della deroga a causa della natura del loro lavoro. Tuttavia, la deroga non è limitata a un determinato settore, ma è piuttosto una norma orizzontale, applicabile a tutti i settori.

(¹) L'obiettivo degli aiuti a finalità regionale è contribuire allo sviluppo economico di talune zone svantaggiate (punto 1 degli orientamenti). Questo obiettivo si raggiunge stimolando attività economiche supplementari in quelle zone (punto 6 degli orientamenti). Promuovere l'occupazione permanente è un modo per conseguire questo risultato, ma non è l'unica soluzione.

(²) Cfr. la decisione dell'Autorità n. 225/14/COL, punti 11-16.



- (64) Un individuo che offre servizi ambulantanti che richiedono un certo livello di conoscenze e di competenze può trasferire tali conoscenze e competenze alle imprese locali. L'Autorità osserva che la Kimek non vede come le conoscenze e le competenze, trasferite dai dipendenti ambulantanti alle imprese situate nelle zone ammissibili, possano prevenire o ridurre lo spopolamento. L'Autorità è del parere che le conoscenze e le competenze siano necessarie per svolgere molte attività economiche e quindi siano importanti per mantenere l'occupazione nelle zone ammissibili. In particolare, le imprese locali, che partecipano a progetti comuni (quali grandi progetti di costruzione) insieme alle imprese fornitrici di servizi ambulantanti, hanno la possibilità di acquisire conoscenze, competenze ed esperienza nel lavoro richiesto da questo tipo di progetti. Le imprese registrate localmente avrebbero quindi la possibilità di trattenere tali benefici. Inoltre, le imprese registrate localmente possono beneficiare delle conoscenze e delle competenze acquisite grazie all'interazione o alla collaborazione con le imprese fornitrici di attività ambulantanti (per esempio servizi di consulenza o altri servizi specializzati), purché tali attività possano essere classificate come «ambulantanti» a norma del diritto norvegese. L'Autorità concorda con le autorità norvegesi sul fatto che il trasferimento di conoscenze e di competenze da parte dei lavoratori ambulantanti alle imprese registrate localmente possa essere un elemento importante a sostegno dell'occupazione di lavoratori qualificati nelle zone ammissibili e che quindi aiuti in maniera sostanziale a prevenire o a ridurre lo spopolamento in quelle zone.
- (65) Oltre ad acquisire conoscenze e competenze, le imprese locali possono accedere, a un costo inferiore, a una manodopera specializzata che diversamente non sarebbe disponibile. Questo è vantaggioso per le imprese locali, poiché i costi più bassi per i servizi ambulantanti rendono più attraente e più redditizio gestire un'impresa nella zona ammissibile. Inoltre, la deroga permette a tutti gli operatori economici attivi nella zona ammissibile di avere gli stessi costi di sicurezza sociale per tutto il periodo di attività in quella zona.
- (66) In sintesi, secondo l'Autorità, le autorità norvegesi hanno adeguatamente dimostrato che i sussidi per i servizi ambulantanti aiutano a generare effetti indiretti positivi, quali una maggiore spesa per beni e servizi nelle zone ammissibili, il che a sua volta si ripercuote positivamente sui mercati del lavoro nelle zone ammissibili. L'Autorità è inoltre convinta del fatto che i sussidi per i servizi ambulantanti contribuiscano ad offrire manodopera specializzata a un costo inferiore e a trasferire conoscenze e competenze alle imprese stabilite localmente, un fattore fondamentale per la sopravvivenza di molte attività economiche nelle zone ammissibili. Di conseguenza la deroga contribuisce a prevenire o a ridurre lo spopolamento nelle zone a bassissima densità demografica.
- (67) Per quanto riguarda gli effetti della deroga sulla concorrenza e sugli scambi, le autorità norvegesi sostengono che essa crei condizioni di parità per tutte le imprese attive nelle zone svantaggiate, in quanto è applicabile indistintamente a qualsiasi impresa con sede nel SEE. Le società registrate al di fuori della Norvegia, che inviano i loro dipendenti nelle zone ammissibili e sono soggette agli oneri di sicurezza sociale norvegesi, beneficiano della deroga se soddisfano le condizioni pertinenti. Senza la deroga, tali società dovrebbero essere registrate nell'area pertinente per essere soggette alle stesse norme di tassazione delle loro controparti norvegesi registrate localmente. Ciò creerebbe un ostacolo all'ingresso sul mercato, in contrapposizione alla logica prevista al punto 134 degli orientamenti, dove si legge: «Se l'aiuto è necessario e proporzionale per conseguire l'obiettivo comune [...], è probabile che gli effetti negativi dell'aiuto siano compensati dagli effetti positivi. Tuttavia, in alcuni casi, l'aiuto potrebbe comportare cambiamenti nella struttura del mercato o nelle caratteristiche di un settore o di un'industria, che a loro volta causerebbero notevoli distorsioni della concorrenza con barriere all'ingresso o all'uscita del mercato, effetti di sostituzione o spostamento dei flussi di scambio. In questi casi, è improbabile che gli effetti negativi individuati possano essere compensati da un qualche effetto positivo». Secondo l'Autorità, quindi, la deroga garantisce che siano evitati effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sull'accesso al mercato. Questo è un elemento positivo, alla luce del punto 3 degli orientamenti, secondo il quale la valutazione degli aiuti a finalità regionale contribuisce a bilanciare la necessità di sussidi per lo sviluppo regionale, garantendo parità di condizioni tra gli Stati del SEE. Come osservato sopra, l'Autorità non concorda con la Kimek sul fatto che le imprese registrate nella zona ammissibile incontrino maggiori difficoltà permanenti rispetto a quelle che inviano i loro dipendenti a lavorare nella zona su base non permanente. Al contrario, le imprese registrate al di fuori della zona ammissibile possono avere uno svantaggio competitivo rispetto alle imprese locali a causa, tra l'altro, dei costi di trasporto e di alloggio del personale.
- (68) Le imprese che effettuano servizi ambulantanti possono in una certa misura registrare sottounità nella zona ammissibile. Senza la deroga per i servizi ambulantanti nell'area ammissibile, vi sarebbe una disparità di trattamento a seconda del fatto che l'impresa fornitrice di servizi abbia stabilito una sottounità nell'area ammissibile. Esiste il rischio che ciò possa incidere maggiormente sulle imprese registrate all'estero che su quelle registrate in Norvegia. Le imprese non registrate in Norvegia, specialmente le PMI, si presume conoscano in misura minore le particolarità delle norme norvegesi sulla registrazione delle imprese e i loro effetti sulle aliquote previdenziali. Ciò detto,



secondo l'Autorità la deroga garantisce che siano evitati effetti negativi indebiti (creazione di ostacoli all'ingresso sul mercato e spostamento dei flussi di scambio) sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati del SEE, il che è in linea con il punto 134 degli orientamenti.

- (69) Stando all'ultimo ciclo di osservazioni delle autorità norvegesi, non si rileva una disparità di trattamento ingiustificata, a norma del diritto del lavoro norvegese, tra le imprese fornitrici di servizi ambulatori e le imprese registrate localmente, come sostengono gli interessati. Pertanto l'Autorità non considererà più questa argomentazione.
- (70) Alla luce di quanto esposto sopra, l'Autorità conclude che la deroga è compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE sulla base dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c).

4. Conclusione

- (71) Come stabilito sopra, l'Autorità conclude che la deroga per i servizi ambulatori nel quadro del regime di differenziazione degli oneri di sicurezza sociale 2014-2020 è compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE. La deroga è quindi autorizzata quale parte di tale regime fino al 31 dicembre 2020, data in cui scadrà l'approvazione del regime da parte dell'Autorità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La deroga per i servizi ambulatori nel quadro del regime di differenziazione degli oneri di sicurezza sociale 2014-2020 è compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE, a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c). L'indagine formale è chiusa.

Articolo 2

L'attuazione della misura è di conseguenza autorizzata.

Articolo 3

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Articolo 4

Il testo in lingua inglese della presente decisione è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2017.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA


Sven Erik SVEDMAN

Il presidente

Frank J. BÜCHEL

Membro del Collegio

18CE1206



REGOLAMENTO (UE) 2018/596 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 aprile 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa
(2014-2020)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 5, primo trattino,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha istituito il programma Europa creativa (2014-2020) a sostegno dei settori culturali e creativi europei.
- (2) La particolarità dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea (European Union Youth Orchestra - EUYO) è data dal fatto che è un'orchestra europea che trascende i confini culturali ed è costituita da giovani musicisti selezionati secondo rigorosi criteri di qualità mediante un'impegnativa procedura di audizione annuale che ha luogo in tutti gli Stati membri. È l'unica orchestra nell'Unione che assume musicisti provenienti da tutti gli Stati membri.
- (3) Fin dalla sua creazione, l'EUYO ha contribuito alla promozione del dialogo interculturale e del rispetto e della comprensione reciproci. L'EUYO ha agito da ambasciatrice culturale dell'Unione, mettendo in risalto la ricchezza e la varietà delle culture europee, e nuovi talenti. Ha anche contribuito alla conoscenza del patrimonio musicale europeo, alla diffusione di opere europee e alla mobilità dei giovani talenti europei al di là dei confini nazionali ed europei.
- (4) L'EUYO fornisce una formazione regolare ai giovani musicisti attraverso un programma di residenza e offre loro occasioni di esibirsi, sviluppando in tal modo le loro carriere internazionali e le loro competenze sotto la guida di direttori d'orchestra rinomati.
- (5) L'EUYO dovrebbe continuamente diversificare le sue entrate, adoperandosi attivamente per ottenere un sostegno finanziario da fonti diverse dal finanziamento dell'Unione, al fine di garantire la propria sostenibilità e di ridurre la sua dipendenza dal finanziamento dell'Unione. L'EUYO dovrebbe pertanto garantire l'efficienza sotto il profilo dei costi nella sua gestione.

⁽¹⁾ Parere del 18 ottobre 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2018.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).



- (6) L'EUYO dovrebbe cercare di aumentare la sua visibilità, anche sui media tradizionali e su quelli digitali, e di esibirsi in eventi europei in più Stati membri.
- (7) L'EUYO dovrebbe, in collaborazione con i suoi partner nazionali, aumentare la visibilità delle audizioni annuali, al fine di conseguire una rappresentanza più equilibrata dei musicisti provenienti da tutti gli Stati membri nell'orchestra.
- (8) Le attività dell'EUYO dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi del programma Europa creativa, in particolare l'obiettivo di sostenere lo sviluppo del pubblico, e con le priorità del sottoprogramma Cultura. L'EUYO dovrebbe pertanto impegnarsi attivamente per lo sviluppo del pubblico, prestando una particolare attenzione al pubblico giovane.
- (9) L'EUYO è stata fondata in seguito a una risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 1976 ⁽¹⁾ ed si distingue pertanto rispetto ad altre orchestre in Europa.
- (10) Il contributo dell'EUYO è stato riconosciuto dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione, anche da parte dei successivi presidenti della Commissione e del Parlamento europeo.
- (11) In considerazione del suo status, dei suoi obiettivi strategici e delle sue attività specifici, che vanno al di là del solo interesse e vantaggio di uno o più Stati membri e dimostrano chiaramente un valore aggiunto europeo, l'EUYO è considerata un organismo indicato in un atto di base ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 ⁽²⁾ della Commissione, che consente l'assegnazione di sovvenzioni senza invito a presentare proposte.
- (12) Il finanziamento dovrebbe essere concesso a titolo eccezionale all'EUYO fino al termine del programma Europa creativa il 31 dicembre 2020.
- (13) L'EUYO dovrebbe pertanto essere inclusa, a titolo eccezionale, tra le misure che beneficiano del sostegno sia del sottoprogramma Cultura sia della sezione transettoriale del programma Europa creativa.
- (14) Al fine di garantire il buon funzionamento dell'EUYO, l'orchestra dovrebbe poter beneficiare del sostegno quanto prima, in particolare per le spese sostenute nel 2018 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1295/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1295/2013 è così modificato:

1) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«f) le spese relative alle attività dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea intese a contribuire alla mobilità dei musicisti, alla circolazione delle opere europee oltre le frontiere e all'internazionalizzazione delle carriere dei giovani musicisti.»;

2) all'articolo 15, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«g) l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea, per le spese che non sono coperte in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera f).»

⁽¹⁾ Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2017 sulla proposta di risoluzione, presentata dall'on. Kellett-Bowman, concernente un'orchestra giovanile della Comunità europea (GU C 79 del 5.4.1976, pag. 8).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GUL 362 del 31.12.2012, pag. 1).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 18 aprile 2018

Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI

Per il Consiglio
La presidente
L. PAVLOVA

18CE1207



DIRETTIVA (UE) 2018/597 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 aprile 2018
che modifica la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, che istituisce misure comunitarie di lotta contro
la malattia di Newcastle

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/66/CEE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce le misure di lotta da prendere a livello dell'Unione in caso di comparsa di un focolaio della malattia di Newcastle nei volatili, nei piccioni viaggiatori e in altri uccelli tenuti in cattività.
- (2) L'articolo 15 della direttiva 92/66/CEE dispone che il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia di Newcastle sia quello di cui all'allegato V della medesima direttiva. L'allegato V di tale direttiva fa debito riferimento a tale laboratorio e ne elenca le competenze e i compiti.
- (3) L'articolo 19 della direttiva 92/66/CEE stabilisce le misure di controllo che gli Stati membri debbano adottare qualora esista il sospetto che piccioni viaggiatori o uccelli tenuti in cattività possano essere infettati dalla malattia di Newcastle. Il medesimo articolo dispone che, qualora risulti necessario per la corretta applicazione delle misure di controllo, gli Stati membri siano tenuti a fornire alla Commissione informazioni sulla situazione della malattia e sulle misure di controllo applicate in conformità del modello figurante nell'allegato VI di tale direttiva.
- (4) L'articolo 21 della direttiva 92/66/CEE dispone che ciascuno Stato membro debba redigere un piano di emergenza nel quale sono specificate le misure nazionali da applicare in caso di comparsa di un focolaio della malattia di Newcastle e che i criteri da applicare per l'elaborazione di tale piano siano quelli stabiliti nell'allegato VII di detta direttiva.
- (5) L'articolo 24 della direttiva 92/66/CEE dispone che gli allegati della medesima direttiva debbano essere modificati, se e quando necessario, dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle ricerche e delle procedure di diagnosi.
- (6) Negli allegati V, VI e VII della direttiva 92/66/CEE figurano rispettivamente: i) il nome e l'indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia di Newcastle, nonché le sue competenze e i suoi compiti; ii) il modello che gli Stati membri devono utilizzare per comunicare alla Commissione la situazione della malattia e le misure di controllo applicate; e iii) i criteri minimi che gli Stati membri devono seguire per redigere i piani di emergenza nei quali sono specificate le misure nazionali da applicare in caso di comparsa di un focolaio della malattia di Newcastle.

⁽¹⁾ Parere del 14 febbraio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2018.

⁽³⁾ Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (G.U.L. 260 del 5.9.1992, pag. 1).



- (7) Al fine di semplificare e snellire le procedure di lotta contro la malattia di Newcastle, in particolare tenendo conto delle nuove norme per la designazione dei laboratori di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 93 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ nonché del nuovo sistema che prevede l'adozione di atti di esecuzione, di cui all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e al fine di uniformare le condizioni per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE, è opportuno sopprimere gli allegati V, VI e VII della medesima direttiva e attribuire alla Commissione competenze di esecuzione nei settori disciplinati da tali allegati. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (8) Per ragioni di chiarezza, le competenze e i compiti del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia di Newcastle dovrebbero essere stabiliti all'articolo 15 della direttiva 92/66/CEE, mentre i criteri relativi ai piani di emergenza dovrebbero essere stabiliti all'articolo 21 della medesima direttiva.
- (9) Per motivi di coerenza e di efficacia, gli Stati membri dovrebbero assicurare un tempestivo recepimento delle disposizioni della presente direttiva.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 92/66/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 92/66/CEE

La direttiva 92/66/CEE è così modificata:


1) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15


1. La Commissione designa, mediante atti di esecuzione, un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia di Newcastle. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25.
2. Le competenze e i compiti del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia di Newcastle sono:
 - a) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi della malattia di Newcastle negli Stati membri, segnatamente mediante:
 - i) la specificazione, la detenzione e il rilascio dei ceppi di virus della malattia di Newcastle ai fini dei test sierologici e della preparazione dell'antisiero;
 - ii) il rilascio dei sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali ai fini della standardizzazione delle prove e dei reagenti utilizzati in ogni Stato membro;
 - iii) la creazione e la conservazione di una collezione di ceppi e di isolati del virus della malattia di Newcastle;
 - iv) l'organizzazione periodica, a livello di Unione, di prove comparative delle procedure diagnostiche;
 - v) la raccolta e il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi di diagnosi utilizzati e i risultati delle prove effettuate nell'Unione;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



- vi) la caratterizzazione degli isolati del virus della malattia di Newcastle con i metodi più avanzati per promuovere una migliore comprensione dell'epidemiologia della malattia di Newcastle;
 - vii) il controllo dell'evoluzione della situazione in tutto il mondo in materia di sorveglianza, di epidemiologia e di prevenzione della malattia di Newcastle;
 - viii) il mantenimento di una perizia sul virus della malattia di Newcastle e su altri virus in questione, in modo da permettere una rapida diagnosi differenziale;
 - ix) l'acquisizione di una conoscenza approfondita della preparazione e dell'utilizzazione dei prodotti di medicina veterinaria immunologica utilizzati per l'eradicazione e il contenimento della malattia di Newcastle;
- b) apportare un aiuto efficace all'identificazione dei focolai della malattia di Newcastle negli Stati membri mediante lo studio degli isolati di virus loro inviati per conferma della diagnosi, caratterizzazione e studi epidemiologici;
- c) facilitare la formazione o riqualificazione professionale degli esperti in diagnosi di laboratorio in vista dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche in tutta l'Unione.»;
- 2) l'articolo 19 è così modificato:
- a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Qualora risulti necessario per la corretta applicazione delle misure previste dal presente articolo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, le informazioni relative alla situazione della malattia e alle misure di controllo applicate.»;
 - b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative alle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione come previsto dal paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25.»;
- 3) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
- «*Articolo 21*
1. Ciascuno Stato membro redige un piano di emergenza nel quale sono specificate le misure nazionali da applicare in caso di comparsa di un focolaio della malattia di Newcastle. Il piano di emergenza è aggiornato, se necessario, per tener conto dell'evoluzione della situazione.
- Il piano di emergenza consente l'accesso alle installazioni, alle attrezzature, al personale e a tutti gli altri materiali idonei necessari per una rapida ed efficace eradicazione del focolaio della malattia di Newcastle. Esso dà un'indicazione precisa del quantitativo di vaccino di cui ciascuno Stato membro ritiene di aver bisogno per una vaccinazione d'emergenza.
2. I piani di emergenza ed eventuali aggiornamenti sono presentati alla Commissione.
3. La Commissione esamina i piani di emergenza ed eventuali aggiornamenti allo scopo di determinare se essi consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e propone allo Stato membro interessato le eventuali modifiche necessarie, in particolare per garantire la compatibilità del piano con quelli degli altri Stati membri.
- La Commissione approva i piani di emergenza ed eventuali aggiornamenti, se necessario modificati, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25.
4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, criteri che gli Stati membri devono seguire per redigere i piani di emergenza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25.»;
- 4) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
- «*Articolo 25*
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).



2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(**) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;

5) gli allegati V, VI e VII sono soppressi.

Articolo 2

Recepimento

Entro il 30 giugno 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali misure a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 3

Disposizione transitoria

La designazione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia di Newcastle di cui all'allegato V della direttiva 92/66/CEE in vigore prima delle modifiche apportate dalla presente direttiva rimane effettiva fino alla debita designazione di un nuovo laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia di Newcastle a norma dell'articolo 15 della direttiva 92/66/CEE quale modificato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 18 aprile 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA



DECISIONE (UE) 2018/598 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 aprile 2018
relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Georgia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:


- (1) Le relazioni tra l'Unione europea («Unione») e la Georgia continuano a svilupparsi nel quadro della politica europea di vicinato (PEV) e del partenariato orientale. La Georgia ha aderito al partenariato orientale dell'UE nel 2009, in seguito al quale è stato negoziato un accordo di associazione UE-Georgia. Tale accordo ⁽²⁾ («accordo di associazione»), che prevede l'introduzione graduale di una zona di libero scambio globale e approfondita, è stato firmato nel giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1º luglio 2016.
- (2) La Georgia continua a dover far fronte al deterioramento del contesto esterno, che, a causa della riduzione delle esportazioni e delle rimesse, ha contribuito a una crescita del PIL relativamente debole nel 2016. La crescita a livello regionale e mondiale, anche se in ripresa nel 2017, resta soggetta a rischi al ribasso.
- (3) Il disavanzo di bilancio della Georgia resta significativo e il rapporto debito pubblico/PIL è in aumento. La posizione della bilancia dei pagamenti della Georgia resta vulnerabile a causa del forte disavanzo delle partite correnti e dell'elevato debito estero. Le riserve in valuta estera della Georgia sono rimaste stabili in termini assoluti, ma, dato l'aumento del relativo fabbisogno, sono scese al di sotto del livello che il Fondo monetario internazionale (FMI) ritiene adeguato. La Georgia continua inoltre ad adeguarsi ai requisiti della zona di libero scambio globale e approfondita con l'Unione.
- (4) In tale contesto le autorità della Georgia e l'FMI hanno concordato, ad aprile 2017, un accordo di *Extended Fund Facility* (EFF) di durata triennale per un importo di 285,3 milioni di USD per il periodo 2017-2020. L'accordo è stato approvato dal Consiglio esecutivo dell'FMI il 12 aprile 2017. Esso mira a sostenere il programma di riforme economiche che permetterà alla Georgia di ridurre i propri punti di vulnerabilità economica e di promuovere una crescita economica più forte e più inclusiva.
- (5) In considerazione del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Georgia, a giugno 2017 le autorità del paese hanno chiesto all'Unione un'assistenza macrofinanziaria supplementare.
- (6) Dopo il conflitto militare con la Russia ad agosto 2008, la Georgia ha beneficiato di due operazioni di assistenza macrofinanziaria promosse dall'Unione in occasione della conferenza internazionale dei donatori tenutasi a Bruxelles a ottobre 2008. La prima di tali operazioni, per un ammontare di 46 milioni di EUR, completamente sotto forma di sovvenzioni, è stata attuata nel periodo 2009-2010. La seconda, di nuovo per un ammontare di 46 milioni di EUR, metà in sovvenzioni e metà in prestiti, è stata attuata nel periodo 2015-2017. L'Unione ha inoltre messo a disposizione della Georgia 610-746 milioni di EUR nell'ambito dello strumento europeo di vicinato per il periodo 2014-2020, incluso il sostegno di bilancio e l'assistenza tecnica. Inoltre la Georgia beneficia del sostegno del Fondo di investimento per la politica di vicinato, che nel paese ha finanziato progetti per circa 86 milioni di EUR durante il periodo 2008-2017.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2018.

⁽²⁾ Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GUL 261 del 30.8.2014, pag. 4).



- (7) In quanto paese coperto dalla PEV, la Georgia dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.
- (8) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamento esterno del beneficiario e dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti.
- (9) Dato che la bilancia dei pagamenti georgiana presenta ancora un ingente deficit di finanziamento esterno residuo, superiore alle risorse fornite dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Georgia è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata alla richiesta del paese di sostenere la propria stabilizzazione economica congiuntamente al programma dell'FMI. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sosterrrebbe la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell'accordo finanziario con l'FMI.
- (10) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe mirare a promuovere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna della Georgia, favorendo così il suo sviluppo economico e sociale.
- (11) La determinazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione si basa su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Georgia e tiene conto della sua capacità di autofinanziarsi con risorse proprie, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse messi a disposizione dall'FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell'importo dell'assistenza tiene conto anche dei previsti contributi finanziari da parte di donatori bilaterali e multilaterali e della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della precedente mobilitazione di altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in Georgia e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione.
- (12) Tenuto conto del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Georgia, del livello di sviluppo economico e sociale, in termini di reddito pro capite e di incidenza della povertà, nonché del suo livello di indebitamento, una parte dell'assistenza dovrebbe essere fornita sotto forma di sovvenzioni.
- (13) La Commissione dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali dell'azione esterna sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e con gli obiettivi e le misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell'Unione.
- (14) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti della Georgia. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.
- (15) È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sostenga l'impegno della Georgia nei confronti dei valori condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.
- (16) È opportuno subordinare la concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione al rispetto, da parte della Georgia, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello Stato di diritto e dei diritti umani. È inoltre opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Georgia e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il risanamento di bilancio. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Georgia dovrebbe includere altresì misure a sostegno dell'attuazione dell'accordo di associazione, compresa la zona di libero scambio globale e approfondita. Per garantire una valutazione corretta degli obiettivi specifici, è essenziale che essi siano formulati in maniera verificabile e misurabile. Il rispetto delle condizioni preliminari e il conseguimento di tali obiettivi dovrebbero essere oggetto di un monitoraggio regolare da parte della Commissione e del servizio europeo per l'azione esterna. Se le condizioni preliminari e gli obiettivi non sono soddisfatti o se le finalità e i principi dell'accordo di associazione sono in generale ignorati, è opportuno che la Commissione sospenda temporaneamente o annulli l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.
- (17) Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Georgia dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa a tale assistenza. È inoltre opportuno prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.



- (18) L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto autorità di bilancio.
- (19) Gli importi dell'assistenza macrofinanziaria fornita sotto forma di sovvenzioni e gli importi della dotazione richiesta per l'assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestiti dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.
- (20) È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.
- (21) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (22) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da stabilire in un protocollo d'intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità georgiane sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerato l'impatto potenzialmente rilevante di un'assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Georgia, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva per l'adozione del protocollo d'intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell'assistenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Unione mette a disposizione della Georgia un'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 45 milioni di EUR («assistenza macrofinanziaria dell'Unione») al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme nel paese. Di detto importo massimo, fino a 35 milioni di EUR sono forniti sotto forma di prestiti e fino a 10 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata all'approvazione del bilancio dell'Unione per l'esercizio in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti della Georgia indicato nel programma dell'FMI in vigore.

2. La Commissione ha la facoltà di prendere in prestito, a nome dell'Unione, sui mercati dei capitali o da istituti finanziari le risorse necessarie per finanziare la parte dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione costituita dal prestito, per poi concederle a sua volta in prestito alla Georgia. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni.


3. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Georgia, nonché con i principi e gli obiettivi fondamentali delle riforme economiche fissati nell'accordo di associazione, compresa la zona di libero scambio globale e approfondita.

La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a dette istituzioni.

4. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

5. Qualora il fabbisogno di finanziamento della Georgia diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la cancella.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (G.U.L. 55 del 28.2.2011, pag. 13).



Articolo 2

1. La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata al rispetto, da parte della Georgia, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello Stato di diritto e dei diritti umani.
2. La Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna monitorano il rispetto della condizione preliminare di cui al paragrafo 1 durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 3

1. La Commissione concorda con le autorità georgiane, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2, condizioni di politica economica e condizioni finanziarie chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire in un protocollo d'intesa («protocollo d'intesa») comprendente un calendario per il soddisfacimento di tali condizioni. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dalla Georgia con il sostegno dell'FMF.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Georgia, anche ai fini del ricorso all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di controllo regolare da parte della Commissione.
3. Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito e in un accordo di sovvenzione da concludere tra la Commissione e le autorità georgiane.
4. La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, continuino a essere soddisfatte, verificando anche che le politiche economiche della Georgia siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMF e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.


Articolo 4

1. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in due rate, consistenti ognuna in un prestito e in una sovvenzione. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.
2. Per l'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione fornita sotto forma di prestiti è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio ⁽²⁾.
3. La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
 - a) la condizione preliminare di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
 - b) il raggiungimento di risultati costantemente soddisfacenti nell'attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale, sostenute da un accordo di credito non precauzionale con l'FMF; e
 - c) l'attuazione delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa.

In linea di principio il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.

⁽¹⁾ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GUL 201 del 3.8.2010, pag. 30).

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GUL 145 del 10.6.2009, pag. 10).



4. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o cancellazione.

5. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca nazionale della Georgia. Fatte salve le condizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze della Georgia in quanto beneficiario finale.

Articolo 5

1. Le operazioni di assunzione e di concessione di prestiti relative alla parte dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione costituita dal prestito sono effettuate in euro con la stessa data di valuta e non obbligano l'Unione a trasformazioni delle scadenze, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.

2. Se le circostanze lo consentono e qualora la Georgia ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che i termini e le condizioni del prestito prevedano una clausola di rimborso anticipato e che una clausola analoga sia inserita nei termini e nelle condizioni delle operazioni di assunzione del prestito.

3. Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sul prestito e la Georgia ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere al rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti o a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della scadenza dei prestiti assunti, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Tutte le spese sostenute dall'Unione che concernono le operazioni di assunzione e concessione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Georgia.

5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

1. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽²⁾.

2. L'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è soggetta a gestione diretta.

3. L'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, contengono disposizioni:

a) che assicurano che la Georgia verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione siano stati utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita;

b) che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ⁽³⁾, al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽⁴⁾ e al regolamento (Euratom, UE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).



- c) che autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco;
 - d) che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative; e
 - e) che garantiscono che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito e/o al rimborso totale della sovvenzione qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Georgia è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
4. Prima dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Georgia che sono pertinenti ai fini dell'assistenza.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione dell'attuazione. Tale relazione:
 - a) esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione;
 - b) valuta la situazione economica e le prospettive della Georgia, nonché i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure di politica di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
 - c) indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Georgia e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.
2. Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 18 aprile 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente


A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA

18CE1209



DECISIONE (UE) 2018/599 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2018

recante modifica della decisione 2003/76/CE che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo, ⁽¹⁾


deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è scaduto il 23 luglio 2002 a norma del suo articolo 97. Tutte le attività e passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) sono state trasferite all'Unione a partire dal 24 luglio 2002.
- (2) Il protocollo n. 37 tiene conto del desiderio di utilizzare i fondi della CECA a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e della conseguente necessità di prevedere talune norme specifiche al riguardo. L'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo n. 37 stabilisce che il valore netto delle attività e delle passività, quali iscritte nel bilancio della CECA al 23 luglio 2002, è considerato patrimonio destinato alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e denominato «CECA in liquidazione». A liquidazione conclusa, il patrimonio assume la denominazione di «Patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio».
- (3) Il protocollo n. 37 prevede inoltre che le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate «Fondo di ricerca carbone e acciaio», devono essere utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 37 e degli atti in virtù di esso adottati.
- (4) Il 1° febbraio 2003 il Consiglio ha adottato la decisione 2003/76/CE ⁽²⁾ che stabilisce le regole di attuazione del protocollo n. 37.
- (5) A motivo della diminuzione eccezionale delle entrate derivanti dal patrimonio della CECA in liquidazione destinate alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio dovuta ad un contesto caratterizzato da bassi tassi d'interesse sui mercati dei capitali negli ultimi anni, è necessario rivedere le norme sull'annullamento degli impegni assunti nel quadro del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio («programma»)

⁽¹⁾ Approvazione del 13 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio (GUL 29 del 5.2.2003, pag. 22).



in modo da rendere le somme corrispondenti a tali annullamenti disponibili nell'ambito del programma. Inoltre, gli importi corrispondenti agli annullamenti di impegni intervenuti dal 24 luglio 2002 dovrebbero essere del pari resi disponibili per il Fondo di ricerca carbone e acciaio.

- (6) Per la stessa ragione, è altresì necessario rivedere le norme relative ai recuperi sul programma ai fini del loro riporto nel programma ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2003/76/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/76/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 4, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre di un dato anno a titolo di queste entrate, come pure i recuperi, sono riportati automaticamente all'anno successivo. Tali stanziamenti non possono essere stornati verso altre voci di bilancio.

5. Gli stanziamenti di bilancio corrispondenti agli annullamenti di impegno sono sistematicamente azzerati al termine di ogni esercizio di bilancio. L'importo degli accantonamenti per stanziamenti di impegno svincolato in seguito degli annullamenti è reso disponibile per il Fondo di ricerca carbone e acciaio.»;

- 2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4

L'importo corrispondente agli annullamenti di impegni avvenuti a decorrere dal 24 luglio 2002 in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, è reso disponibile per il Fondo di ricerca carbone e acciaio il 10 maggio 2018.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 aprile 2018

Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



DECISIONE (UE) 2018/600 DEL CONSIGLIO**del 10 ottobre 2016****relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) Il 22 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Nuova Zelanda in vista dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (l'«accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell'accordo il 23 settembre 2015.
- (2) Lo scopo dell'accordo è di stabilire la base giuridica di un quadro di cooperazione inteso a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento e ad agevolare gli scambi commerciali legittimi, nonché a consentire lo scambio di informazioni al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa doganale e prevenire, accertare e combattere le violazioni di tale normativa.
- (3) È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*La firma dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo ⁽¹⁾.*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

(1) Il testo dell'accordo sarà pubblicato assieme alla decisione relativa alla sua conclusione.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2016

Per il Consiglio

La presidente

G. MATEČNÁ

18CE1211



DECISIONE (UE) 2018/601 DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2018

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Nuova Zelanda in vista dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (l'«accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell'accordo il 23 settembre 2015. A norma della decisione (UE) 2018/600 ⁽²⁾ del Consiglio, l'accordo è stato firmato il 3 luglio 2017.
- (2) Lo scopo dell'accordo è di stabilire la base giuridica di un quadro di cooperazione inteso a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento e ad agevolare gli scambi commerciali legittimi, nonché a consentire lo scambio di informazioni, al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa doganale e prevenire, accertare e combattere le violazioni di tale normativa.
- (3) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 21, paragrafo 1, dell'accordo ⁽³⁾.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 aprile 2018


Per il Consiglio
Il presidente

R. PORODZANOV

⁽¹⁾ Approvazione del 13 marzo 2018 (non ancora pubblicata nelle Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2018/600 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



ACCORDO**di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda**

L'UNIONE EUROPEA (di seguito «l'Unione») e

la NUOVA ZELANDA,

di seguito le «parti contraenti»,

VISTA l'importanza delle relazioni commerciali tra la Nuova Zelanda e l'Unione, e desiderose di contribuire, a vantaggio di entrambe le parti contraenti, allo sviluppo armonioso di dette relazioni;

RICONOSCENDO che, per conseguire tale obiettivo, è opportuno impegnarsi a sviluppare la cooperazione doganale;

TENENDO CONTO dello sviluppo della cooperazione doganale tra le parti contraenti per quanto riguarda le procedure doganali;

CONSIDERANDO che le operazioni contrarie alla normativa doganale ledono gli interessi economici, fiscali e commerciali di entrambe le parti contraenti, e riconoscendo l'importanza di garantire l'esatta determinazione dei dazi doganali e delle altre imposte;

PERSUASE che la cooperazione tra le autorità doganali può rendere più efficaci gli interventi contro dette operazioni;

RICONOSCENDO il ruolo significativo delle autorità doganali e l'importanza delle procedure doganali nel promuovere l'agevolazione degli scambi e la protezione dei cittadini;

MIRANDO a fornire un quadro per rafforzare la cooperazione con l'intento di semplificare e armonizzare ulteriormente le procedure doganali e di promuovere azioni comuni nell'ambito delle iniziative internazionali pertinenti, compresi l'agevolazione degli scambi e il rafforzamento della sicurezza della catena di approvvigionamento;

RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo sull'agevolazione degli scambi negoziato sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e sottolineando l'importanza della sua adozione e della sua effettiva attuazione;

BASANDOSI sugli elementi fondamentali del quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale (*Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade - SAFE*, di seguito «quadro SAFE»), dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD);

VISTO l'alto livello d'impegno di entrambe le parti contraenti per quanto riguarda le iniziative e la cooperazione doganali nella lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;

VISTI gli obblighi imposti dalle convenzioni internazionali che le parti contraenti hanno già accettato o cui sono soggette, nonché le attività attinenti al settore doganale intraprese dall'OMC; e

TENENDO CONTO degli strumenti pertinenti dell'OMD, in particolare della raccomandazione sulla reciproca assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 1***Definizioni**

1. Ai fini del presente accordo, si intende per:

- a) «normativa doganale»: le disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione o della Nuova Zelanda che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo, gestite, applicate o fatte rispettare dalle autorità doganali delle parti contraenti nei rispettivi territori;
- b) «disposizioni legislative e regolamentari della parte contraente», «disposizioni legislative e regolamentari di detta parte contraente» e «disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte contraente»: le disposizioni legislative e regolamentari applicabili nell'Unione nelle circostanze specifiche o le disposizioni legislative e regolamentari applicabili in Nuova Zelanda, a seconda del contesto;



- c) «autorità doganale»: nell'Unione, i servizi della Commissione europea (di seguito «la Commissione») competenti per le questioni doganali e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione e, in Nuova Zelanda, i servizi doganali della Nuova Zelanda;
- d) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente accordo;
- e) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente, a tal fine designata da una parte contraente, e che riceve una domanda di assistenza in base al presente accordo;
- f) «persona»: una persona fisica o giuridica o un'altra entità non avente personalità giuridica costituita o organizzata a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte contraente che si occupa dell'importazione, dell'esportazione o del transito di merci;
- g) «informazioni»: i dati, compresi i dati personali, i documenti, le relazioni e le altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluse loro copie elettroniche;
- h) «dati personali»: tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile;
- i) «operazione contraria alla normativa doganale»: qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale.

Articolo 2

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, al territorio doganale dell'Unione (come descritto all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice doganale dell'Unione) e, dall'altro, al territorio della Nuova Zelanda (esclusa Tokelau) in cui è in vigore la sua normativa doganale.

Articolo 3

Attuazione

1. Il presente accordo è attuato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nell'Unione nelle circostanze specifiche e in Nuova Zelanda, anche in materia di protezione dei dati, e nei limiti delle risorse di cui dispongono le rispettive autorità doganali.
2. Le autorità doganali dell'Unione e della Nuova Zelanda decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione del presente accordo.

Articolo 4

Rapporto con altri accordi internazionali

1. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi dell'una o dell'altra parte contraente derivanti da qualsiasi altro accordo internazionale di cui essa è parte.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali di cooperazione doganale e di reciproca assistenza amministrativa già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri dell'Unione e la Nuova Zelanda, qualora le disposizioni di tali accordi bilaterali risultino incompatibili con quelle del presente accordo.
3. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano le disposizioni dell'Unione che disciplinano la comunicazione tra i servizi competenti della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione delle informazioni acquisite in virtù del presente accordo che potrebbero interessare l'Unione.


TITOLO II

COOPERAZIONE DOGANALE

Articolo 5

Ambito della cooperazione

1. La cooperazione ai sensi del presente accordo riguarda tutte le questioni relative all'applicazione della normativa doganale.



2. Allo scopo di agevolare gli scambi commerciali e la circolazione delle merci legittimi, rafforzare l'osservanza delle norme da parte degli operatori, proteggere i cittadini e far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, le autorità doganali dell'Unione e della Nuova Zelanda cooperano al fine di:
- tutelare il commercio legittimo attraverso l'applicazione efficace e il rispetto delle disposizioni legislative;
 - garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento per facilitare la circolazione sicura delle merci tra l'Unione e la Nuova Zelanda;
 - massimizzare il contributo da esse apportato al lavoro dell'OMD, dell'OMC e di altre organizzazioni internazionali competenti per migliorare le tecniche doganali e risolvere i problemi concernenti le procedure doganali, l'applicazione della normativa doganale e l'agevolazione degli scambi commerciali, eliminare gli oneri inutili che gravano sugli operatori economici, agevolare gli operatori con un alto livello di conformità e assicurare la tutela contro le frodi e le attività illecite o dannose;
 - attuare gli strumenti e le norme internazionali, applicabili in materia doganale e commerciale, che le parti contraenti hanno accettato, compresi gli elementi sostanziali della Convenzione riveduta sulla semplificazione e l'armonizzazione delle procedure doganali e la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;
 - attuare l'accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali dell'OMC al momento della sua entrata in vigore;
 - collaborare nella ricerca, nello sviluppo, nella prova e nella valutazione di nuove procedure doganali, nonché nella formazione e nello scambio di personale e nella fornitura di assistenza;
 - scambiarsi informazioni sulla normativa doganale, sulla sua attuazione e sulle procedure doganali, soprattutto per quanto riguarda la semplificazione e la modernizzazione delle procedure doganali; e
 - sviluppare iniziative congiunte relative alle procedure di importazione ed esportazione e alle altre procedure doganali, nonché iniziative volte ad assicurare un servizio efficace alla comunità imprenditoriale.

Articolo 6

Sicurezza della catena di approvvigionamento e gestione dei rischi

1. Le parti contraenti collaborano sugli aspetti doganali inerenti alla sicurezza e all'agevolazione della catena di approvvigionamento negli scambi internazionali secondo quanto disposto dal quadro normativo SAFE. In particolare, esse cooperano mediante:
- il rafforzamento gli aspetti doganali inerenti alla sicurezza della catena logistica degli scambi internazionali, facilitando nel contempo il commercio legittimo;
 - l'istituzione, nella misura del possibile, di norme minime per le tecniche di gestione del rischio e i relativi requisiti e programmi;
 - l'istituzione, ove opportuno, di un riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme in materia di rischio, dei controlli di sicurezza, della sicurezza della catena di approvvigionamento e dei programmi di partenariato commerciale, ivi comprese misure equivalenti di agevolazione degli scambi;
 - lo scambio di informazioni sulla sicurezza della catena di approvvigionamento e sulla gestione del rischio;
 - l'istituzione di punti di contatto per lo scambio di informazioni sulla sicurezza della catena di approvvigionamento e sulla gestione del rischio;
 - l'introduzione, ove appropriato, di un'interfaccia per lo scambio delle informazioni, compresi i dati rilevati prima dell'arrivo e prima della partenza delle merci;
 - la collaborazione nell'ambito dei consessi multilaterali in cui le questioni inerenti alla sicurezza della catena di approvvigionamento e alla gestione del rischio possono essere adeguatamente sollevate e discusse.

TITOLO III

RECIPROCA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Articolo 7

Ambito dell'assistenza

1. Le autorità doganali dell'Unione e della Nuova Zelanda si prestano assistenza reciproca nel prevenire, individuare, accertare e reprimere le violazioni della normativa doganale.



2. L'assistenza a norma del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi di ciascuna parte contraente relativi alla reciproca assistenza in materia penale a norma degli accordi internazionali o delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte contraente. Non si applica inoltre alle informazioni acquisite in base ai poteri esercitati su richiesta di un'autorità giudiziaria.
3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non è coperta dal presente accordo.

Articolo 8

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti atte a consentirle di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti attività accertate o programmate che sono o potrebbero essere operazioni contrarie alla normativa doganale.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
 - a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state importate correttamente nel territorio dell'altra parte contraente, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci; e
 - b) se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state esportate correttamente dal territorio dell'altra parte contraente, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari ad essa applicabili, prende le misure necessarie a garantire che siano oggetto di sorveglianza speciale:
 - a) le persone riguardo alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale;
 - b) i luoghi in cui partite di merci sono state o potrebbero essere depositate o assemblate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che tali merci siano destinate a essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;
 - c) le merci che sono o potrebbero essere trasportate in modo da far ragionevolmente ritenere che siano destinate a essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale; e
 - d) i mezzi di trasporto che sono o potrebbero essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 9

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- a) attività che sono o che sembrano essere contrarie alla normativa doganale e che possono essere di interesse per l'altra parte contraente;
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;
- c) merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;
- d) persone relativamente alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale; e
- e) mezzi di trasporto rispetto ai quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 10

Consegna e notifica

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari ad essa applicabili, prende tutte le misure necessarie per:
 - a) consegnare tutti i documenti; o
 - b) notificare ogni decisione, emanata dall'autorità richiedente e rientrante nel campo di applicazione del presente accordo, a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata.



2. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua ammessa da quest'ultima.

Articolo 11

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande effettuate a norma del presente accordo sono presentate per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate anche domande orali, le quali tuttavia sono rapidamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

- a) l'autorità richiedente;
- b) la misura richiesta;
- c) l'oggetto e la ragione della domanda;
- d) le disposizioni legislative e regolamentari pertinenti;
- e) indicazioni il più possibile precise ed esaurienti sulle merci o sulle persone oggetto di indagine; e
- f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua ammessa da quest'ultima. Tale requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, possono esserne richiesti la correzione o l'integrazione; nel frattempo, possono essere disposti provvedimenti cautelari.

Articolo 12

Espletamento delle domande

1. Per espletare le domande di assistenza, l'autorità interpellata, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, procede prontamente come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo le opportune indagini o disponendone l'esecuzione. Il presente paragrafo si applica anche alle eventuali altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata in virtù del presente accordo dall'autorità interpellata, qualora questa non possa agire direttamente.

2. Le domande di assistenza sono espletate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte contraente che riceve la domanda.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti per acquisire, negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente accordo.

4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.


Articolo 13

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini condotte a seguito di una domanda presentata a norma del presente accordo, unitamente a documenti, copie autenticate di documenti o altro materiale pertinente.

2. Le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 possono essere in formato elettronico.

3. I fascicoli e i documenti originali sono trasmessi solo su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Tali esemplari originali sono restituiti quanto prima all'autorità interpellata.



*Articolo 14***Deroghe all'obbligo di prestare assistenza**

1. Qualsiasi forma di assistenza rientrante nell'ambito di applicazione del presente accordo può essere rifiutata o subordinata a determinate condizioni o a determinati requisiti, qualora una parte contraente ritenga che prestare assistenza nel quadro del presente accordo:
 - a) possa pregiudicare la sovranità della Nuova Zelanda o di uno Stato membro dell'Unione, la cui autorità competente abbia ricevuto una richiesta di assistenza a norma del presente accordo;
 - b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali;
 - c) violi un segreto commerciale o pregiudichi interessi commerciali legittimi; o
 - d) sia incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari applicabili, comprese tra l'altro le disposizioni che tutelano la vita privata o gli affari e i conti finanziari delle persone.
2. L'autorità interpellata può differire l'assistenza se ritiene che questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.
3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe essa stessa in grado di fornire se le venisse richiesta, lo segnala nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni sono comunicate all'autorità richiedente senza indebiti ritardi.

*Articolo 15***Periti e testimoni**

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in veste di perito o di testimone dinanzi a un'autorità dell'altra parte contraente in relazione alle questioni cui si applica il presente accordo e a produrre elementi, documenti o loro copie riservate o autenticate eventualmente necessari a tal fine. Nella richiesta di comparizione è precisato davanti a quale autorità il funzionario deve comparire, nonché su quali questioni e a quale titolo sarà ascoltato.

*Articolo 16***Spese di assistenza**

Le parti contraenti rinunciano a tutte le pretese reciproche di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente accordo, escluse, se del caso, le spese inerenti alla comparizione di esperti e testimoni a norma dell'articolo 15, nonché le spese per interpreti e traduttori che non siano dipendenti pubblici.

TITOLO IV

SCAMBIO DI INFORMAZIONI*Articolo 17***Riservatezza e protezione delle informazioni**

1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente accordo, sono di carattere riservato o soggette a restrizioni, a seconda delle norme applicabili in ciascuna parte contraente.
2. Una parte contraente non utilizza né divulga le informazioni ottenute in virtù del presente accordo, salvo per le finalità del presente accordo o previo consenso scritto della parte contraente che fornisce le informazioni e fatte salve eventuali avvertenze e restrizioni imposte da quest'ultima. Tuttavia, se le disposizioni legislative e regolamentari di una parte contraente le impongono di divulgare le informazioni ottenute in virtù del presente accordo, essa avverte di tale divulgazione, se possibile preventivamente, la parte contraente che ha fornito le informazioni.



3. Fatti salvi gli eventuali obblighi imposti a una parte contraente dalle sue disposizioni legislative e regolamentari o esplicite condizioni, avvertenze, restrizioni o istruzioni per il trattamento che richiedono una maggiore protezione, tutte le informazioni fornite in virtù del presente accordo godono di un livello di sicurezza e tutela della riservatezza pari o superiore a quello indicato nella classifica di sicurezza o in qualsiasi altra avvertenza per il trattamento connessa alle informazioni dell'autorità interpellata.
4. Lo scambio dei dati personali avviene solo se la parte contraente che riceve tali dati si impegna a proteggerli secondo modalità ritenute adeguate dalla parte contraente che li trasmette.
5. Ciascuna parte contraente limita l'accesso alle informazioni ricevute in virtù del presente accordo alle persone che necessitano di esserne a conoscenza.
6. Ciascuna parte contraente limita l'accesso alle informazioni ricevute in virtù del presente accordo, le conserva e le trasmette utilizzando meccanismi di sicurezza riconosciuti quali parola d'ordine, crittografia o altre ragionevoli misure di salvaguardia corrispondenti alla classifica di sicurezza connessa alle informazioni in questione.
7. Ciascuna parte contraente notifica all'altra parte qualsiasi accesso, utilizzo, divulgazione, modifica o eliminazione accidentali o non autorizzati di informazioni ricevute in virtù del presente accordo e fornisce tutti i dettagli al riguardo.
8. In caso di divulgazione o modifica accidentale di informazioni ricevute in virtù del presente accordo, ciascuna parte contraente fa quanto ragionevolmente possibile per recuperare le informazioni modificate o divulgate o, qualora il recupero non sia possibile, per assicurarne la distruzione.
9. Ciascuna parte contraente può richiedere che siano adottate misure di protezione aggiuntive per le informazioni altamente sensibili.
10. Le informazioni sono trattate e conservate per un periodo che non può essere superiore a quello necessario ai fini dell'applicazione del presente accordo e conformemente alle condizioni di ciascuna parte contraente in materia di riservatezza e di gestione dei registri pubblici. Ciascuna parte contraente assicura la corretta eliminazione delle informazioni ricevute in virtù del presente accordo, secondo quanto previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
11. L'utilizzo a fini di prova nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative, promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni o di documenti acquisiti in virtù del presente accordo è considerato conforme al presente accordo. Pertanto le parti contraenti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nelle azioni giudiziarie o amministrative promosse dinanzi a un tribunale, possono utilizzare a fini di prova le informazioni acquisite e i documenti consultati conformemente al presente accordo. La parte contraente che ha fornito dette informazioni o ha dato accesso a detti documenti viene informata di tale uso.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Intestazioni

Le intestazioni dei titoli e degli articoli del presente accordo sono inserite soltanto per comodità di riferimento e non pregiudicano l'interpretazione dell'accordo stesso.

Articolo 19


Consultazioni

Tutte le questioni o controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo sono risolte mediante consultazione tra le parti contraenti, che sfocia, se del caso, in una decisione del comitato misto di cooperazione doganale di cui all'articolo 20.

Articolo 20

Comitato misto di cooperazione doganale

1. È istituito un comitato misto di cooperazione doganale (CMCD), composto da rappresentanti delle autorità doganali e di altre autorità competenti delle parti contraenti. Il comitato si riunisce nel luogo, alla data e con l'ordine del giorno stabiliti di comune accordo.



2. Il CMCD assicura il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo ed esamina tutte le questioni e le controversie derivanti dalla sua applicazione. Nel farlo, tra l'altro:
- a) prende le misure necessarie alla cooperazione e all'assistenza in materia doganale conformemente agli obiettivi del presente accordo, in particolare provvedendo a:
 - i) individuare le modifiche di ordine regolamentare o legislativo necessarie per l'attuazione del presente accordo;
 - ii) determinare ed elaborare misure volte a rafforzare i meccanismi di scambio delle informazioni;
 - iii) individuare ed elaborare le migliori prassi, comprese quelle per l'armonizzazione dei requisiti relativi alla trasmissione anticipata, per via elettronica, delle informazioni sui carichi con le norme internazionali relative alle spedizioni in entrata, in uscita o in transito;
 - iv) definire ed elaborare norme relative all'analisi del rischio applicabili alle informazioni richieste per individuare le spedizioni ad alto rischio importate, trasbordate o in transito in Nuova Zelanda e nell'Unione;
 - v) definire ed elaborare misure intese ad armonizzare le norme relative alla valutazione del rischio;
 - vi) definire norme di controllo minime e metodi che consentano di rispettarle;
 - vii) migliorare ed elaborare norme relative ai programmi di partenariato commerciale finalizzati a potenziare la sicurezza della catena di approvvigionamento e a facilitare il flusso del commercio legittimo; e
 - viii) definire e attuare misure concrete per istituire il riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme in materia di rischio, dei controlli di sicurezza e dei programmi di partenariato commerciale, ivi comprese misure equivalenti di agevolazione degli scambi;
 - b) agisce in qualità di organismo competente per affrontare eventuali questioni derivanti dall'attuazione del titolo III;
 - c) ha facoltà di adottare decisioni di esecuzione del presente accordo, anche per quanto riguarda la trasmissione dei dati e i vantaggi reciprocamente concordati, concernenti il riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, le norme relative al rischio, i controlli di sicurezza e i programmi di partenariato commerciale, nonché altre misure di agevolazione degli scambi;
 - d) procede a uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse riguardanti la cooperazione doganale, comprese le future misure e le relative risorse; e
 - e) adotta il proprio regolamento interno.
3. Il CMCD istituisce i meccanismi di funzionamento appropriati, compresi gruppi di lavoro, a sostegno del proprio lavoro finalizzato ad attuare il presente accordo.

Articolo 21

Entrata in vigore e durata


1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente, mediante scambio di note diplomatiche, l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo può essere modificato di comune accordo dalle parti contraenti mediante scambio di note diplomatiche. Le modifiche entrano in vigore alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, se non altrimenti concordato dalle parti contraenti.
3. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte. In tal caso, la denuncia ha effetto decorsi tre mesi dalla data della notifica all'altra parte contraente. Le domande di assistenza ricevute prima della denuncia dell'accordo sono completate conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 22

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di eventuali divergenze tra i testi del presente accordo, le parti contraenti sottopongono la questione al CMCD.


In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.



Съставено в Брюксел на трети юли през две хиляди и седемнадесета година.
 Hecho en Bruselas, el tres de julio de dos mil diecisiete.
 V Bruselu dne třetího července dva tisíce sedmnáct.
 Udfærdiget i Bruxelles den tredje juli to tusind og sytten.
 Geschehen zu Brüssel am dritten Juli zweitausendsiebzehn.
 Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juulikuu kolmandal päeval Brüsselis.
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.
 Done at Brussels on the third day of July in the year two thousand and seventeen.
 Fait à Bruxelles, le trois juillet deux mille dix-sept.
 Sastavljeno u Bruxellesu trećeg srpnja godine dvije tisuće sedamnaeste.
 Fatto a Bruxelles, addì tre luglio duemiladiciassette.
 Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada trešajā jūlijā.
 Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų liepos trečią dieną Briuselyje.
 Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatedik év július havának harmadik napján.
 Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Lulju fis-sena elfejn u sbatax.
 Gedaan te Brussel, drie juli tweeduizend zeventien.
 Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego lipca roku dwa tysiące siedemnastego.
 Feito em Bruxelas, em três de julho de dois mil e dezassete.
 Íntocmit la Bruxelles la trei iulie două mii șaptesprezece.
 V Bruseli tretieho júla dvetisícisedemnásť.
 V Bruslju, dne tretjega julija leta dva tisoč sedemnajst.
 Tehty Brysselissä kolmantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.
 Som skedde i Bryssel den tredje juli år tjugohundrasjutton.


За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen





За Нова Зеландия
Por Nueva Zelanda
Za Nový Zéland
For New Zealand
Für Neuseeland
Uus-Meremaa nimel
Για τη Νέα Ζηλανδία
For New Zealand
Pour la Nouvelle-Zélande
Za Novi Zeland
Per la Nuova Zelanda
Jaunzēlandes vārdā –
Naujosios Zelandijos vardu
Új-Zéland részéről
Ghal New Zealand
Voor Nieuw-Zeeland
W imieniu Nowej Zelandii
Pela Nova Zelândia
Pentru Noua Zeelandă
Za Nový Zéland
Za Novo Zelandijo
Uuden-Seelannin puolesta
För Nya Zeeland

18CE1212



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/602 DEL CONSIGLIO**del 19 aprile 2018****che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.
- (2) La Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) sta proseguendo i suoi programmi nucleari e balistici in violazione degli obblighi che le incombono in virtù di varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tali programmi sono finanziati in parte da trasferimenti illeciti di fondi e risorse economiche.
- (3) Quattro persone che hanno effettuato trasferimenti di attività o di risorse che potrebbero contribuire finanziariamente ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

*Per il Consiglio**La presidente*

E. ZAHARIEVA

⁽¹⁾ GUL 224 del 31.8.2017, pag. 1.




ALLEGATO

All'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509, nella sezione «(c) Persone fisiche designate in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera b)» sono aggiunte le persone seguenti:

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Data di designazione	Motivi
«9.	KIM Yong Nam (KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon)	Data di nascita: 2.12.1947 Luogo di nascita: Sinuju, RPDC	20.4.2018	KIM Yong Nam è stato identificato dal gruppo di esperti come agente del Reconnaissance General Bureau, entità designata dalle Nazioni Unite. KIM Yong Nam e suo figlio KIM Su Gwang sono stati identificati dal gruppo di esperti come persone coinvolte in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. KIM Yong Nam ha aperto vari conti correnti e di risparmio nell'Unione ed è stato coinvolto in diversi ingenti trasferimenti bancari verso conti bancari nell'Unione o verso conti al di fuori dell'Unione mentre lavorava come diplomatico, incluso verso conti di titolarità del figlio KIM Su Gwang e della nuora KIM Kyong Hui.
10.	DJANG Tcheul Hy	Data di nascita: 11.5.1950 Luogo di nascita: Kangwon	20.4.2018	DJANG Tcheul Hy è stata coinvolta assieme al marito KIM Yong Nam, al figlio KIM Su Gwang e alla nuora KIM Kyong Hui in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire finanziariamente ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. È stata titolare nell'Unione di diversi conti bancari aperti a suo nome dal figlio KIM Su Gwang. È stata inoltre coinvolta in diversi trasferimenti bancari da conti della nuora KIM Kyong Hui verso conti bancari al di fuori dell'Unione.
11.	KIM Su Gwang (KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang)	Data di nascita: 18.8.1976 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Diplomatico dell'Ambasciata della RPDC in Bielorussia	20.4.2018	KIM Su Gwang è stato identificato dal gruppo di esperti come agente del Reconnaissance General Bureau, entità designata dalle Nazioni Unite. KIM Su Gwang e suo padre KIM Yon Nam sono stati identificati dal gruppo di esperti come persone coinvolte in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. KIM Su Gwang ha aperto molteplici conti bancari in vari Stati membri dell'Unione, anche a nome dei suoi familiari. È stato coinvolto in diversi ingenti trasferimenti bancari nell'Unione o verso conti bancari al di fuori dell'Unione mentre lavorava come diplomatico, incluso verso conti di titolarità della moglie KIM Kyong Hui.
12.	KIM Kyong Hui	Data di nascita: 6.5.1981 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC	20.4.2018	È stata coinvolta assieme al marito KIM Su Gwang, al suocero KIM Yong Nam e alla suocera DJANG Tcheul Hy in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire finanziariamente ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha ricevuto vari trasferimenti bancari dal marito KIM Su Gwang e dal suocero KIM Yong Nam e ha trasferito denaro verso conti al di fuori dell'Unione di titolarità propria o della suocera DJANG Tcheul Hy.»

18CE1213



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/603 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2018
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽²⁾ del Consiglio, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2018

*Per la Commissione,
a nome del Presidente,
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*



ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Un cuscino gonfiabile di plastica (cosiddetto «cuscino per sedia a rotelle»), avente dimensioni approssimative di 40 × 40 cm, costituito da due camere rettangolari interconnesse riempite d'aria. Ciascuna camera contiene un sacchetto di plastica riempito d'aria ricoperto da un sottile strato di silicone.</p> <p>Il cuscino è regolabile in funzione del livello di gonfiaggio delle due camere, che fa variare la posizione del sacchetto di plastica in ciascuna camera quando l'utilizzatore si siede sul cuscino.</p> <p>Il cuscino ha una fodera amovibile antiscivolo in materiale tessile sulla cui parte inferiore sono applicate due strisce di velcro.</p> <p>L'articolo è destinato a evitare l'insorgenza di piaghe da decubito nell'utilizzatore. Esso dà sollievo all'ischio e migliora il comfort per l'utilizzatore.</p> <p>Cfr. immagini (*)</p>	3926 90 97	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97.</p> <p>La classificazione dell'articolo alla voce 9404 (oggetti lettereschi ed oggetti simili) è esclusa in quanto i cuscini pneumatici sono esclusi dalla suddetta voce ai sensi della nota 1 a) del capitolo 94 e, di conseguenza, i cuscini pneumatici di materie plastiche sono classificati nella voce 3926 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9404, ultimo paragrafo, lettera b)].</p> <p>Anche la classificazione nel codice NC 8714 20 00 in quanto parti ed accessori di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi è esclusa poiché l'articolo non si può considerare destinato esclusivamente o principalmente a carrozzelle per invalidi ai sensi della nota 3 della sezione XVII. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, l'articolo può essere utilizzato su un gran numero di sedie e sedili oltre che su sedili di sedie a rotelle. Per esempio, l'articolo non è progettato per essere utilizzato con un sedile specifico in quanto non presenta dispositivi di fissazione particolari che ne indichino l'uso con un sedile specifico. La fodera antiscivolo e le strisce di velcro possono essere utilizzate su molti tipi diversi di sedili. Pertanto non vi è nessun elemento che renda l'articolo riconoscibile come destinato ad essere utilizzato con un determinato tipo di sedile [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 8714, primo paragrafo, lettera i)].</p> <p>Inoltre, la classificazione nel codice NC 8714 20 00 in quanto parti ed accessori di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi è esclusa in quanto l'articolo non è indispensabile per il funzionamento della sedia a rotelle, non la rende atta a un particolare lavoro, non le conferisce possibilità supplementari e non la mette in grado di assicurare un servizio supplementare in relazione alla funzione principale, che è quella di consentire a una persona disabile di muoversi (cfr. sentenza della Corte del 16 giugno 2011, <i>Unomedical</i>, C-152/10, ECLI:EU:C:2011:402, punti 29, 30 e 36). Una sedia a rotelle funziona nello stesso modo con o senza il cuscino, che si limita a renderla più comoda e sopportabile per l'utilizzatore.</p>



(1)	(2)	(3)
		Anche se l'articolo è costituito da diversi componenti (il cuscino di materie plastiche e la fodera di materie tessili), l'articolo deve essere classificato come se consistesse del cuscino di materie plastiche, poiché è il cuscino che conferisce all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della regola generale 3, lettera b). Il componente tessile costituisce solo una fodera che protegge e mantiene in posizione il componente essenziale. L'articolo va pertanto classificato in base alla sua materia costitutiva nel codice NC 3926 90 97 come «altri lavori di materie plastiche».

(*) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.



18CE1214



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/604 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 relativamente alle norme procedurali per agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3510/80 e (CE) n. 209/2005

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, particolare l'articolo 66 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce fra l'altro le norme procedurali di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 (in appresso «il codice»), al fine di agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci.
- (2) L'articolo 68, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 fa attualmente riferimento all'applicazione *mutatis mutandis* della sezione 2, sottosezioni da 2 a 9, di detto regolamento, che riguardano le norme di origine del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) dell'Unione. Tuttavia, solo alcune disposizioni contenute in tali sottosezioni sono pertinenti ai fini della registrazione degli esportatori fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione. È pertanto necessario specificare dette disposizioni. Poiché l'obbligo facente capo alla Commissione di fornire a un paese terzo con il quale l'Unione ha un regime preferenziale gli indirizzi delle autorità doganali responsabili della verifica di un documento relativo all'origine compilato da un esportatore registrato scaturisce in ogni caso dalle disposizioni del regime in questione, esso non dovrebbe più essere stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. La disposizione transitoria di cui al predetto regolamento che consente in via provvisoria a un esportatore, che non è stato registrato ma che è un esportatore autorizzato nell'Unione, di compilare un documento relativo all'origine è diventata obsoleta e dovrebbe quindi essere soppressa. Per motivi di semplificazione e coerenza fra i regimi preferenziali, le piccole spedizioni che formano oggetto di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale dovrebbero essere esenti dalla presentazione di un documento relativo all'origine qualora tale esenzione sia consentita ma non direttamente stabilita dal regime preferenziale. Considerato che esistono altri modi di identificare l'esportatore e che nell'Unione la firma non contribuisce allo status giuridico di un documento relativo all'origine, gli esportatori non dovrebbero essere tenuti a firmare tale documento qualora ciò sia consentito ma non direttamente stabilito dal regime preferenziale.
- (3) Le norme di cui all'articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, relative alla sostituzione delle prove dell'origine preferenziale rilasciate o compilate fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione, dovrebbero essere applicate per estensione ai documenti relativi all'origine. Si dovrebbe inoltre chiarire la forma nella quale si può rilasciare o compilare un documento sostitutivo relativo all'origine.
- (4) Si dovrebbero stabilire norme volte ad agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale. Poiché tali norme mirano a evitare agli operatori economici interessati le conseguenze avverse e non intenzionali della fusione nel codice del regime di trasformazione sotto controllo doganale con il regime di perfezionamento attivo, esse dovrebbero applicarsi retroattivamente dalla data di applicazione del codice.

⁽¹⁾ G.U. 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (G.U. L 343 del 29.12.2015, pag. 558).



- (5) L'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe includere un riferimento al nuovo allegato 22-06 *bis*, contenente il modulo di domanda da utilizzarsi a cura degli esportatori degli Stati membri che intendono registrarsi nel sistema REX, poiché l'allegato 22-06 è riservato alla registrazione degli esportatori nei paesi beneficiari dell'SPG. È pertanto opportuno inserire tale nuovo allegato 22-06 *bis* nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, mentre l'allegato 22-06 di detto regolamento dovrebbe essere modificato di conseguenza. Gli articoli 82, 83 e 86 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbero quindi anch'essi essere modificati in conseguenza dell'introduzione del nuovo allegato 22-06 *bis*. Considerato che esistono altri modi di identificare l'esportatore e che nell'Unione la firma non contribuisce allo *status* giuridico del documento relativo all'origine, gli esportatori non dovrebbero essere obbligati a firmare l'attestazione di origine di cui all'articolo 92 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. I paragrafi 1, 2 e 3 di detto articolo dovrebbero applicarsi *mutatis mutandis* alle attestazioni di origine compilate dagli esportatori dell'Unione non solo ai fini del cumulo bilaterale di cui all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 ⁽¹⁾ della Commissione, bensì anche per dichiarare l'origine delle merci esportate verso un paese beneficiario dell'SGP della Norvegia, della Svizzera o della Turchia ai fini del cumulo con materiali originari dell'Unione. L'articolo 92 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) L'allegato 22-07 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe essere modificato al fine di specificare la sigla da indicare a cura dell'esportatore se l'attestazione di origine fa riferimento a prodotti originari di Ceuta e Melilla. Esso dovrebbe essere altresì modificato al fine di rispecchiare il fatto che se l'attestazione di origine si riferisce a prodotti originari dell'Unione, l'esportatore è tenuto a indicare l'origine per mezzo della sigla «UE».
- (7) Il regolamento (CEE) n. 3510/80 della Commissione ⁽²⁾ è divenuto obsoleto, poiché le disposizioni ivi contenute sono state sostituite dalle disposizioni ora stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Esso dovrebbe pertanto essere abrogato ai fini della certezza del diritto e della trasparenza.
- (8) Il regolamento (CE) n. 209/2005 della Commissione ⁽³⁾ concede deroghe agli obblighi stabiliti nel regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio ⁽⁴⁾ per quanto concerne la presentazione delle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata. Il regolamento (CE) n. 1541/98 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 955/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. Il regolamento (CE) n. 209/2005 è pertanto divenuto obsoleto e dovrebbe essere abrogato ai fini della certezza del diritto e della trasparenza.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

(1) L'articolo 68 è così modificato:

a) il testo del paragrafo 1, ultima frase, è sostituito dal seguente:

«Gli articoli 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 e 91 del presente regolamento si applicano *mutatis mutandis*.»;

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 3510/80 della Commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo (GUL 368 del 31.12.1980, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 209/2005 della Commissione, del 7 febbraio 2005, che fissa l'elenco dei prodotti tessili per i quali non è richiesta alcuna prova dell'origine all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità (GUL 34 del 8.2.2005, pag. 6).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativo alle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione di tali attestazioni (GUL 202 del 18.7.1998, pag. 11).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 955/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, che abroga il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio, relativo alle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione di tali attestazioni, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (GUL 259 del 4.10.2011, pag. 5).



- b) al paragrafo 2, prima frase, i termini «gli articoli 10 e 15» sono sostituiti dai termini «l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 15»;
- c) i paragrafi 3 e 5 sono soppressi.
- d) Sono inseriti i seguenti nuovi paragrafi 6 e 7:

«6. Laddove un regime preferenziale consenta all'Unione di esentare i prodotti originari dal requisito di fornire un documento relativo all'origine, detta esenzione si applica subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 103, nella misura in cui tali condizioni non siano stabilite nel regime preferenziale in questione.

7. Laddove un regime preferenziale consenta all'Unione di dispensare l'esportatore dal requisito di firma di un documento relativo all'origine, tale firma non è necessaria.»

- (2) L'articolo 69 è sostituito dal seguente:

«Articolo 69

Sostituzione del documento relativo all'origine rilasciato o compilato fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Se prodotti originari coperti da un documento relativo all'origine rilasciato o compilato in precedenza ai fini di una misura tariffaria preferenziale ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera d) o e), del codice, diversa dall'SGP dell'Unione, non sono ancora stati immessi in libera pratica e sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nell'Unione, il documento iniziale relativo all'origine può essere sostituito da uno o più documenti sostitutivi relativi all'origine al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nell'Unione.

2. Il documento sostitutivo relativo all'origine di cui al paragrafo 1 può essere rilasciato o compilato da una qualsiasi delle seguenti parti, nella medesima forma del documento iniziale relativo all'origine o nella forma di un'attestazione sostitutiva relativa all'origine, redatta *mutatis mutandis* a norma dell'articolo 101 e dell'allegato 22-20:

- a) un esportatore autorizzato o registrato nell'Unione che rispedisce le merci;
- b) un rispeditore delle merci nell'Unione, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare non supera il valore soglia applicabile;
- c) un rispeditore delle merci nell'Unione, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare supera il valore soglia applicabile e il rispeditore allega una copia del documento iniziale relativo all'origine al documento sostitutivo relativo all'origine.

Laddove la sostituzione del documento iniziale relativo all'origine non sia possibile ai sensi del primo comma, il documento sostitutivo relativo all'origine di cui al paragrafo 1 può essere rilasciato nella forma di un certificato di circolazione EUR.1 dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono poste le merci.

3. Nei casi in cui il documento sostitutivo relativo all'origine è un certificato di circolazione EUR.1, la convalida effettuata dall'ufficio doganale che rilascia il certificato di circolazione EUR.1 sostitutivo deve essere apposta nella casella 11 del certificato. Le indicazioni fornite nella casella 4 del certificato con riguardo al paese di origine devono essere identiche a quelle figuranti nel documento iniziale relativo all'origine. La casella 12 è firmata dal rispeditore. Il rispeditore che firma la casella 12 in buona fede non è responsabile dell'esattezza delle indicazioni contenute nel documento iniziale relativo all'origine.

L'ufficio doganale cui è chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1 sostitutivo annota sul documento iniziale relativo all'origine o su un suo allegato il peso, i numeri, la natura dei colli rispediti e il loro paese di destinazione, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. Il documento iniziale relativo all'origine è conservato dall'ufficio doganale interessato per almeno tre anni.»


- (3) È inserito il seguente articolo 69 bis:

«Articolo 69 bis

Origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Se merci di provenienza diversa dall'Unione, aventi carattere originario preferenziale nell'ambito di un regime preferenziale fra l'Unione e paesi terzi, sono vincolate al regime di perfezionamento attivo, i prodotti trasformati da esse ottenuti sono, al momento dell'immissione in libera pratica, ritenuti avere lo stesso carattere originario preferenziale di dette merci.



2. Il paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi:

- a) l'operazione di trasformazione comprende anche merci non unionali diverse da quelle di cui al paragrafo 1, comprese le merci aventi carattere originario preferenziale nell'ambito di un diverso regime preferenziale;
- b) i prodotti trasformati sono ottenuti da merci equivalenti a norma dell'articolo 223 del codice;
- c) le autorità doganali hanno autorizzato la riesportazione temporanea delle merci per un perfezionamento complementare a norma dell'articolo 258 del codice.

3. Qualora sia applicabile il paragrafo 1, un documento relativo all'origine rilasciato o compilato per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo equivalgono a un documento relativo all'origine rilasciato o compilato per i prodotti trasformati.»;

(4) Il paragrafo 2 dell'articolo 80 è sostituito dal seguente:

«2. Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all'allegato 22-06, le autorità competenti dei paesi beneficiari attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all'esportatore e inseriscono nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell'articolo 86, paragrafo 4.

Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all'allegato 22-06 bis, le autorità doganali degli Stati membri attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all'esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci e inseriscono nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell'articolo 86, paragrafo 4.

Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro comunicano all'esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci il numero di esportatore registrato attribuito a tale esportatore o rispeditore delle merci e la data di decorrenza della validità.».

(5) L'articolo 82 è così modificato:

a) Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. La Commissione mette i seguenti dati a disposizione del pubblico subordinatamente al consenso che l'esportatore ha espresso firmando la casella n. 6 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso:

- a) il nome dell'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso;
- b) l'indirizzo del luogo in cui è stabilito l'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso;
- c) le informazioni di contatto specificate nella casella 1 e nella casella 2 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso;
- d) la descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci o dei capitoli del sistema armonizzato, secondo quanto specificato nella casella n. 4 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso;
- e) il numero EORI dell'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'allegato 22-06 bis, o il numero di identificazione operatore (TIN – Trader Identification Number) dell'esportatore registrato specificato nella casella n. 1 del modulo di cui all'allegato 22-06;
- f) se l'esportatore registrato è un operatore o un produttore specificato nella casella n. 3 del modulo di cui all'allegato 22-06 o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso.


Il rifiuto di apporre la firma nella casella n. 6 non costituisce un motivo per rifiutare di registrare l'esportatore.»;

b) al paragrafo 8, dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera b) e le attuali lettere da b) a e) sono rinumerate di conseguenza:

«b) la data di registrazione dell'esportatore registrato;».

(6) L'articolo 83 è così modificato:

a) al paragrafo 2, i termini «o all'allegato 22-06 bis, a seconda del caso» sono aggiunti dopo i termini «allegato 22-06»;



- b) al paragrafo 4, i termini «o nell'allegato 22-06 bis, a seconda del caso» sono aggiunti dopo i termini «allegato 22-06».
- (7) All'articolo 86, paragrafo 2, i termini «allegato 22-06» sono sostituiti dai termini «allegato 22-06 bis».
- (8) L'articolo 92 è così modificato:
- a) al paragrafo 3 è inserito il seguente comma:
- «L'esportatore non è tenuto a firmare l'attestazione di origine.»;
- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, *mutatis mutandis*, a quanto segue:
- a) attestazioni di origine compilate nell'Unione ai fini del cumulo bilaterale di cui all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
- b) attestazioni di origine delle merci esportate verso un paese beneficiario dell'SGP della Norvegia, della Svizzera o della Turchia ai fini del cumulo con materiali originari dell'Unione.»;
- (9) L'allegato 22-06 è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento.
- (10) Dopo l'allegato 22-06, è inserito un nuovo allegato 22-06 bis, conformemente all'allegato II del presente regolamento.
- (11) All'allegato 22-07, la nota a piè di pagina 5 è sostituita dalla seguente:
- «⁽⁵⁾ Indicazione obbligatoria del paese di origine dei prodotti. Se l'attestazione di origine si riferisce a prodotti originari dell'Unione, l'esportatore è tenuto a indicare l'origine per mezzo della sigla "UE". Se l'attestazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 112 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'esportatore è tenuto a indicare l'origine per mezzo della sigla "CM".»

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3510/80 è abrogato.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 209/2005 è abrogato.

Articolo 4


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 3), si applica a decorrere dal 1° maggio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO I

«ALLEGATO 22-06

DOMANDA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO
ai fini dei sistemi di preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione europea, della Norvegia, della Svizzera e della Turchia ⁽¹⁾

<p>1. Nome e cognome, indirizzo completo e paese dell'esportatore, recapito, numero di identificazione dell'operatore.</p>
<p>2. Informazioni di contatto aggiuntive, compreso numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica, se disponibile (facoltativo).</p>
<p>3. Specificare se l'attività principale consiste nella produzione o nel commercio.</p>
<p>4. Descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci del sistema armonizzato (o dei capitoli se le merci oggetto degli scambi sono comprese in più di venti voci del sistema armonizzato).</p>
<p>5. Impegni che l'esportatore deve assumere</p> <p>Il sottoscritto/La sottoscritta:</p> <ul style="list-style-type: none">— dichiara che i dati di cui sopra sono esatti;— certifica che la registrazione non è mai stata revocata in precedenza; in caso contrario, certifica di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca;— si impegna a redigere attestazioni di origine solo per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e conformi alle norme di origine specificate per tali merci nel sistema delle preferenze generalizzate;— si impegna a tenere una contabilità commerciale adeguata della produzione/fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale e a conservare tale contabilità per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stata compilata l'attestazione di origine;— si impegna a comunicare immediatamente all'autorità competente eventuali modifiche intervenute nei propri dati di registrazione dopo l'assegnazione del numero di esportatore registrato;— si impegna a collaborare con l'autorità competente;



- si impegna ad accettare qualsiasi controllo in merito all'esattezza delle proprie attestazioni di origine, comprese verifiche contabili e visite dei propri locali effettuate dalla Commissione europea o dalle autorità degli Stati membri oppure dalle autorità della Norvegia, della Svizzera o della Turchia;
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione nel sistema qualora non soddisfi più le condizioni per l'esportazione delle merci nell'ambito del sistema;
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione nel sistema qualora non intenda più esportare tali merci nell'ambito del sistema.

 Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione (²)

6. Consenso specifico, espresso previamente dall'esportatore dopo essere stato debitamente informato, alla pubblicazione dei propri dati personali sul sito web pubblico

Il sottoscritto/La sottoscritta è a conoscenza del fatto che le informazioni fornite nella presente domanda possono essere divulgate tramite il sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta accetta che tali informazioni siano pubblicate sul sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta può ritirare il proprio consenso alla pubblicazione di tali informazioni sul sito web pubblico inviando una richiesta alle autorità competenti responsabili della registrazione.

 Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione (²)

7. Spazio riservato all'amministrazione


Il richiedente è registrato con il seguente numero:

Numero di registrazione: _____

Data di registrazione _____

Data di decorrenza della validità della registrazione _____

Firma e timbro (²) _____




Informazioni

concernenti la protezione e il trattamento dei dati personali inseriti nel sistema

1. Quando i dati personali contenuti nella presente domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati dalla Commissione europea, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Quando i dati personali contenuti nella presente domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati dalle autorità competenti di un paese beneficiario o di un paese terzo che attua la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si applicano le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione della suddetta direttiva.
 2. I dati personali contenuti nella domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati ai fini delle norme di origine SPG dell'Unione quali definite nella pertinente normativa dell'Unione. La suddetta normativa, che prevede le norme di origine SPG dell'Unione, costituisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali con riguardo alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato.
 3. L'autorità competente del paese in cui la domanda è stata presentata è il responsabile del trattamento dei dati nel sistema REX.
L'elenco delle autorità competenti è pubblicato sul sito web della Commissione.
 4. L'accesso a tutti i dati contenuti nella presente domanda è concesso tramite un nome utente e una password a tutti gli utenti nell'ambito della Commissione, delle autorità competenti dei paesi beneficiari e delle autorità doganali degli Stati membri e della Norvegia, della Svizzera e della Turchia.
 5. I dati di una registrazione revocata sono conservati nel sistema REX dalle autorità competenti del paese beneficiario per dieci anni civili. Tale periodo decorre dalla fine dell'anno in cui la registrazione è stata revocata.
 6. La persona interessata ha il diritto di accesso ai dati che la riguardano e che saranno trattati nel sistema REX e, se del caso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE. Le richieste di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono presentate, a seconda del caso, alle autorità competenti dei paesi beneficiari responsabili della registrazione e da esse trattate. Se l'esportatore registrato ha presentato domanda per esercitare tale diritto alla Commissione, questa inoltra la domanda alle autorità competenti del paese beneficiario interessato. Se non ha potuto far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, l'esportatore registrato presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.
 7. Le denunce possono essere indirizzate alle pertinenti autorità nazionali per la protezione dei dati. I dati di contatto delle autorità nazionali per la protezione dei dati sono disponibili sul sito web della Commissione europea, direzione generale della Giustizia: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).
- Le denunce riguardanti il trattamento dei dati da parte della Commissione europea devono essere inviate al Garante europeo della protezione dei dati (European Data Protection Supervisor – EDPS) (<http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/>).

- (¹) Il presente formulario di domanda è comune ai sistemi SPG di quattro entità: l'Unione (UE), la Norvegia, la Svizzera e la Turchia (le «entità»). Va comunque notato che i rispettivi sistemi SPG di queste entità possono variare in termini di copertura di paesi e prodotti. Una registrazione sarà pertanto valida ai fini delle esportazioni solo nell'ambito del sistema o dei sistemi SPG che considerano il vostro paese un paese beneficiario.
- (²) Se le domande per ottenere la qualifica di esportatore registrato o altri scambi di informazioni tra gli esportatori registrati e le autorità competenti dei paesi beneficiari o le autorità doganali degli Stati membri si effettuano mediante procedimenti informatici, la firma e il timbro di cui alle caselle nn. 5, 6 e 7 sono sostituiti da un'autenticazione elettronica.»




ALLEGATO II

«ALLEGATO 22-06 bis

**DOMANDA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO
ai fini della registrazione degli esportatori degli Stati membri**

1. Nome e cognome, indirizzo completo e paese dell'esportatore, recapito, codice EORI.
2. Informazioni di contatto aggiuntive, compreso numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica, se disponibile (facoltativo).
3. Specificare se l'attività principale consiste nella produzione o nel commercio.
4. Descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci del sistema armonizzato (o dei capitoli se le merci oggetto degli scambi sono comprese in più di venti voci del sistema armonizzato).
5. Impegni che l'esportatore deve assumere Il sottoscritto/La sottoscritta: — dichiara che i dati di cui sopra sono esatti; — certifica che la registrazione non è mai stata revocata in precedenza; in caso contrario, certifica di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca; — si impegna a redigere attestazioni di origine e altri documenti relativi all'origine solo per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e conformi alle norme di origine specificate per tali merci nel regime preferenziale in questione; — si impegna a tenere una contabilità commerciale adeguata della produzione/fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale e a conservare tale contabilità per il tempo richiesto dal regime preferenziale in questione, per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stata compilata l'attestazione di origine; — si impegna a comunicare immediatamente alle autorità doganali eventuali modifiche intervenute nei propri dati di registrazione dopo l'assegnazione del numero di esportatore registrato; — si impegna a collaborare con le autorità doganali;



- si impegna ad accettare qualsiasi controllo in merito all'esattezza delle proprie attestazioni di origine o di altri documenti relativi all'origine, comprese verifiche contabili e visite dei propri locali effettuate dalla Commissione europea o dalle autorità degli Stati membri;
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione dal sistema qualora non soddisfi più le condizioni per l'applicazione del sistema degli esportatori registrati;
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione dal sistema qualora non intenda più utilizzare il sistema degli esportatori registrati.

Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione ⁽¹⁾

6. Consenso specifico, espresso previamente dall'esportatore dopo essere stato debitamente informato, alla pubblicazione dei propri dati personali sul sito web pubblico

Il sottoscritto/La sottoscritta è a conoscenza del fatto che le informazioni fornite nella presente domanda possono essere divulgate tramite il sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta accetta che tali informazioni siano pubblicate sul sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta può ritirare il proprio consenso alla pubblicazione di tali informazioni sul sito web pubblico inviando una richiesta alle autorità competenti responsabili della registrazione.

Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione ⁽¹⁾

7. Spazio riservato alle autorità doganali

Il richiedente è registrato con il seguente numero:

Numero di registrazione: _____

Data di registrazione _____

Data di decorrenza della validità della registrazione _____

Firma e timbro ⁽¹⁾ _____




Informazioni

concernenti la protezione e il trattamento dei dati personali inseriti nel sistema

1. Quando i dati personali contenuti nella presente domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati dalla Commissione europea, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
2. I dati personali contenuti nella domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati ai fini delle norme di origine dei pertinenti accordi commerciali preferenziali dell'Unione. Le norme di origine stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione costituiscono la base giuridica per il trattamento dei dati personali con riguardo alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato.
3. Le autorità doganali del paese in cui la domanda è stata presentata sono le responsabili del trattamento dei dati nel sistema REX.
L'elenco dei servizi doganali è pubblicato sul sito web della Commissione.
4. L'accesso a tutti i dati contenuti nella presente domanda è concesso tramite un nome utente e una password a tutti gli utenti nell'ambito della Commissione e delle autorità doganali degli Stati membri e della Norvegia, della Svizzera e della Turchia.
5. I dati di una registrazione revocata sono conservati nel sistema REX dalle autorità doganali degli Stati membri per dieci anni civili. Tale periodo decorre dalla fine dell'anno in cui la registrazione è stata revocata.
6. La persona interessata ha il diritto di accesso ai dati che la riguardano e che saranno trattati nel sistema REX e, se del caso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Le richieste di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono presentate alle autorità doganali degli Stati membri responsabili della registrazione e da esse trattate, come opportuno. Se l'esportatore registrato ha presentato domanda per esercitare tale diritto alla Commissione, questa inoltra la domanda alle rispettive autorità doganali degli Stati membri interessati. Se non ha potuto far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, l'esportatore registrato presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.
7. Le denunce possono essere indirizzate alle pertinenti autorità nazionali per la protezione dei dati. I dati di contatto delle autorità nazionali per la protezione dei dati sono disponibili sul sito web della Commissione europea, direzione generale della Giustizia: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).
Le denunce riguardanti il trattamento dei dati da parte della Commissione europea devono essere inviate al Garante europeo della protezione dei dati (European Data Protection Supervisor – EDPS) (<http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/>).

(¹) Se le domande per ottenere la qualifica di esportatore registrato o altri scambi di informazioni tra gli esportatori registrati e le autorità competenti dei paesi beneficiari o le autorità doganali degli Stati membri si effettuano mediante procedimenti informatici, la firma e il timbro di cui alle caselle nn. 5, 6 e 7 sono sostituiti da un'autenticazione elettronica.»



REGOLAMENTO (UE) 2018/605 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2018****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), e l'allegato II, punto 3.6.5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) I criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti dovrebbero essere sviluppati tenendo conto degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1107/2009, vale a dire assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, garantendo in particolare che le sostanze o i prodotti immessi sul mercato non abbiano alcun effetto nocivo sulla salute umana o animale o alcun effetto inaccettabile sull'ambiente, e migliorare il funzionamento del mercato interno stimolando nel contempo la produzione agricola.
- (2) Nel 2002 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), attraverso il programma internazionale per la sicurezza nel settore chimico, ha proposto una definizione di interferenti endocrini ⁽²⁾ e nel 2009 una definizione di effetti negativi ⁽³⁾. Tali definizioni hanno ormai ottenuto il più ampio consenso nella comunità scientifica. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha approvato tali definizioni nel parere scientifico sugli interferenti endocrini, adottato il 28 febbraio 2013 ⁽⁴⁾ («il parere scientifico dell'Autorità»). Dello stesso parere è anche il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori ⁽⁵⁾. È quindi opportuno basare i criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino su tali definizioni dell'OMS.
- (3) Per attuare tali criteri dovrebbe essere applicato il principio della forza probante dei dati, tenendo in particolare considerazione il pertinente approccio di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. Dovrebbe altresì essere presa in considerazione l'esperienza maturata con il documento orientativo dell'OCSE sulle linee guida per metodi di prova standardizzati per la valutazione delle sostanze chimiche con proprietà di interferenza endocrina ⁽⁷⁾. L'attuazione dei criteri dovrebbe inoltre essere basata su tutti i dati scientifici pertinenti, compresi gli studi presentati conformemente ai vigenti requisiti normativi relativi ai dati di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali studi sono principalmente basati su protocolli di studio concordati a livello internazionale.
- (4) La determinazione delle proprietà di interferente endocrino per quanto riguarda la salute umana dovrebbe essere basata su dati relativi agli esseri umani e/o agli animali, così da consentire l'identificazione di sostanze interferenti endocrine accertate e presunte.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ OMS/IPCS (Organizzazione mondiale della sanità/Programma internazionale per la sicurezza nel settore chimico), 2002. *Global Assessment of the State-of-the-science of Endocrine Disruptors*. WHO/PCS/EDC/02.2, disponibile all'indirizzo http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/.


⁽³⁾ OMS/IPCS (Organizzazione mondiale della sanità/Programma internazionale per la sicurezza nel settore chimico), 2009. *Principles and Methods for the Risk Assessment of Chemicals in Food – Environmental Health Criteria 240*, disponibile all'indirizzo <http://www.who.int/foodsafety/publications/chemical-food/en/>.

⁽⁴⁾ *Scientific Opinion on the hazard assessment of endocrine disruptors: Scientific criteria for identification of endocrine disruptors and appropriateness of existing test methods for assessing effects mediated by these substances on human health and the environment*, EFSA Journal 2013;11(3):3132, doi: 10.2903/j.efsa.2013.3132.

⁽⁵⁾ Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori, *Memorandum on Endocrine disruptors* del 16.12.2014 (SCCS/1544/14).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽⁷⁾ OECD Series on Testing and Assessment No. 150.



- (5) Siccome i criteri scientifici specifici stabiliti dal presente regolamento rispecchiano le attuali conoscenze scientifiche e tecniche e devono essere applicati al posto dei criteri attualmente definiti all'allegato II, punto 3.6.5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essi dovrebbero figurare in tale allegato.
- (6) Allo scopo di tenere in considerazione le attuali conoscenze scientifiche e tecniche, andrebbero inoltre definiti criteri scientifici specifici per l'identificazione di sostanze attive, antidoti agronomici e sinergizzanti con proprietà di interferente endocrino che possono provocare effetti nocivi su organismi non bersaglio. L'allegato II, punto 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 andrebbe pertanto modificato per introdurre tali criteri specifici.
- (7) La Commissione dovrebbe valutare, alla luce degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'esperienza acquisita nell'applicazione dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal presente regolamento.
- (8) I criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino rispecchiano lo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche e permettono di identificare in maniera più accurata le sostanze attive aventi tali proprietà. I nuovi criteri dovrebbero pertanto essere applicati il prima possibile, tenendo conto del tempo necessario affinché gli Stati membri e l'Autorità si preparino ad applicarli. Tali criteri dovrebbero pertanto applicarsi dal 20 ottobre 2018, salvo nel caso in cui il comitato competente abbia espresso un voto su un progetto di regolamento entro il 20 ottobre 2018. La Commissione valuterà le implicazioni di ciascuna procedura pendente a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e, ove necessario, adotterà misure appropriate nel rispetto dei diritti dei richiedenti. Tali misure potranno includere la richiesta di ulteriori informazioni ai richiedenti e/o di ulteriori contributi scientifici da parte dello Stato membro relatore e dell'Autorità.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificati dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 20 ottobre 2018, salvo nel caso delle procedure per le quali il comitato abbia espresso un voto su un progetto di regolamento entro il 20 ottobre 2018.

Articolo 3

Entro il 20 ottobre 2025 la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1107/2009 una valutazione dell'esperienza acquisita nell'applicazione dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 20 ottobre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 è così modificato:


1) al punto 3.6.5, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti commi:

«A decorrere dal 20 ottobre 2018, si considera sostanza attiva, antidoto agronomico o sinergizzante avente proprietà di interferente endocrino che possono avere effetti nocivi negli esseri umani una sostanza che, sulla base dei punti da 1 a 4 del sesto comma, soddisfa tutti i seguenti criteri, salvo in presenza di dati che dimostrino che gli effetti nocivi identificati non sono pertinenti per gli esseri umani:

- 1) produce un effetto nocivo su un organismo integro o sulla sua progenie, ossia provoca un cambiamento – a livello di morfologia, fisiologia, crescita, sviluppo, riproduzione o ciclo vitale di un organismo, un sistema o una (sotto) popolazione – che causa una riduzione della capacità funzionale, della capacità di compensare ulteriori stress o un aumento della suscettibilità ad altri fattori;
- 2) presenta un meccanismo d'azione endocrino, ossia altera la funzione o le funzioni del sistema endocrino;
- 3) l'effetto nocivo è una conseguenza del meccanismo d'azione endocrino.

L'identificazione di una sostanza attiva, di un antidoto agronomico o di un sinergizzante come avente proprietà di interferente endocrino che possono avere effetti nocivi negli esseri umani conformemente al quinto comma si basa su tutti i punti seguenti:

- 1) tutti i pertinenti dati scientifici disponibili (studi in vivo o sistemi di prova alternativi adeguatamente convalidati predittivi degli effetti nocivi negli esseri umani o negli animali, e studi in vivo, in vitro o, se pertinente, in silico, che forniscano informazioni sui meccanismi d'azione endocrini):
 - a) dati scientifici prodotti conformemente a protocolli di studio concordati a livello internazionale, in particolare quelli elencati nelle comunicazioni della Commissione nell'ambito della definizione dei requisiti in materia di dati applicabili alle sostanze attive e ai prodotti fitosanitari, conformemente al presente regolamento;
 - b) altri dati scientifici selezionati mediante l'applicazione di una metodologia di riesame sistematico, in particolare seguendo gli orientamenti relativi ai dati tratti dalla letteratura scientifica elencati nelle comunicazioni della Commissione nell'ambito della definizione dei requisiti in materia di dati applicabili alle sostanze attive e ai prodotti fitosanitari, conformemente al presente regolamento;
- 2) una valutazione di tutti i pertinenti dati scientifici disponibili utilizzando un approccio basato sulla forza probante dei dati al fine di stabilire se i criteri di cui al quinto comma sono soddisfatti; nel determinare la forza probante dei dati, la valutazione dei dati scientifici presta particolare attenzione a tutti i seguenti fattori:
 - a) i risultati negativi e positivi;
 - b) la pertinenza dei disegni di studio per la valutazione degli effetti nocivi e del meccanismo d'azione endocrino;
 - c) la qualità e la coerenza dei dati, considerate la configurazione e la coerenza dei risultati in studi di disegno analogo, tra studi di disegno analogo e tra diverse specie;
 - d) studi riguardanti la via di esposizione, la tossicocinetica, il metabolismo;
 - e) il concetto di dose limite e le linee guida internazionali sulle dosi massime raccomandate e sulla valutazione degli effetti di confondimento dell'eccessiva tossicità;
- 3) utilizzando un approccio basato sulla forza probante dei dati, il nesso tra gli effetti nocivi e il meccanismo d'azione endocrino è stabilito sulla base della plausibilità biologica, che viene determinata alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e in considerazione di orientamenti concordati a livello internazionale;
- 4) gli effetti nocivi che sono conseguenze secondarie non specifiche di altri effetti tossici non sono presi in considerazione per l'identificazione della sostanza come interferente endocrino.»;




2) al punto 3.8.2, dopo l'unico comma sono aggiunti i seguenti commi:

«A decorrere dal 20 ottobre 2018, si considera sostanza attiva, antidoto agronomico o sinergizzante avente proprietà di interferente endocrino che possono avere effetti nocivi in organismi non bersaglio una sostanza che, sulla base dei punti da 1 a 4 del terzo comma, soddisfa tutti i seguenti criteri, salvo in presenza di dati che dimostrino che gli effetti nocivi individuati non sono pertinenti a livello di (sotto) popolazione per gli organismi non bersaglio:

- 1) produce un effetto nocivo in organismi non bersaglio, ossia provoca un cambiamento — a livello di morfologia, fisiologia, crescita, sviluppo, riproduzione o ciclo vitale di un organismo, un sistema o una (sotto) popolazione — che causa una riduzione della capacità funzionale, della capacità di compensare ulteriori stress o un aumento della suscettibilità ad altri fattori;
- 2) presenta un meccanismo d'azione endocrino, ossia altera la funzione o le funzioni del sistema endocrino;
- 3) l'effetto nocivo è una conseguenza del meccanismo d'azione endocrino.

L'identificazione di una sostanza attiva, di un antidoto agronomico o di un sinergizzante come avente proprietà di interferente endocrino che possono avere effetti nocivi in organismi non bersaglio conformemente al secondo comma si basa su tutti i punti seguenti:

- 1) tutti i pertinenti dati scientifici disponibili (studi in vivo o sistemi di prova alternativi adeguatamente convalidati predittivi degli effetti nocivi negli esseri umani o negli animali, e studi in vivo, in vitro o, se pertinente, in silico, che forniscano informazioni sui meccanismi d'azione endocrini):
 - a) dati scientifici prodotti conformemente a protocolli di studio concordati a livello internazionale, in particolare quelli elencati nelle comunicazioni della Commissione nell'ambito della definizione dei requisiti in materia di dati applicabili alle sostanze attive e ai prodotti fitosanitari, conformemente al presente regolamento;
 - b) altri dati scientifici selezionati mediante l'applicazione di una metodologia di riesame sistematico, in particolare seguendo gli orientamenti relativi ai dati tratti dalla letteratura scientifica elencati nelle comunicazioni della Commissione nell'ambito della definizione dei requisiti in materia di dati applicabili alle sostanze attive e ai prodotti fitosanitari, conformemente al presente regolamento;
- 2) una valutazione di tutti i pertinenti dati scientifici disponibili utilizzando un approccio basato sulla forza probante dei dati al fine di stabilire se i criteri di cui al secondo comma sono soddisfatti; nel determinare la forza probante dei dati, la valutazione dei dati scientifici presta attenzione a tutti i seguenti fattori:
 - a) i risultati positivi e negativi, se del caso distinguendo tra gruppi tassonomici diversi (ad esempio mammiferi, uccelli, pesci e anfibi);
 - b) la pertinenza del disegno di studio per la valutazione degli effetti nocivi, la sua pertinenza a livello di (sotto) popolazione e per la valutazione del meccanismo d'azione endocrino;
 - c) gli effetti nocivi sulla riproduzione, sulla crescita/sullo sviluppo e altri effetti nocivi pertinenti che probabilmente avranno un impatto sulle (sotto) popolazioni. Sono altresì considerati, se disponibili, i dati raccolti sul campo o di monitoraggio e/o i risultati ottenuti da modelli di popolazioni appropriati, attendibili e rappresentativi;
 - d) la qualità e la coerenza dei dati, considerate la configurazione e la coerenza dei risultati in studi di disegno analogo, tra studi di disegno analogo e tra diversi gruppi tassonomici;
 - e) il concetto di dose limite e le linee guida internazionali sulle dosi massime raccomandate e sulla valutazione degli effetti di confondimento dell'eccessiva tossicità;
- 3) utilizzando un approccio basato sulla forza probante dei dati, il nesso tra gli effetti nocivi e il meccanismo d'azione endocrino è stabilito sulla base della plausibilità biologica, che viene determinata alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e in considerazione di orientamenti concordati a livello internazionale;
- 4) gli effetti nocivi che sono conseguenze secondarie non specifiche di altri effetti tossici non sono presi in considerazione per l'identificazione della sostanza come interferente endocrino per organismi non bersaglio.»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/606 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2018

che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Dons» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,


considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione come denominazione d'origine protetta (DOP) della denominazione «Dons», trasmessa dalla Danimarca, e l'ha pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Con messaggi di posta elettronica del 4 febbraio 2016, 5 febbraio 2016 e 8 febbraio 2016 rispettivamente, il ministero italiano dell'Agricoltura, la «Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la Tutela delle Denominazioni dei Vini Italiani» (FEDERDOC) e la «Alleanza delle Cooperative Italiane-Agroalimentare» hanno inviato le proprie dichiarazioni di opposizione, in conformità dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 607/2009 ⁽³⁾ della Commissione. La Commissione ha ritenuto tutte e tre le dichiarazioni di opposizione ammissibili a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 607/2009.
- (3) Con lettera del 24 maggio 2016, la Commissione ha trasmesso alle autorità danesi le dichiarazioni di opposizione, invitandole a comunicare le proprie osservazioni entro due mesi, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009. La Danimarca ha comunicato le proprie osservazioni entro il termine stabilito, il 4 luglio 2016.
- (4) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009, con lettere inviate il 12 gennaio 2017, la Commissione ha comunicato le osservazioni delle autorità danesi ai tre oppositori, che hanno avuto a disposizione due mesi per formulare eventuali osservazioni. In risposta, il 10 marzo 2017, la Commissione ha ricevuto un'altra comunicazione del ministero italiano dell'Agricoltura, che ha ribadito la propria opposizione.
- (5) A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione in base alle prove di cui dispone.
- (6) Tutti tre gli oppositori sostengono che, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1308/2013, alcune varietà di vite utilizzate per la produzione del «Dons», vale a dire «Cabernet Cortis», «Orion», «Regent», «Rondo» e «Solaris», da essi considerate ibridi ottenuti da incrocio tra la specie *Vitis vinifera* ed altre specie del genere *Vitis*, non dovrebbero essere utilizzate per produrre un vino DOP. Essi ritengono inoltre che in nessun caso le varietà derivate da incroci interspecifici possono essere considerate appartenenti alla specie *Vitis vinifera*. Secondo il ministero dell'Agricoltura italiano e la Federdoc, in ogni Paese dell'Unione europea l'esame del genoma permette di appurare se una varietà appartiene alla specie *Vitis vinifera* o ad un incrocio con altra specie del genere *Vitis*.
- (7) Il ministero italiano dell'Agricoltura sostiene inoltre che risulta carente il riferimento ai fattori umani rilevanti, così come la descrizione dell'interazione causale tra i fattori naturali ed umani e le informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto attribuibili all'ambiente geografico. Inoltre, l'opponente in questione sostiene che l'affermazione secondo cui il profilo acido del prodotto è attribuibile alla «selezione di varietà piuttosto rustiche» sia del tutto priva di fondamento tecnico-scientifico, essendo la selezione delle varietà un processo di lunga durata che non può essere riferito alle varietà derivate da ibridi interspecifici.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU C 407 dell'8.12.2015, pag. 4.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GUL 193 del 24.7.2009, pag. 60).



- (8) Infine, esso ritiene superfluo indicare i requisiti riguardanti l'indicazione sull'etichettatura delle varietà di vite e dell'anno di raccolta, in quanto corrispondono a quanto già previsto dagli articoli 61 e 62 del regolamento (CE) n. 607/2009.
- (9) La Commissione ha valutato le argomentazioni e gli elementi di prova forniti dagli oppositori e dal richiedente, concludendo che la denominazione «Dons» deve essere registrata come denominazione di origine protetta per le ragioni esposte qui di seguito.
- (10) Per quanto riguarda le affermazioni secondo cui il prodotto non è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*, è necessario prendere in considerazione diversi elementi. In primo luogo, non esiste, a livello dell'UE, una classificazione armonizzata della varietà di vite appartenente alla specie *Vitis vinifera*. Inoltre, non esistono elenchi di riferimento o documenti scientifici approvati da un organismo ufficiale competente, ad esempio l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), che permettano attualmente di classificare in modo inequivocabile la specie *Vitis vinifera* o gli incroci tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*, né di distinguere tra di loro. Alla luce di quanto precede, la questione della definizione scientifica dovrebbe essere affrontata in via prioritaria nell'ambito della procedura nazionale preliminare organizzata dagli Stati membri conformemente all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Danimarca si basa sulla classificazione tedesca, in cui tutte e cinque le varietà di uve da vino in questione sono classificate come appartenenti alla specie *Vitis vinifera*. In secondo luogo, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009, per quanto riguarda l'esame delle opposizioni, la Commissione adotta una decisione di registrazione o di rigetto della denominazione di origine o dell'indicazione geografica in base alle prove di cui dispone. Nel caso in esame, gli oppositori non hanno fornito prove scientifiche fondate o dati attendibili che possano dimostrare che il prodotto non è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*. Infine, la Commissione rileva che diversi altri Stati membri utilizzano le varietà di uve da vino in questione per la produzione di vini a denominazione di origine protetta.
- (11) Per le ragioni di cui sopra, non è possibile concludere che il prodotto cui si riferisce la denominazione «Dons» non sia ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*. Le obiezioni mosse sulla base di tale motivazione devono pertanto essere respinte.
- (12) Per quanto riguarda l'asserita carenza di informazioni sul legame, la Commissione ritiene che la descrizione dei pertinenti fattori naturali rilevanti presenti nell'ambiente geografico sia stata fornita, così come la descrizione del loro legame con la qualità e le caratteristiche specifiche del prodotto, che si esprimono, nella fattispecie, in una maggiore acidità lattica del prodotto, che lo distingue dai vini spumanti classici. Va pertanto concluso che gli elementi necessari che evidenziano il legame sono stati comunicati, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 607/2009. Per quanto riguarda i fattori umani, il profilo acido del prodotto è considerato attribuibile alla selezione di varietà piuttosto rustiche, conformemente all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (13) Per quanto riguarda l'affermazione che è superfluo indicare i requisiti prescritti dal regolamento, in quanto parte dei requisiti sono più restrittivi del diritto dell'Unione, la loro inclusione appare opportuna per ragioni di chiarezza e di corretta comprensione dei requisiti da parte di produttori potenzialmente ammissibili.
- (14) Alla luce di quanto precede e conformemente all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ritiene che la richiesta soddisfi le condizioni stabilite dal regolamento e che la denominazione «Dons» debba essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Dons» (DOP) è protetta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE1217



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/607 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2018

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

Considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»), dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sud Africa e dell'Ucraina. Tali misure sono denominate in prosieguo «le misure iniziali» e l'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 1796/1999 è denominata in prosieguo «l'inchiesta iniziale».
- (2) Successivamente, a seguito di inchieste svolte a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽³⁾, è emerso che l'elusione delle misure iniziali sulle importazioni dall'Ucraina e dalla Repubblica popolare cinese avveniva rispettivamente attraverso la Moldova e il Marocco. Con il regolamento (CE) n. 760/2004 ⁽⁴⁾ il Consiglio ha pertanto esteso il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie dell'Ucraina alle importazioni degli stessi prodotti spediti dalla Moldova. Analogamente, il dazio antidumping istituito sulle importazioni cavi d'acciaio originarie della RPC è stato esteso, con il regolamento (CE) n. 1886/2004 ⁽⁵⁾ del Consiglio, alle importazioni degli stessi prodotti spediti dal Marocco.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 1858/2005 ⁽⁶⁾, in seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, il Consiglio ha mantenuto le misure iniziali istituite sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della RPC, dell'India, del Sud Africa e dell'Ucraina. Le misure applicabili alle importazioni originarie del Messico sono scadute il 18 agosto 2004 ⁽⁷⁾. Le misure sono state abrogate il 1º maggio 2004, data in cui l'Ungheria e la Polonia sono divenute membri dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio, del 12 agosto 1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea (GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 760/2004 del Consiglio, del 22 aprile 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1796/1999 sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, dell'Ucraina alle importazioni di cavi di acciaio spediti dalla Moldova, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Moldova (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1886/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni cavi d'acciaio spediti dal Marocco, anche se non dichiarati originari del Marocco, e che chiude l'inchiesta per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore marocchino (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio, dell'8 novembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India, del Sudafrica e dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1).

⁽⁷⁾ Avviso di scadenza di misure antidumping (GU C 203 dell'11.8.2004, pag. 4).



- (4) Nel maggio 2010, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 ⁽¹⁾, il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della RPC alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, a seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base. Alcuni produttori esportatori coreani hanno ottenuto un'esenzione dall'estensione del dazio in quanto non è risultato che eludessero i dazi antidumping definitivi.
- (5) Le misure applicabili alle importazioni originarie dell'India sono scadute il 17 novembre 2010 ⁽²⁾.
- (6) Nel gennaio 2012, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 ⁽³⁾, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha mantenuto il dazio antidumping per quanto riguarda la RPC, esteso al Marocco e alla Repubblica di Corea, e per quanto riguarda l'Ucraina, esteso alla Moldova. Tali misure sono denominate in prosieguo «le misure in vigore» e l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, conclusa con il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, è denominata in prosieguo «il precedente riesame in previsione della scadenza».
- (7) Con lo stesso regolamento il Consiglio ha anche chiuso il procedimento per quanto riguarda il Sud Africa. Le misure applicabili alle importazioni originarie del Sud Africa sono scadute il 9 febbraio 2012.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (8) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁵⁾, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («la domanda di riesame»).
- (9) La domanda di riesame è stata presentata il 7 novembre 2016 dal comitato di collegamento della Federazione europea delle industrie di cavi d'acciaio («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di cavi d'acciaio dell'Unione. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure relative alla RPC avrebbe implicato il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. Il richiedente non ha fornito sufficienti elementi di prova del rischio di persistenza o di reiterazione del dumping o del pregiudizio qualora le misure in vigore nei confronti dell'Ucraina dovessero scadere.

1.3. Apertura

- (10) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, l'8 febbraio 2017 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾ («Avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (11) In assenza di una richiesta debitamente motivata di riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di cavi d'acciaio originari dell'Ucraina, la Commissione ha comunicato che la misura antidumping relativa all'Ucraina sarebbe scaduta. Il dazio antidumping istituito sulle importazioni di cavi d'acciaio originari dell'Ucraina è pertanto scaduto il 10 febbraio 2017 ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) n. 400/2010, del 26 aprile 2010, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, e che chiude l'inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dalla Malaysia (GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 1).

⁽²⁾ Avviso di scadenza di alcune misure antidumping (GU C 311 del 16.11.2010, pag. 16).


⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d'acciaio originari del Sud Africa a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

⁽⁵⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 180 del 19.5.2016, pag. 2).

⁽⁶⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU C 41 dell'8.2.2017, pag. 5).

⁽⁷⁾ Avviso di scadenza di misure antidumping (GU C 41 dell'8.2.2017, pag. 4).



1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (12) L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame, vale a dire il 31 dicembre 2016 («il periodo in esame»).

1.5. Parti interessate

- (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all'inchiesta. Inoltre, la Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori nella RPC, gli importatori/gli utilizzatori notoriamente interessati nonché le autorità della RPC.
- (14) Le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire elementi di prova entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di chiedere per iscritto un'audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e/o del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5.1. Campionamento

- (15) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.5.1.1. Campionamento dei produttori esportatori della RPC


- (16) In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura è stato previsto il campionamento.
- (17) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato i 21 produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Le informazioni richieste comprendevano il volume di produzione e la capacità produttiva. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (18) Solo un gruppo di produttori esportatori ha comunicato di essere disposto a collaborare. Tale gruppo rappresentava solo meno del 2 % della produzione totale cinese di cavi d'acciaio, benché ad esso fosse riconducibile il 100 % di tutte le esportazioni di tali prodotti dalla RPC nell'Unione. Dal momento che soltanto un gruppo di produttori esportatori era disposto a collaborare, non è stato necessario ricorrere al campionamento.

1.5.1.2. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (19) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. A norma dell'articolo 17 del regolamento di base, il campione è stato selezionato sulla base dei volumi di vendita del prodotto simile. Il campione era composto da sei produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 50,5 % della produzione totale dell'industria dell'Unione durante il PIR. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni entro il termine previsto, il campione provvisorio è stato confermato. Il campione è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.5.1.3. Campionamento degli importatori indipendenti

- (20) Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono stati invitati a partecipare alla presente inchiesta. Tali parti sono state invitate a manifestarsi fornendo alla Commissione le informazioni sulle proprie società richieste nell'allegato II dell'avviso di apertura.
- (21) Inoltre, 44 importatori indicati nella domanda di riesame sono stati contattati dalla Commissione nella fase di apertura e sono stati invitati a descrivere la propria attività e a compilare l'allegato di cui sopra.
- (22) Solo sette importatori si sono manifestati, ma, in base alle loro risposte, sei di essi non hanno importato cavi d'acciaio durante il PIR. Non è stato quindi necessario ricorrere al campionamento.



1.5.2. Questionari

- (23) La Commissione ha inviato questionari al gruppo di produttori esportatori che ha collaborato e che ha risposto al modulo di campionamento, ai sei produttori dell'Unione inclusi nel campione, a un importatore, a dieci utilizzatori che si sono manifestati dopo l'apertura dell'inchiesta e a 50 produttori noti in potenziali paesi terzi a economia di mercato [Canada, India, Giappone, Malaysia, Messico, Russia, Sud Africa, Corea del Sud, Svizzera, Thailandia, Turchia, Ucraina e Stati Uniti d'America (in prosieguo «Stati Uniti» o «USA»)].
- (24) Il gruppo di produttori esportatori e cinque produttori dell'Unione hanno risposto al questionario. Nessun importatore e nessun utilizzatore ha risposto al questionario.
- (25) Due produttori di paesi terzi a economia di mercato hanno risposto al questionario, uno situato in Turchia e l'altro negli Stati Uniti.

1.5.3. Visite di verifica

- (26) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti società:

Produttori dell'Unione

- Bridon International Ltd, Doncaster, Regno Unito
- Casar Drahtseilwerk Saar GmbH, Kirkel, Germania
- Drumet Liny i Druty sp z o.o., Wloclawek, Polonia
- Gustav Wolf GmbH, Guetersloh, Germania
- Redaelli Tecna Spa, Milano, Italia

Produttore esportatore della RPC

- Fasten Group Imp. & Exp. Co., Ltd., Jiangyin City, Wuxi, Provincia di Jiangsu

Produttore del paese terzo a economia di mercato

- WireCo World Group, Prairie Village, KS, Stati Uniti.

2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto oggetto del riesame

- (27) Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, ad esclusione dei cavi d'acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, originari della RPC («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificabili ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98.

2.2. Prodotto simile

- (28) I cavi d'acciaio prodotti nella RPC ed esportati nell'Unione, i cavi d'acciaio prodotti e venduti sul mercato interno del paese terzo a economia di mercato (Stati Uniti) e i cavi d'acciaio prodotti e venduti nell'Unione da produttori dell'Unione hanno gli stessi usi finali, le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

- (29) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte della RPC.

3.1. Osservazioni preliminari

- (30) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte della RPC.



- (31) Come indicato al considerando 18, solo un gruppo di produttori esportatori che rappresentano meno del 2 % della produzione totale di cavi d'acciaio della RPC ha collaborato alla presente inchiesta. Tale gruppo è costituito da sette società collegate coinvolte nella produzione e nella vendita di cavi d'acciaio. Dal momento che a tale gruppo era riconducibile il 100 % delle esportazioni di cavi d'acciaio dalla RPC nell'Unione durante il PIR, la Commissione ha ritenuto di disporre di informazioni sufficienti per la valutazione del prezzo all'esportazione e del margine di dumping durante il PIR (sezione 3.2.).
- (32) I dati forniti dall'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato per quanto riguarda le vendite all'esportazione destinate ad altri paesi terzi sono risultati tuttavia carenti: quattro società collegate al gruppo e coinvolte nella produzione e nella vendita di cavi d'acciaio non hanno fornito una risposta distinta al questionario, come era stato richiesto. Omettendo di rispondere come richiesto, esse non hanno fornito alcuna informazione sulle proprie vendite all'esportazione destinate ad altri paesi terzi. Inoltre, una società collegata del gruppo, pur avendo fornito una risposta al questionario, ha omesso di comunicare le proprie vendite all'esportazione destinate ad altri paesi terzi per tipo di prodotto e per ciascuna operazione.
- (33) La Commissione ha quindi informato l'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato di avere intenzione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base per quanto riguarda le vendite all'esportazione destinate a paesi terzi e a tale gruppo è stata data la possibilità di presentare osservazioni in conformità con l'articolo 18, paragrafo 4, di tale regolamento.
- (34) Nelle sue osservazioni, il gruppo di produttori esportatori che ha collaborato non ha negato il fatto di aver omesso di fornire una risposta al questionario per le quattro società ad esso collegate. Tuttavia, il gruppo ha affermato che non era logico chiedere informazioni relative alle vendite all'esportazione destinate a paesi terzi concernenti il numero di controllo del prodotto («NCP») per ciascuna operazione. Quest'argomentazione non può essere accolta. Le informazioni richieste sono state considerate necessarie in quanto, al fine di prevedere le pratiche future dei produttori nella RPC qualora le misure dovessero scadere, è importante disporre di una conoscenza precisa e completa delle loro attuali pratiche in materia di esportazione di cavi d'acciaio in altri paesi terzi. Quando, come nel caso di specie, una parte non si impegna al massimo per fornire l'intera serie di dati richiesti, ma ne fornisce solo una parte, che non contiene inoltre dati sufficientemente dettagliati e verificabili, tali informazioni parziali non possono essere considerate sufficientemente precise e complete da consentire alla Commissione di valutare adeguatamente, con piena cognizione di causa, le pratiche dei produttori cinesi in materia di esportazione di cavi d'acciaio in altri paesi terzi.
- (35) Le conclusioni di cui alla sezione 3.3.2. sono state quindi elaborate in base a fatti disponibili. A tal fine, onde stabilire un quadro completo delle misure antidumping in vigore in altri importanti mercati di paesi terzi per i cavi d'acciaio sono stati utilizzate le informazioni fornite dall'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato, fatta eccezione per le vendite a paesi terzi, la domanda di riesame in previsione della scadenza, i documenti presentati dai richiedenti, le informazioni desunte dalle statistiche relative alle esportazioni cinesi⁽¹⁾ («la banca dati della RPC»), le informazioni fornite dalla Banca mondiale e altre informazioni pubblicamente disponibili, come illustrato al considerando 68.


3.2. Dumping

- (36) Durante il PIR il dumping per le esportazioni dalla RPC è stato stabilito sulla base delle informazioni fornite dall'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato, al quale era riconducibile la totalità delle esportazioni di cavi d'acciaio dalla RPC nell'Unione durante lo stesso periodo (cfr. il considerando 18).

Paese terzo a economia di mercato

- (37) Nell'inchiesta originaria nessuno dei produttori esportatori della RPC ha ricevuto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato. In base all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento di base, il valore normale per tutti i produttori esportatori deve essere pertanto determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo è stato necessario selezionare un paese terzo a economia di mercato.
- (38) Nell'avviso di apertura la Commissione prevedeva di utilizzare la Turchia come paese terzo a economia di mercato. L'avviso di apertura indicava anche la possibile fabbricazione del prodotto simile in altri paesi terzi a economia di mercato quali Thailandia, Vietnam e Malaysia. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni in merito alla scelta di un paese terzo a economia di mercato allo scopo di stabilire il valore normale in relazione alla RPC. Non sono pervenute osservazioni entro il termine indicato nell'avviso di apertura.

⁽¹⁾ <http://info.hktdc.com/chinastat/gcb/index2.htm> (da ultimo consultato il 28.9.2017)




- (39) Come indicato nell'avviso di apertura, la Commissione ha esaminato se il prodotto oggetto del riesame fosse effettivamente fabbricato e venduto in tali paesi terzi a economia di mercato per i quali vi erano indicazioni riguardo alla fabbricazione di tale prodotto. Inoltre, sulla base delle informazioni contenute nella domanda di riesame e delle informazioni statistiche disponibili (Eurostat), la Commissione ha individuato altri potenziali paesi terzi a economia di mercato: Canada, India, Giappone, Corea del Sud, Malaysia, Messico, Russia, Sud Africa, Svizzera, Thailandia, Ucraina e Stati Uniti. La Commissione ha individuato 50 potenziali produttori in questi paesi che sono stati contattati e invitati a fornire le informazioni necessarie.
- (40) Tuttavia, soltanto un produttore della Turchia e uno degli Stati Uniti si sono manifestati e hanno fornito le informazioni richieste.

Scelta del paese terzo a economia di mercato

- (41) In totale i potenziali produttori del prodotto simile degli Stati Uniti erano 15. Il mercato statunitense è stato inoltre ritenuto un mercato aperto con notevoli volumi di importazioni ed esportazioni di cavi d'acciaio durante il PIR. Non erano in vigore dazi all'importazione né dazi antidumping/compensativi sulle importazioni di cavi d'acciaio negli Stati Uniti. Il volume di produzione del produttore degli Stati Uniti che ha collaborato era considerevole rispetto alla produzione totale stimata degli Stati Uniti (pari a circa tra il 15 % e il 25 % del totale della produzione interna stimata degli USA).
- (42) Gli Stati Uniti sono stati pertanto considerati un mercato aperto e di grandi dimensioni, con molti produttori nazionali e importazioni in concorrenza tra loro. Il grado di concorrenza è risultato più alto negli Stati Uniti che in Turchia. Inoltre, i dati forniti dal produttore della Turchia sono risultati molto lacunosi e mancavano elementi essenziali ai fini della determinazione del valore normale, mentre la qualità della risposta del produttore degli Stati Uniti era sufficientemente completa da stabilire un valore normale su questa base. La Commissione ha pertanto selezionato gli Stati Uniti come paese terzo a economia di mercato adeguato.
- (43) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito all'adeguatezza della scelta degli Stati Uniti come paese terzo a economia di mercato. Non sono pervenute osservazioni entro il termine stabilito.
- (44) Su tale base la Commissione ha deciso di selezionare gli Stati Uniti come paese terzo a economia di mercato ai fini del presente riesame.

Valore normale

- (45) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prima di tutto esaminato se il volume totale di vendite del prodotto simile effettuate dal produttore del paese terzo a economia di mercato fosse rappresentativo durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le vendite del prodotto simile sul mercato interno del produttore statunitense che ha collaborato sono risultate effettuate in quantità rappresentative rispetto al prodotto oggetto del riesame esportato nell'Unione dal produttore esportatore cinese.
- (46) Successivamente, la Commissione ha esaminato se tali vendite potessero essere considerate come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine è stata definita la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti. Le operazioni di vendita sono state considerate remunerative se il prezzo unitario era pari o superiore al costo di produzione del produttore statunitense durante il periodo dell'inchiesta.
- (47) La Commissione ha individuato i tipi di prodotto per i quali oltre l'80 % del volume delle vendite sul mercato interno era effettuato a un prezzo superiore al costo e la media ponderata dei prezzi di vendita di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo unitario di produzione. In tali casi il valore normale per tipo di prodotto è stato calcolato come media ponderata dei prezzi interni effettivi di tutte le vendite, remunerative o no, del tipo in questione sul mercato interno. Ciò è avvenuto per il 50 % circa dei tipi di prodotto esportati nell'Unione.
- (48) Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente praticato sul mercato interno, calcolato come prezzo medio ponderato delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto effettuate durante il periodo dell'inchiesta sul mercato interno. Ciò è avvenuto per il 50 % circa dei tipi di prodotto esportati nell'UE.
- (49) Pertanto, per tutti i tipi di prodotto il valore normale è stato stabilito sulla base dei prezzi di vendita sul mercato interno.
- (50) Il valore normale è stato stabilito sulla base dei prezzi di vendita dei cavi d'acciaio del produttore statunitense che ha collaborato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), nonché all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base.



Prezzo all'esportazione

- (51) Il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base delle informazioni fornite dal gruppo di produttori esportatori della RPC che ha collaborato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, segnatamente sulla base dei prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili al primo acquirente indipendente nell'Unione, che era un importatore indipendente.

Confronto

- (52) In assenza di una corrispondenza a livello di NCP completo tra i tipi di prodotto esportati dal gruppo di produttori esportatori che ha collaborato e le vendite sul mercato interno del paese terzo a economia di mercato, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo del tipo di prodotto più simile praticato sul mercato interno di tale paese terzo a economia di mercato. Al fine di rispecchiare le differenze tra tipi di prodotto, la determinazione del valore normale ha tenuto conto delle caratteristiche del tipo di prodotto definite dall'NCP: categoria di prodotto, caratteristiche del filo, tipo di cavo, diametro esterno e resistenza alla trazione. Sono stati effettuati adeguamenti compresi tra il [5 % e il 15 %] al fine di prendere in considerazione le differenze tra tipi di prodotto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base.
- (53) Le esportazioni dalla RPC sono soggette a un'imposta sul valore aggiunto (IVA) all'esportazione parzialmente rimborsabile, mentre negli Stati Uniti tutte le imposte relative alle vendite sul mercato interno vengono rimborsate. La Commissione ha pertanto effettuato un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base per tenere conto della differenza di IVA tra le vendite all'esportazione dalla RPC nell'Unione (per le quali viene riscossa un'IVA del 17 % sulle esportazioni, il 5 % della quale viene poi rimborsata), per garantire un confronto equo e in linea con la giurisprudenza consolidata ⁽¹⁾.
- (54) Sono stati anche effettuati adeguamenti al valore normale per tener conto delle differenze nei costi di imballaggio (meno del 2 %) e del trasporto interno (in una forbice compresa tra il 2 % e il 10 %) in base all'articolo 2, paragrafo 10, lettere e) e f), del regolamento di base. Sono stati inoltre effettuati adeguamenti al prezzo all'esportazione per la movimentazione e il carico (meno dell'1 %), il nolo interno nella RPC (in una forbice compresa tra l'1 % e il 5 %), il nolo marittimo (tra l'1 % e il 5 %) e l'assicurazione (meno dell'1 %), costi di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base. Sono stati altresì detratti anche i costi del credito (meno dell'1 %) e le spese bancarie (meno dell'1 %) dal prezzo all'esportazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettere g) e k), del regolamento di base.
- (55) Infine, le vendite all'esportazione nell'Unione sono state effettuate attraverso società di vendita collegate in Cina. La Commissione non ha esaminato se per tali vendite fosse giustificato un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, in quanto l'obiettivo di un riesame in previsione della scadenza non è stabilire margini di dumping precisi, ma determinare se le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.


Margine di dumping

- (56) La Commissione ha confrontato il valore normale e i prezzi all'esportazione, quali calcolati ai considerando da 45 a 51, al fine di garantire la comparabilità dei prezzi per ciascun tipo di prodotto. Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile nel paese terzo a economia di mercato è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto oggetto del riesame.
- (57) Su tale base, la media ponderata del margine di dumping espressa come percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era del 16,7 %.

3.3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

- (58) Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato se vi fosse un rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi: produzione, capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC, pratiche cinesi di esportazione in altri paesi terzi, pratiche di elusione e attrattiva del mercato dell'Unione.
- (59) L'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato rappresentava meno del 3 % della capacità produttiva totale e meno del 2 % della produzione totale di cavi d'acciaio nella RPC. Considerando che nessun altro produttore di cavi d'acciaio della RPC ha collaborato, l'esame del rischio di persistenza o reiterazione del dumping al fine di valutare l'andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure si è basato sulle

⁽¹⁾ Sentenza del 19 settembre 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Council Dashiqiao, C-15/12 P, EU:C:2013:572, punti 34-35.



informazioni a disposizione della Commissione, vale a dire le informazioni fornite dall'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato, sulla domanda di riesame in previsione della scadenza, sulle informazioni desunte dalla banca dati della RPC, sulle informazioni fornite dalla Banca mondiale e su altre informazioni pubblicamente disponibili, come spiegato al considerando 68, onde stabilire un quadro completo delle misure antidumping in vigore in altri mercati importanti per i cavi d'acciaio.


3.3.1. Produzione, capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

- (60) In assenza di altre informazioni disponibili, la Commissione ha basato le sue conclusioni sulla domanda di riesame in previsione della scadenza, che conteneva uno studio dal titolo «Supply and Demand-side Developments in the Chinese Steel Wire Rope Industry 2012-2016 as well as in the Near Future» (Andamento dell'offerta e della domanda nell'industria cinese dei cavi d'acciaio nel periodo 2012-2016 e nel prossimo futuro) (in prosieguo «lo studio»). Sulla base di tali informazioni, la capacità produttiva di cavi d'acciaio nella RPC è stata stimata a 5,8 milioni di tonnellate all'anno, la produzione effettiva è stata stimata a circa 4,0 milioni di tonnellate all'anno e, di conseguenza, la capacità inutilizzata nella RPC è stata stimata a circa 1,8 milioni di tonnellate nel 2016, cifra che supera ampiamente (di oltre 10 volte) il consumo totale di cavi d'acciaio dell'Unione durante il PIR, come indicato al considerando 75.
- (61) Dallo studio è emerso che il consumo interno nella RPC era pari a circa 3,8 milioni di tonnellate all'anno. L'inchiesta non ha evidenziato alcun elemento che potrebbe indicare un eventuale aumento significativo della domanda interna in Cina nel prossimo futuro. Lo stesso vale per le esportazioni cinesi destinate ad altri paesi terzi, poiché non si dispone di informazioni che potrebbero indicare un aumento significativo della domanda di cavi d'acciaio a livello mondiale.
- (62) Per quanto riguarda la domanda di riesame in previsione della scadenza e, più precisamente, lo studio, si deve rilevare che le informazioni in esso contenute non sono state contestate da nessuna delle parti interessate. Inoltre, come indicato ai considerando 17 e 18, si ricorda anche che la maggior parte dei produttori esportatori cinesi di cavi d'acciaio non ha fornito le informazioni necessarie richieste e che l'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato, cui è riconducibile meno del 3 % della capacità produttiva cinese, ha collaborato e fornito le informazioni pertinenti richieste.
- (63) Pertanto, in assenza di altre informazioni, si ritiene che né la domanda interna, né la domanda mondiale di cavi d'acciaio saranno in grado di assorbire la considerevole capacità inutilizzata disponibile in Cina.

3.3.2. Pratiche di esportazione in altri paesi terzi

- (64) Come spiegato ai considerando da 32 a 35, non è stato possibile utilizzare le informazioni presentate dall'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato per valutare adeguatamente le pratiche di esportazione dei produttori esportatori cinesi in altri paesi terzi. Al fine di valutare tali pratiche la Commissione ha pertanto dovuto basarsi sui dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha utilizzato la banca dati della RPC, analogamente a quanto avvenuto durante il precedente riesame in previsione della scadenza ⁽¹⁾.
- (65) È tuttavia necessario osservare che la banca dati della RPC riguarda una definizione del prodotto più ampia rispetto al prodotto oggetto del riesame, in quanto comprende anche i trefoli, i cavi d'acciaio inossidabile e i cavi d'acciaio la cui sezione trasversale massima non supera i 3 mm. Non è stato pertanto possibile effettuare un'analisi significativa dei quantitativi esportati in altri mercati sulla base delle informazioni contenute nella banca dati della RPC. È stato tuttavia possibile utilizzare la banca dati della RPC per l'analisi dei prezzi. L'analisi dei prezzi è fondata su stime ragionevoli, viste le caratteristiche simili degli altri prodotti eventualmente inclusi nell'analisi.
- (66) Su tale base la Commissione ha rilevato che nel confronto tra i prezzi all'esportazione cinesi nei cinque principali mercati di esportazione diversi dall'Unione (India, Corea del Sud, Stati Uniti, Thailandia e Vietnam) e il valore normale stabilito nel paese terzo a economia di mercato quale descritto ai considerando da 45 a 50, i margini di dumping sono risultati compresi tra il 129 % e il 314 % durante il PIR. Secondo le stime le esportazioni cinesi di cavi d'acciaio in questi altri cinque mercati rappresentano circa il 40 % del totale delle esportazioni cinesi di cavi d'acciaio a livello mondiale. Sulla stessa base, il margine di dumping calcolato per le vendite nell'Unione è risultato pari al 97 %.
- (67) Pertanto, è probabile che le esportazioni di cavi d'acciaio dalla RPC in altri paesi terzi siano state oggetto di dumping a livelli ancora più elevati di quelli delle vendite all'esportazione nell'Unione durante il PIR. In assenza di altre informazioni, il livello dei prezzi all'esportazione in altri paesi terzi può essere considerato un indicatore del probabile livello dei prezzi delle vendite all'esportazione nell'Unione in caso di abrogazione delle misure. Considerati i bassi livelli di prezzo praticati sui mercati dei paesi terzi, è stato altresì concluso che vi è un ampio margine di riduzione dei prezzi delle esportazioni nell'Unione, che potrebbe determinare un aumento del livello del dumping.

⁽¹⁾ Per il riferimento, cfr. il considerando 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012.



- (68) Inoltre, secondo i dati pubblicamente disponibili ⁽¹⁾, le misure antidumping sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della RPC sono in vigore anche in Turchia ⁽²⁾, Messico ⁽³⁾ e Brasile ⁽⁴⁾. La Colombia ha recentemente avviato un'inchiesta antidumping sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Cina ⁽⁵⁾ e, nel dicembre 2017, sono state istituite misure antidumping provvisorie del 15 %. Questo indica chiaramente che i cavi d'acciaio dei produttori esportatori cinesi sono stati esportati anche in altri mercati a prezzi di dumping. Questo indica inoltre che le esportazioni cinesi di cavi d'acciaio in tali mercati sono o saranno limitate e che i produttori esportatori cinesi di cavi d'acciaio devono trovare mercati alternativi per la loro capacità inutilizzata.

3.3.3. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (69) Sulla base delle informazioni disponibili, come spiegato al considerando 66, è emerso che sul mercato dell'Unione i produttori esportatori della RPC possono praticare prezzi più elevati di quelli che possono applicare in altri paesi terzi. Secondo la banca dati della RPC, durante il PIR il prezzo medio all'esportazione fob (franco a bordo) nell'Unione era di 1 688 EUR/tonnellata, mentre era in media pari a soli 1 191 EUR/tonnellata nei casi in cui le esportazioni erano destinate ai cinque principali mercati di paesi terzi. Di conseguenza i prezzi all'esportazione cinesi in paesi terzi erano di circa il 30 % inferiori ai prezzi all'esportazione nell'Unione (senza tenere conto dei dazi antidumping pagati nel mercato dell'Unione). Ciò indica che il mercato dell'Unione è un mercato attraente poiché i produttori esportatori cinesi possono trarre maggiori profitti sulle vendite nell'Unione rispetto alle vendite su altri mercati di esportazione.

3.3.4. Conclusione

- (70) In conclusione, il margine di dumping stabilito durante il PIR, la significativa capacità inutilizzata disponibile nella RPC, l'attrattiva dimostrata del mercato dell'Unione e le pratiche di esportazione in altri paesi terzi indicano che un'abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente la persistenza del dumping e che le esportazioni oggetto di dumping entreranno nel mercato dell'Unione in quantità significative. Si ritiene pertanto che sussista un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore.

4. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (71) Durante il PIR, nell'Unione i cavi d'acciaio erano fabbricati da oltre 22 produttori/gruppi di produttori. Essi costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (72) La produzione totale dell'Unione durante il PIR è stata calcolata in 168 701 tonnellate sulla base della domanda di riesame, dei dati supplementari forniti dal richiedente e delle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (73) Come indicato al considerando 19, è stato selezionato un campione di sei produttori/gruppi di produttori. La Commissione ha ricevuto e verificato le risposte al questionario fornite da cinque produttori dell'Unione. I cinque produttori dell'Unione rappresentavano il 43 % della produzione totale dell'Unione durante il PIR. Il campione è stato quindi considerato sufficientemente rappresentativo dell'industria dell'Unione.

4.2. Consumo dell'Unione

- (74) Il consumo dell'Unione è stato stabilito sulla base del volume delle vendite dell'industria dell'Unione nel mercato dell'Unione e del volume delle importazioni da paesi terzi nell'Unione, sulla base dei dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6») e dei dati verificati forniti dal gruppo di produttori esportatori cinesi che ha collaborato.


⁽¹⁾ Bown, Chad P. (2016), «Global Antidumping Database», Banca mondiale, giugno, fonte: <http://econ.worldbank.org/tbd/gad/>.

⁽²⁾ Il livello del dazio ammonta a 1 000 USD/tonnellata.

⁽³⁾ Il livello del dazio ammonta a 2 580 USD/tonnellata.

⁽⁴⁾ Il livello del dazio è compreso tra 124,33 USD/tonnellata e 627 USD/tonnellata.

⁽⁵⁾ http://www.mincit.gov.co/loader.php?Servicio=Documentos&Funcion=verPdf&id=82791&name=Resolucion_220_del_15_de_diciembre_de_2017__Preliminar_cables_y_torones_...pdf&prefijo=file (ultimo accesso in data 2.2.2018).



- (75) La tabella 1 illustra l'andamento del consumo dell'Unione nel periodo in esame.

Tabella 1

Consumo dell'Unione

	2013	2014	2015	PIR
Consumo totale (in tonnellate)	175 589	175 675	170 454	164 446
Indice (2013 = 100)	100	100	97	94

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, dati verificati

- (76) Il consumo nell'Unione è rimasto stabile dal 2013 al 2014 ed è diminuito del 6 % dal 2014 fino al PIR.

4.3. Importazioni dalla RPC**4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC**

- (77) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dalla RPC in base alla risposta verificata al questionario fornita dal gruppo di produttori esportatori che ha collaborato e ai dati contenuti nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, nel periodo in esame.
- (78) Su tale base, le importazioni dalla RPC nell'Unione e la loro quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni e quota di mercato

	2013	2014	2015	PIR
Importazioni (in tonnellate)	2 697	1 780	3 207	2 005
Indice (2013 = 100)	100	66	119	74
Quota di mercato (%)	1,5	1,0	1,9	1,2
Indice (2013 = 100)	100	66	122	79

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, dati verificati

- (79) Nel periodo in esame il volume delle importazioni di cavi d'acciaio dalla RPC ha fluttuato di anno in anno. Un calo del 34 % tra il 2013 e il 2014 è stato seguito da un aumento dell'80 % nel periodo 2014-2015 (¹). Durante il PIR il volume delle importazioni è infine diminuito, passando da 2 697 tonnellate nel 2013 a 2 005 tonnellate. Nel complesso, il volume delle importazioni è diminuito del 26 % nel periodo in esame.
- (80) La quota di mercato delle importazioni dalla RPC ha seguito un andamento simile. Nel complesso, è diminuita passando dall'1,5 % all'1,2 % nel periodo in esame.

4.3.2. Prezzi delle importazioni dalla RPC

- (81) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base alla risposta verificata al questionario fornita dal gruppo di produttori esportatori cinesi che ha collaborato e ai dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, nel periodo in esame. Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento:


Tabella 3

Prezzo medio delle importazioni dalla RPC

	2013	2014	2015	PIR
Prezzo medio senza dazio (EUR/tonnellata)	1 712	1 360	1 669	2 474
Indice (2013 = 100)	100	79	98	145

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, dati verificati

(¹) Aumento in percentuale del volume delle importazioni, tabella 2: $(119-66)/66 = 0,80 * 100 = 80 \%$



- (82) Nel periodo in esame il prezzo medio del prodotto importato dalla RPC ha fluttuato di anno in anno. Inizialmente i prezzi sono diminuiti del 21 % nel 2014. Nel 2015 sono aumentati, raggiungendo quasi il livello del 2013, con un ulteriore aumento durante il PIR. Nel complesso i prezzi sono aumentati del 45 % nel periodo in esame.

4.4. Sottoquotazione dei prezzi

- (83) La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
- la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a un livello franco fabbrica e
 - la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni provenienti dal gruppo di produttori esportatori cinesi che ha collaborato praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif). Nessuno degli otto tipi di prodotto esportati nell'Unione dall'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato è stato venduto dall'industria dell'Unione. Per stabilire una corrispondenza i tipi di prodotto sono stati semplificati eliminando la resistenza alla trazione ⁽¹⁾ e calcolando la media delle componenti di prezzo corrispondenti a differenti diametri ⁽²⁾. Applicando questo metodo è stata stabilita una corrispondenza del 100 %.
- (84) Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale della media ponderata del prezzo praticato dall'industria dell'Unione durante il PIR. L'assenza di una sottoquotazione indica l'efficacia delle misure. In caso di scadenza delle misure e qualora i produttori esportatori cinesi di cavi d'acciaio mantenessero i loro prezzi all'esportazione a un livello simile, il margine di sottoquotazione potrebbe essere calcolato detraendo il dazio antidumping dal prezzo all'importazione. Il margine di sottoquotazione così stabilito sarebbe pari al 36,3 %. Si ritiene che si tratti di un'indicazione ragionevole dei possibili livelli futuri dei prezzi all'esportazione nell'Unione in caso di scadenza delle misure.

4.5. Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC

- (85) Le importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC provengono principalmente da Repubblica di Corea, Turchia, Russia, Thailandia e Malaysia.
- (86) Il volume delle importazioni nell'Unione di tali importazioni è indicato nella tabella 4, come pure la loro quota di mercato e i prezzi medi:

Tabella 4

Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC

	2013	2014	2015	PIR
Importazioni (in tonnellate)	63 381	65 336	63 747	63 798
Indice (2013 = 100)	100	103	101	101
Quota di mercato (%)	36,1	37,2	37,4	38,8
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 712	1 588	1 624	1 488
Indice (2013 = 100)	100	93	95	87

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, dati verificati

- (87) Nel complesso, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto relativamente stabile nel periodo in esame, con un lieve aumento dell'1 %.
- (88) Poiché il consumo totale dell'Unione è diminuito nel periodo in esame, tale aumento si è tradotto in un aumento della quota di mercato, che è passata dal 36,1 % al 38,8 % nello stesso periodo.

⁽¹⁾ La resistenza alla trazione di un cavo indica la sua capacità di resistere a una determinata tensione.

⁽²⁾ i) una media dei due NCP con il diametro più vicino possibile (1 mm al di sotto e 1 mm al di sopra), applicata ai dati dell'industria dell'Unione, purché tutte le altre cifre della struttura dell'NCP siano le stesse (si applica al 6° e il 7° NCP); ii) il prezzo unitario del diametro più vicino, applicando un coefficiente che rappresenta la differenza di prezzo tra i diversi diametri nel confronto tra tutte le vendite degli stessi diametri da parte dell'industria dell'Unione, applicato ai dati dell'industria dell'Unione.



- (89) Nel periodo in esame il prezzo medio del prodotto importato da paesi terzi diversi dalla RPC ha fluttuato di anno in anno. Inizialmente i prezzi sono diminuiti del 7 % nel 2014. Nel 2015 i prezzi sono aumentati del 2 %, per poi scendere nuovamente dell'8 % durante il PIR. Nel complesso i prezzi sono diminuiti del 13 % nel periodo in esame.

4.5.1. *Importazioni da paesi ai quali sono state estese le misure*

Repubblica di Corea

- (90) Nel periodo in esame la Repubblica di Corea deteneva la seconda quota di mercato per dimensioni nel mercato dell'Unione dopo l'industria dell'Unione.
- (91) Come indicato al considerando 4, l'elusione delle misure iniziali sulle importazioni di cavi d'acciaio dalla RPC avveniva attraverso la Repubblica di Corea. Di conseguenza, nel 2010 il dazio antidumping istituito sulle importazioni originarie della RPC è stato esteso alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica di Corea, ad eccezione dei prodotti fabbricati da 15 produttori esportatori coreani.
- (92) In pratica tutte le importazioni di cavi d'acciaio dalla Repubblica di Corea nell'Unione durante il PIR provenivano da produttori esportatori cui era stata concessa l'esenzione dal dazio antidumping esteso, segnatamente il 99,98 % di tutte le importazioni coreane.
- (93) La tabella 5 illustra l'andamento del volume, della quota di mercato e dei prezzi medi delle importazioni coreane nell'Unione nel periodo in esame:

Tabella 5

Volume delle importazioni, quota di mercato e prezzo medio dalla Corea

	2013	2014	2015	PIR
Importazioni (in tonnellate)	36 800	34 157	30 274	32 928
Indice (2013 = 100)	100	93	82	89
Quota di mercato (%)	21,0	19,4	17,8	20,0
Indice (2013 = 100)	100	93	85	96
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 559	1 621	1 646	1 506
Indice (2013 = 100)	100	104	106	97

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

- (94) Il volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea è diminuito dell'11 % nel periodo in esame, a un tasso leggermente superiore rispetto alla tendenza al ribasso del consumo.
- (95) Poiché il tasso di diminuzione del volume delle importazioni era superiore al tasso di diminuzione del consumo, la quota di mercato è diminuita solo lievemente, passando dal 21,0 % al 20,0 % nel periodo in esame.
- (96) Il prezzo medio delle importazioni è aumentato del 6 % dal 2013 al 2015 e ed è diminuito del 9 % durante il PIR, che corrisponde a una diminuzione complessiva del 3 % nel periodo in esame. Il prezzo medio (cif, nessun dazio incluso) era del 48 % inferiore al prezzo medio (franco fabbrica) dell'industria dell'Unione.


Marocco

- (97) Le importazioni originarie del Marocco o spedite da tale paese sono risultate quasi assenti nel periodo in esame. Non è stato pertanto ritenuto necessario effettuare ulteriori analisi.

4.5.2. *Importazioni da paesi terzi soggette a dazi antidumping nel periodo in esame*

Ucraina e Moldova

- (98) Nel periodo in esame era ancora in vigore un dazio antidumping del 51,8 %, sulle importazioni di cavi d'acciaio originari dell'Ucraina, esteso alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Moldova, anche se non dichiarato originario di tale paese.



- (99) Tali misure sono scadute il 10 febbraio 2017, come spiegato al considerando 11.
- (100) Le importazioni originarie dell'Ucraina e della Moldova o spedite da tali paesi sono risultate quasi assenti nel periodo in esame. Non è stato pertanto ritenuto necessario effettuare ulteriori analisi per il periodo in esame.


4.5.3. Importazioni da altri paesi terzi

- (101) Le importazioni dai restanti paesi terzi provenivano principalmente da Turchia, Thailandia, Russia e Malaysia. La tabella 6 illustra l'andamento di tali importazioni:

Tabella 6

Importazioni da altri paesi terzi

	2013	2014	2015	PIR
Turchia				
Importazioni (in tonnellate)	6 814	8 608	7 508	7 028
Indice (2013 = 100)	100	126	110	103
Quota di mercato (%)	3,9	4,9	4,4	4,3
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 384	1 322	1 328	1 255
Indice (2013 = 100)	100	95	96	91
Thailandia				
Importazioni (in tonnellate)	5 206	6 514	6 268	6 122
Indice (2013 = 100)	100	125	120	118
Quota di mercato (%)	3,0	3,7	3,7	3,7
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 445	1 391	1 656	1 468
Indice (2013 = 100)	100	96	115	102
Russia				
Importazioni (in tonnellate)	1 639	3 541	5 063	4 838
Indice (2013 = 100)	100	216	309	295
Quota di mercato (%)	0,9	2,0	3,0	2,9
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 341	1 150	1 135	1 057
Indice (2013 = 100)	100	86	85	79
Malaysia				
Importazioni (in tonnellate)	4 525	4 377	5 932	4 530
Indice (2013 = 100)	100	97	131	100
Quota di mercato (%)	2,6	2,5	3,5	2,8
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 552	1 416	1 437	1 343
Indice (2013 = 100)	100	91	93	87



	2013	2014	2015	PIR
Altri paesi				
Importazioni (in tonnellate)	8 257	8 061	8 701	8 294
Indice (2013 = 100)	100	98	105	100
Quota di mercato (%)	4,7	4,6	5,1	5,0
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	2 951	2 180	2 196	1 967
Indice (2013 = 100)	100	96	108	100
Totale				
Importazioni (in tonnellate)	26 441	31 102	33 472	30 812
Indice (2013 = 100)	100	118	127	117
Quota di mercato (%)	15	18	20	19
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 912	1 552	1 605	1 471
Indice (2013 = 100)	100	81	84	77


Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

- (102) Le importazioni totali da altri paesi terzi sono aumentate del 27 % nel periodo 2013-2015. Durante il PIR le importazioni sono diminuite del 10 %. Nel complesso le importazioni sono aumentate del 17 % nel periodo in esame. Poiché il consumo è diminuito nel periodo in esame, come descritto al considerando 76, nello stesso periodo la quota di mercato degli altri paesi terzi è aumentata dal 15 % al 19 %.
- (103) Nel periodo in esame le importazioni dalla Turchia hanno fluttuato, ma durante il PIR hanno raggiunto un livello simile a quello del 2013 (all'inizio del periodo in esame), vale a dire 7 028 tonnellate. Nel complesso la loro quota di mercato è rimasta relativamente stabile, registrando solo un lieve aumento di 0,4 punti percentuale nel periodo in esame e passando dal 3,9 % nel 2013 al 4,3 % durante il PIR. Il prezzo medio è diminuito del 9 %.
- (104) Le importazioni dalla Thailandia sono aumentate del 25 % dal 2013 al 2014, ma in seguito sono diminuite costantemente e durante il PIR hanno raggiunto le 6 122 tonnellate, rispetto alle 5 206 tonnellate del 2013. Nel complesso le importazioni sono aumentate del 18 % nel periodo in esame. Anche la quota di mercato è aumentata nel 2014 ed è rimasta stabile fino al PIR. Il prezzo medio all'importazione ha fluttuato nel periodo 2014-2015 (- 4 %, + 15 %) e durante il PIR ha raggiunto un livello del 2 % superiore al livello del 2013.
- (105) Le importazioni dalla Russia sono aumentate in modo significativo nel periodo in esame ma si sono mantenute a livelli relativamente bassi durante l'intero periodo. Anche la quota di mercato è passata dallo 0,9 % al 2,9 %. Il prezzo medio è diminuito del 21 % nel periodo in esame.
- (106) Le importazioni dalla Malaysia hanno fluttuato dall'inizio del periodo in esame, ma durante il PIR hanno raggiunto quasi lo stesso livello del 2013, vale a dire 4 530 tonnellate. Durante il periodo in esame, nonostante le fluttuazioni, la quota di mercato delle importazioni di cavi d'acciaio dalla Malaysia è aumentata solo leggermente, vale a dire di 0,2 punti percentuali. Il prezzo medio all'importazione è diminuito del 13 % nel periodo in esame.
- (107) Durante il PIR i prezzi all'importazione di cavi d'acciaio da Turchia, Russia, Thailandia e Malaysia erano in media inferiori al prezzo medio praticato dall'industria dell'Unione (del 49 %-63 %). I prezzi erano inoltre inferiori ai prezzi all'importazione dalla RPC (41 %-57 %).

4.6. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.6.1. Osservazioni generali

- (108) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.



- (109) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione sulla base dei dati pervenuti dal richiedente, sottoposti a controlli incrociati con le informazioni fornite da un certo numero di produttori dell'Unione nella fase di preapertura e con le risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e successivamente verificate. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (110) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività ed entità del margine di dumping.
- (111) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi unitari medi, costo unitario medio, costi del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.6.2. Indicatori macroeconomici

4.6.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (112) La tabella 7 mostra l'andamento della produzione totale, della capacità produttiva e dell'utilizzo degli impianti dell'Unione nel periodo in esame:

Tabella 7

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2013	2014	2015	PIR
Produzione (in tonnellate)	206 053	203 763	193 757	168 701
Indice (2013 = 100)	100	99	94	82
Capacità produttiva (in tonnellate)	290 092	299 773	301 160	305 550
Indice (2013 = 100)	100	103	104	105
Utilizzo degli impianti (%)	71	68	64	55
Indice (2013 = 100)	100	96	91	78

Fonte: richiedente, informazioni nella fase di preapertura e risposte verificate al questionario

- (113) Il volume totale di produzione è rimasto relativamente stabile nel periodo 2013-2014 ed è diminuito del 5 % nel 2015. Tuttavia, durante il PIR il volume di produzione è diminuito ulteriormente del 12 %. Nel complesso, il volume di produzione è diminuito del 18 % nel periodo in esame.
- (114) La capacità produttiva è leggermente aumentata nel periodo in esame, complessivamente solo del 5 %.
- (115) Di conseguenza il tasso di utilizzo degli impianti è diminuito, passando dal 71 % nel 2013 al 55 % durante il PIR. Nel complesso il tasso di utilizzo degli impianti è diminuito del 22 % nel periodo in esame, a seguito del calo del volume di produzione.

4.6.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (116) Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Volume delle vendite e quota di mercato

	2013	2014	2015	PIR
Volume delle vendite (in tonnellate)	109 511	108 559	103 499	98 643
Indice (2013 = 100)	100	99	95	90



	2013	2014	2015	PIR
Quota di mercato (%)	62,4	61,8	60,7	60,0
Indice (2013 = 100)	100	99	97	96

Fonte: richiedente, informazioni nella fase di preapertura e risposte verificate al questionario

- (117) Il volume delle vendite ha seguito l'andamento del volume di produzione. È rimasto relativamente stabile nel periodo 2013-2014 ed è diminuito del 5 % nel 2015. Durante il PIR il volume di produzione è diminuito ulteriormente del 5 %. Nel complesso, il volume delle vendite è diminuito del 10 % nel periodo in esame.
- (118) La quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita di 2,4 punti percentuali, passando dal 62,4 % al 60,0 % nel periodo in esame.

4.6.2.3. Crescita

- (119) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito del 6 %. Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito in misura ancora più elevata, vale a dire del 10 %. L'industria dell'Unione ha quindi registrato una perdita nella quota di mercato di 2,4 punti percentuali. Il calo del volume delle vendite ha trovato riscontro anche nell'utilizzo degli impianti, che è diminuito del 22 %.

4.6.2.4. Occupazione e produttività

- (120) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Occupazione e produttività


	2013	2014	2015	PIR
Numero di dipendenti	3 329	3 309	3 238	3 026
Indice (2013 = 100)	100	99	97	91
Produttività (tonnellate/dipendente)	62	62	60	56
Indice (2013 = 100)	100	99	97	90

Fonte: richiedente, informazioni nella fase di preapertura e risposte verificate al questionario

- (121) Il numero di dipendenti dell'industria dell'Unione è diminuito del 9 % nel periodo in esame e la principale diminuzione si è avuta durante il PIR. Ciò ha fatto seguito al calo della produzione e del volume delle vendite, come descritto ai considerando 113 e 117.
- (122) Per effetto dell'aumento del tasso di riduzione della produzione, rispetto alla diminuzione del numero di dipendenti, la produttività è diminuita del 10 % nel periodo in esame.

4.6.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (123) Come indicato al considerando 57, l'inchiesta ha stabilito che le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC hanno continuato a essere oggetto di dumping sul mercato dell'Unione a un tasso di dumping del 16,7 %. Il volume delle importazioni era modesto grazie all'efficacia delle misure antidumping in vigore. I cinesi hanno tuttavia continuato a essere presenti sul mercato dell'Unione, mantenendo una quota di mercato dell'1,2 % durante il PIR (cfr. tabella 2).
- (124) Nel precedente riesame in previsione della scadenza l'industria dell'Unione ha mostrato segni di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Nel periodo in esame il processo di ripresa ha subito un rallentamento e i principali indicatori di pregiudizio hanno mostrato una tendenza al ribasso. Il calo della domanda di prodotti sfusi e le riduzioni del prezzo del petrolio hanno inoltre determinato una riduzione dell'attività nei settori dell'estrazione e in quelli del petrolio e del gas. Ciò ha avuto un'incidenza negativa sulla domanda di cavi d'acciaio, causando un calo del consumo del 6 % nel periodo in esame (cfr. tabella 1).



- (125) Per via della graduale diminuzione dei prezzi dell'Unione nel periodo in esame, l'industria dell'Unione non è riuscita a continuare la sua ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

4.6.3. Indicatori microeconomici

4.6.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (126) Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Prezzi medi di vendita e costi unitari

	2013	2014	2015	PIR
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/tonnellata)	3 297	3 133	2 950	2 887
Indice (2013 = 100)	100	95	89	88
Costo unitario di produzione nell'Unione (EUR/tonnellata)	2 774	2 866	3 072	3 138
Indice (2013 = 100)	100	103	111	113

Fonte: risposte verificate al questionario

- (127) Il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è diminuito del 12 % nel periodo in esame.
- (128) Al tempo stesso, il costo unitario medio di produzione è aumentato del 13 % in tale periodo. Questo aumento del costo unitario è stato causato principalmente dal calo della produzione e del volume delle vendite [rispettivamente del 18 % e del 10 % nel periodo in esame; cfr. i considerando 113 (tabella 7) e 117 (tabella 8)]. Si deve rilevare che questo aumento del costo unitario si è verificato nonostante il calo dei costi totali di produzione nel periodo in esame. Pertanto, anche se l'industria dell'Unione è riuscita a ridurre i costi totali di produzione, non è stata in grado di ridurre il costo unitario a causa della forte ampia riduzione del volume della produzione e delle vendite.

4.6.3.2. Costo del lavoro

- (129) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Costo medio del lavoro per dipendente

	2013	2014	2015	PIR
Costo medio del lavoro per dipendente	48 708	48 277	51 586	50 021
Indice (2013 = 100)	100	99	106	103

Fonte: risposte verificate al questionario

- (130) Nel complesso il costo medio del lavoro è aumentato leggermente del 3 % nel periodo in esame, dopo aver subito lievi fluttuazioni nello stesso periodo.



4.6.3.3. Scorte

(131) Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Scorte

	2013	2014	2015	PIR
Scorte finali (in tonnellate)	15 191	15 889	15 260	14 796
Indice (2013 = 100)	100	105	100	97
Scorte finali in percentuale della produzione (%)	16,7	17,4	17,4	23,0
Indice (2013 = 100)	100	104	105	138

Fonte: risposte verificate al questionario

(132) Il livello delle scorte è diminuito leggermente del 3 % nel periodo in esame. Dal momento che l'industria dell'Unione deve mantenere un livello minimo di scorte dei tipi più comuni di cavi d'acciaio per l'immediata copertura della domanda, le scorte non possono diminuire ulteriormente e, di conseguenza, il loro valore in percentuale della produzione è aumentato del 38 %.

4.6.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(133) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2013	2014	2015	PIR
Redditività delle vendite totali nell'Unione ad acquirenti indipendenti (%)	7,5	6,1	2,6	- 1,6
Indice (2013 = 100)	100	81	34	- 21
Flusso di cassa (in migliaia di EUR)	42 881	36 692	33 631	8 885
Indice (2013 = 100)	100	86	78	21
Investimenti (in migliaia di EUR)	12 014	8 843	9 003	5 950
Indice (2013 = 100)	100	74	75	50
Utile sul capitale investito (%)	33,3	20,8	8,6	- 5,2
Indice (2013 = 100)	100	62	26	- 16

Fonte: risposte verificate al questionario

(134) La redditività dell'industria dell'Unione è diminuita nel periodo in esame, partendo da un utile del 7,5 % nel 2013 per finire con una perdita dell'1,6 % durante il PIR.

(135) Il flusso di cassa è diminuito drasticamente (del 79 %) nel periodo in esame. Si tratta di un ulteriore indicatore degli scarsi risultati dell'industria dell'Unione per quanto riguarda le attività operative, come pure della carenza di liquidità che essa ha dovuto affrontare.



- (136) Successivamente gli investimenti sono diminuiti del 50 % nel periodo in esame. A causa della diminuzione dei margini di profitto e della forte pressione sui prezzi, gli investimenti sono stati per lo più limitati a quelli dettati da requisiti ambientali o di sicurezza. Al tempo stesso sono stati realizzati solo pochi investimenti in materia di gestione e tecnologia di produzione al fine di aumentare l'efficienza e la produttività durante il periodo dell'inchiesta.
- (137) L'utile sul capitale investito misura l'utile o la perdita generati su un investimento rispetto all'importo del denaro investito. Nel periodo in esame è diminuito, passando dal 33,3 % al - 5,2 %.

4.6.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (138) A causa dei dazi antidumping in vigore l'industria dell'Unione ha continuato a riprendersi dall'effetto di precedenti pratiche di dumping pregiudizievoli nei primi due anni (2013-2014) del periodo in esame ed è riuscita a mantenere un margine di profitto superiore al profitto di riferimento del 5 %.
- (139) Tuttavia, il calo della domanda di prodotti sfusi e le riduzioni del prezzo del petrolio hanno determinato una riduzione dell'attività nei settori dell'estrazione e del petrolio e del gas. La domanda di cavi d'acciaio si è pertanto ridotta nel periodo in esame. L'industria dell'Unione ha risentito direttamente di tale contrazione della domanda, che si è tradotta in un calo della produzione, del volume delle vendite e della quota di mercato. Al tempo stesso la quota di cavi d'acciaio a basso prezzo è aumentata e ha portato a una diminuzione del prezzo dell'Unione e all'ulteriore deterioramento dei suoi risultati finanziari. Quasi tutti gli indicatori del pregiudizio sono quindi peggiorati. Su tale base si conclude che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole.
- (140) Le importazioni di cavi d'acciaio dalla RPC hanno avuto un'incidenza negativa limitata sulla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione. Grazie alle misure in vigore, la loro quota di mercato è stata modesta durante tutto il periodo in esame. Tuttavia le importazioni cinesi di cavi d'acciaio hanno continuato ad essere presenti sul mercato dell'Unione.
- (141) Allo stesso tempo la quota di mercato complessiva delle importazioni da altri paesi terzi era del 38,8 %, con una lieve tendenza al rialzo nel periodo in esame (cfr. tabella 4). I prezzi medi delle importazioni da altri paesi terzi hanno registrato una tendenza al ribasso, con livelli largamente al di sotto del livello del prezzo di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Tali importazioni hanno pertanto influenzato in misura notevole la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione. Come già analizzato ai considerando da 85 a 89, nel periodo in esame l'industria dell'Unione è riuscita non solo a mantenere la propria quota di mercato, ma ad aumentarla. Nello stesso periodo il prezzo medio all'importazione è inoltre diminuito (cfr. il considerando 89), causando un'ulteriore pressione al ribasso sul prezzo nell'Unione, il che ha determinato una diminuzione del 12 % dei prezzi dell'Unione durante tutto il periodo in esame (cfr. il considerando 127) e un ulteriore deterioramento dei suoi risultati finanziari.
- (142) La Commissione ha pertanto concluso che l'industria dell'Unione ha beneficiato delle misure iniziali poiché ha continuato a riprendersi dall'effetto di precedenti pratiche di dumping pregiudizievole nei primi due anni del periodo in esame (2013-2014). Il processo di ripresa si è tuttavia arrestato a causa dei fattori di cui sopra.

4.7. Rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni cinesi.

4.7.1. Osservazioni preliminari

- (143) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato la possibilità di reiterazione del pregiudizio notevole causato dalle importazioni cinesi in caso di scadenza delle misure nei confronti della RPC. Dall'inchiesta è emerso che le importazioni dalla RPC sono state effettuate a prezzi di dumping durante il PIR (cfr. il considerando 57) e che, in caso di scadenza delle misure, esisteva un rischio di persistenza del dumping (cfr. il considerando 70).
- (144) Per stabilire il rischio di reiterazione del pregiudizio sono stati analizzati i seguenti elementi: i) la capacità produttiva e la capacità inutilizzata disponibili nella RPC, ii) i possibili livelli di prezzi delle importazioni cinesi in caso di scadenza delle misure, iii) le pratiche dei produttori esportatori cinesi in altri paesi terzi, iv) l'attrattiva del mercato dell'Unione e v) l'incidenza delle importazioni cinesi sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure.



4.7.1.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata disponibili nella RPC

- (145) Come spiegato al considerando 60, i produttori della RPC dispongono di una significativa capacità produttiva in Cina e, di conseguenza, anche di capacità inutilizzate largamente superiori non solo ai quantitativi esportati nell'Unione durante il PIR, ma anche al consumo totale dell'Unione nello stesso periodo.
- (146) Inoltre, come indicato nel considerando 63, non sono stati riscontrati elementi che potrebbero indicare un aumento significativo della domanda interna di cavi d'acciaio nella RPC o nel mercato di qualsiasi altro paese terzo nel prossimo futuro. La Commissione ha pertanto concluso che la domanda interna in Cina o in altri mercati di paesi terzi non potrebbe assorbire la capacità inutilizzata disponibile.

4.7.1.2. Possibili livelli di prezzo delle importazioni cinesi

- (147) Come indicato al considerando 18, l'unico gruppo di produttori esportatori della RPC che ha collaborato non ha tuttavia comunicato le proprie vendite all'esportazione nei mercati di altri paesi terzi. Pertanto, in assenza di altre informazioni per stabilire i prezzi all'esportazione cinesi nei mercati di altri paesi terzi è stata utilizzata la banca dati della RPC.
- (148) I livelli dei prezzi di tali esportazioni sono stati inoltre considerati una stima ragionevole dei possibili livelli di prezzo futuri nell'Unione in caso di scadenza delle misure.
- (149) Come spiegato al considerando 69, i prezzi all'esportazione dalla RPC in altri mercati di esportazione erano in media notevolmente inferiori ai prezzi all'esportazione nell'Unione, segnatamente del 30 % circa. Su tale base si è concluso che i produttori della RPC dispongono di un ampio margine per ridurre i prezzi all'esportazione nell'Unione.
- (150) Come indicato al considerando 84, il prezzo all'importazione del gruppo di produttori esportatori che ha collaborato, senza tener conto dei dazi antidumping, era inoltre inferiore del 36,3 % ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione durante il PIR. Si ritiene che si tratti di un'indicazione ragionevole dei possibili livelli futuri dei prezzi all'esportazione nell'Unione in caso di scadenza delle misure.

4.7.1.3. Pratiche dei produttori esportatori cinesi di cavi d'acciaio in altri paesi terzi

- (151) In assenza di altre informazioni, per stabilire i prezzi all'esportazione cinesi nei mercati di altri paesi terzi è stata utilizzata la banca dati della RPC, come spiegato ai considerando 64 e 65.
- (152) Stando a tali informazioni, i prezzi all'esportazione cinesi di cavi d'acciaio nei mercati di altri paesi terzi sono risultati, in media, tra il 40 % circa fino all'80 % circa inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, a seconda del mercato di esportazione.
- (153) Le tre principali destinazioni delle esportazioni cinesi di cavi d'acciaio in termini di volume durante il PIR sono state la Repubblica di Corea (123 891 tonnellate, ovvero l'11 % del totale delle esportazioni di tali prodotti), gli Stati Uniti (97 936 tonnellate, ovvero il 9 % del totale delle esportazioni di tali prodotti) e il Vietnam (76 344 tonnellate, ovvero il 7 % del totale delle esportazioni di tali prodotti). I prezzi medi delle esportazioni in tali mercati sono stati, rispettivamente, pari a 1 107 EUR/tonnellata, 1 444 EUR/tonnellata e 781 EUR/tonnellata. I prezzi medi delle esportazioni in tali paesi erano quindi inferiori al prezzo medio dell'industria dell'Unione di una percentuale compresa tra il 50 % e l'80 % circa.

4.7.1.4. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (154) Tenendo in considerazione l'analisi dei prezzi di cui al considerando precedente, qualora le misure siano lasciate scadere i produttori esportatori cinesi disporrebbero di una notevole capacità per ridurre i propri prezzi all'importazione nel mercato dell'Unione, pur continuando a realizzare prezzi più elevati sul mercato dell'Unione rispetto a quelli praticati sui mercati di altri paesi terzi. I produttori esportatori cinesi sono quindi fortemente incentivati a reindirizzare le proprie esportazioni verso l'Unione, nella quale otterrebbero prezzi più elevati, pur continuando a poter praticare prezzi notevolmente inferiori al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione. Essi sarebbero inoltre incentivati a esportare nel mercato dell'Unione almeno una parte delle proprie capacità inutilizzate a prezzi bassi.
- (155) Un'altra indicazione dell'attrattiva del mercato dell'Unione è il fatto che fin dall'inizio dell'istituzione delle misure vi sono stati tentativi di elusione da parte degli esportatori cinesi, tentativi che sono stati individuati e neutralizzati, come spiegato ai considerando 2 e 4.
- (156) Inoltre, la presenza di importazioni oggetto di dumping dalla RPC nonostante le misure in vigore dal 1999 conferma l'attrattiva del mercato dell'Unione.




- (157) È stato pertanto concluso che, in caso di scadenza delle misure, i produttori esportatori della RPC hanno la motivazione e le capacità necessarie per aumentare notevolmente il volume delle proprie esportazioni di cavi d'acciaio nell'Unione a prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione.

4.7.2. Incidenza sull'industria dell'Unione

- (158) Qualora mantenga l'attuale livello dei prezzi, l'industria dell'Unione non sarà in grado di mantenere il proprio volume di vendite e la propria quota di mercato nei confronti delle importazioni a basso prezzo dalla Cina. Qualora le misure siano lasciate scadere è molto probabile che la quota di mercato cinese aumenti rapidamente. Ciò avverrebbe con ogni probabilità a spese dell'industria dell'Unione, in quanto il livello dei suoi prezzi è il più elevato. Il calo del volume delle vendite porterebbe a un tasso di utilizzo ancora più basso e ad un aumento del costo medio di produzione, che determinerebbe un ulteriore deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione e della situazione di perdita che si è già concretizzata durante il PIR.
- (159) Tuttavia, qualora l'industria dell'Unione dovesse decidere di ridurre i propri prezzi nel tentativo di mantenere il proprio volume delle vendite e la propria quota di mercato, la sua situazione finanziaria si deteriorerebbe quasi immediatamente e la situazione di perdita osservata durante il PIR peggiorerebbe notevolmente.
- (160) In entrambi i casi le ripercussioni della scadenza delle misure potrebbero avere un'incidenza negativa sull'industria dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'occupazione. Nel periodo in esame l'industria dell'Unione era già stata costretta a ridurre del 9 % l'occupazione legata al prodotto (cfr. tabella 9). Un ulteriore deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione potrebbe provocare la chiusura di intere unità di produzione.
- (161) Si può quindi concludere che è altamente probabile che la scadenza delle misure in vigore comporti una reiterazione del pregiudizio dalle importazioni cinesi di cavi d'acciaio e che la situazione già pregiudizievole dell'industria dell'Unione peggiori ulteriormente.
- (162) Nel periodo in esame (2007-2010) del precedente riesame in previsione della scadenza la situazione economica dell'industria dell'Unione aveva registrato un andamento positivo. Tale industria è riuscita a mantenere la propria redditività a un livello prossimo al profitto di riferimento del 5 %, anche durante i primi due anni (2013-2014) dell'attuale periodo in esame. L'industria dell'Unione ha quindi dimostrato di essere un'industria strutturalmente solida e capace di invertire una situazione di perdita. Tuttavia, nel periodo in esame del presente riesame in previsione della scadenza l'industria dell'Unione era di nuovo in una situazione di fragilità finanziaria, che si prevede peggiori ulteriormente in caso di scadenza delle misure. Essa non sarebbe quindi in grado di riprendersi dall'attuale situazione pregiudizievole e, al contrario, subirebbe un ulteriore pregiudizio a causa dell'aumento estremamente probabile delle importazioni cinesi di cavi d'acciaio a prezzi di dumping.
- (163) È riconosciuto che le importazioni di cavi d'acciaio dalla Repubblica di Corea e da altri paesi terzi, considerato il loro volume e i bassi livelli di prezzo, sono fattori che contribuiscono al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la presente inchiesta si è tuttavia limitata a valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio da parte delle importazioni cinesi di cavi d'acciaio a prezzi pregiudizievoli in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore. Data la situazione di fragilità dell'industria dell'Unione, qualsiasi aumento significativo delle importazioni cinesi aggraverebbe tale situazione a causa delle notevoli capacità inutilizzate nella RPC, dell'attrattiva del mercato dell'Unione e degli eventuali bassi livelli di prezzo delle esportazioni cinesi di cavi d'acciaio nell'Unione.
- (164) Il fatto che attualmente le importazioni cinesi di cavi d'acciaio entrino nel mercato dell'Unione in quantità notevolmente inferiori rispetto a prima dell'istituzione delle misure dimostra che gli attuali dazi antidumping sono riusciti a ristabilire condizioni competitive non distorte tra gli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame e l'industria dell'Unione. Il fatto che le importazioni dalla Repubblica di Corea e da altri paesi terzi siano state effettuate a prezzi inferiori a quelli delle importazioni cinesi non pregiudica l'obbligo della Commissione di rimanere nel quadro della presente inchiesta. Come indicato al considerando 165, la Commissione ha dimostrato l'alta probabilità che la scadenza delle misure comporti la reiterazione del pregiudizio.

4.7.3. Conclusione

- (165) La Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni cinesi di cavi d'acciaio oggetto di dumping a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, aggravando quindi ulteriormente il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Di conseguenza, la sostenibilità dell'industria dell'Unione sarebbe seriamente a rischio.



5. INTERESSE DELL'UNIONE

- (166) Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti gli interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
- (167) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (168) Si ricorda che nel precedente riesame in previsione della scadenza l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse dell'Unione. Inoltre il fatto che la presente inchiesta sia un riesame in previsione della scadenza, che in quanto tale esamina una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore, permette di valutare gli eventuali effetti negativi indebiti delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.
- (169) Su questa base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni riguardanti il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, esistono motivi validi che porterebbero a concludere che non è nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in questo caso specifico.

5.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (170) L'inchiesta ha inoltre dimostrato che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente un notevole effetto negativo sull'industria dell'Unione e determinerebbe un ulteriore peggioramento della sua situazione finanziaria attualmente fragile. La scadenza delle misure comprometterebbe gravemente la sostenibilità dell'industria dell'Unione, costringendo i produttori dell'Unione a cessare le proprie attività, rendendo così il mercato dell'Unione completamente dipendente dalle importazioni di cavi d'acciaio.
- (171) In passato l'industria dell'Unione ha dimostrato di essere un'industria solida con risultati economici e finanziari positivi, riuscendo a mantenersi redditizia con un margine di profitto superiore al profitto di riferimento.
- (172) Il mantenimento delle misure antidumping in vigore è quindi nell'interesse dell'industria dell'Unione.

5.2. Interesse degli importatori

- (173) Come indicato ai considerando da 20 a 22 e al considerando 24, nessun importatore ha collaborato alla presente inchiesta né ha fornito le informazioni richieste. Si rammenta che nelle inchieste precedenti era stato accertato che l'incidenza dell'istituzione delle misure sugli importatori non sarebbe stata significativa. In mancanza di prove contrarie è quindi possibile confermare che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto particolarmente negativo sulla situazione finanziaria degli importatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente.

5.3. Interesse degli utilizzatori

- (174) I cavi d'acciaio sono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni, quali la pesca, il settore marittimo/delle spedizioni, i settori petrolifero e del gas, il settore minerario, la silvicoltura, il trasporto aereo, l'ingegneria civile, l'edilizia e gli ascensori.
- (175) Come indicato ai considerando 23 e 24, nessun utilizzatore ha collaborato alla presente inchiesta né ha fornito le informazioni richieste. Alcuni utilizzatori che si sono manifestati hanno dichiarato di utilizzare i cavi d'acciaio solo marginalmente. È stato pertanto concluso, come nelle inchieste precedenti, che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto particolarmente negativo sulla situazione economica degli utilizzatori e che il loro mantenimento non inciderebbe indebitamente sulla situazione delle industrie utilizzatrici.

5.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (176) La Commissione ha pertanto concluso che non esistono motivi validi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping definitive sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della RPC.

6. MISURE ANTIDUMPING

- (177) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della RPC. È stato inoltre concesso loro un periodo entro il quale hanno potuto presentare osservazioni su tali informazioni. Nessun'altra parte interessata ha presentato osservazioni.



- (178) Come illustrato al considerando 6, i dazi antidumping in vigore sulle importazioni di cavi d'acciaio provenienti dalla RPC sono stati estesi anche alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari del Marocco o della Repubblica di Corea. Il dazio antidumping da mantenere in vigore sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della RPC dovrebbe continuare ad applicarsi anche alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari del Marocco e della Repubblica di Corea. Il produttore esportatore del Marocco esentato dalle misure estese con il regolamento (CE) n. 1886/2004 dovrebbe essere esentato anche dalle misure istituite dal presente regolamento. I 15 produttori esportatori della Repubblica di Corea esentati dalle misure estese con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 dovrebbero essere esentati anche dalle misure istituite dal presente regolamento.
- (179) Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia (¹), è opportuno prevedere il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso di dazi definitivi, poiché le pertinenti disposizioni in vigore relative ai dazi doganali non stabiliscono tale tasso di interesse, e l'applicazione di norme nazionali comporterebbe distorsioni indebite tra gli operatori economici a seconda dello Stato membro scelto per lo sdoganamento.
- (180) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, ad esclusione dei cavi d'acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificabili ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312 10 81 12, 7312 10 81 13, 7312 10 81 19, 7312 10 83 12, 7312 10 83 13, 7312 10 83 19, 7312 10 85 12, 7312 10 85 13, 7312 10 85 19, 7312 10 89 12, 7312 10 89 13, 7312 10 89 19, 7312 10 98 12, 7312 10 98 13 e 7312 10 98 19).
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo cif netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato nella RPC è del 60,4 %.
3. Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della RPC, quale definito al paragrafo 2, è esteso alle importazioni dei medesimi cavi d'acciaio spediti dal Marocco, anche se non dichiarati originari del Marocco (codici TARIC 7312 10 81 12, 7312 10 83 12, 7312 10 85 12, 7312 10 89 12 e 7312 10 98 12), ad eccezione di quelli prodotti dalla Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Marocco (codice addizionale TARIC A567) e alle importazioni dei medesimi cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea (codici TARIC 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 e 7312 10 98 13), ad eccezione di quelli prodotti dalle società di seguito elencate:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Repubblica di Corea	Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872	A969
	Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo- Gu, Busan	A969
	CS Co., Ltd, 31-102, Junam maeul 2-gil, Yangsan, Gyeongsangnam-do	A969
	Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju- Kun, Ulsan	A969
	Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim - Ri, Daesan- Myun, Haman - Gun, Gyungnam	A969
	Daechang Steel Co., Ltd, 1213, Aam-daero, Namdong-gu, Incheon	C057
	DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam	A969

(¹) Sentenza nella causa Wortmann, C-365/15, EU:C:2017:19, punti da 35 a 39.



Paese	Società	Codice addizionale TARIC
	Goodwire MFG. Co. Ltd, 984-23, Maegok-Dong, Yangsan-City, Kyungnam	B955
	Kiswire Ltd, 37, Gurak-Ro, 141 Beon-Gil, Suyeong-Gu, Busan, Korea 48212	A969
	Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang- Dong, Jong-gu, Busan	A969
	Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam	B926
	Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo	A994
	Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon	A969
	Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan	A969
	Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam	A969

Articolo 2

Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali. Gli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora saranno al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui scade il termine, maggiorato di un punto percentuale.

Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

Per la Commissione
Il presidente
 Jean-Claude JUNCKER

18CE1218



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/608 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2018
che stabilisce i criteri tecnici relativi alle etichette elettroniche per l'equipaggiamento marittimo
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2014/90/UE conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire adeguati criteri tecnici per quanto riguarda progettazione, efficienza, apposizione e uso delle etichette elettroniche.
- (2) È stata effettuata un'analisi costi-benefici ⁽²⁾ che ha valutato positivamente l'uso delle etichette elettroniche a integrazione del marchio di conformità.
- (3) Pur non richiedendo grandi investimenti, l'apposizione di etichette elettroniche all'equipaggiamento marittimo comporta vantaggi per i fabbricanti, gli armatori, gli operatori e le autorità di vigilanza del mercato.
- (4) Le specifiche di cui al presente regolamento si basano su un confronto delle tecnologie disponibili realizzato nel quadro dell'analisi costi-benefici nonché sui suggerimenti che quest'ultima contiene in merito alla struttura adeguata dei codici utilizzati per l'identificazione dell'equipaggiamento marittimo.
- (5) La raccomandazione di utilizzare i codici dati a matrice e l'identificazione a radiofrequenza («RFID») deriva dal confronto tra i supporti dati e le architetture di scambio dati attuali condotto nel quadro dell'analisi costi-benefici, secondo cui le suddette tecnologie sono quelle più adeguate.
- (6) L'analisi costi-benefici ha inoltre evidenziato che, poiché l'etichetta elettronica può contenere una quantità limitata di dati, le informazioni in essa contenute devono comprendere un collegamento alle banche dati in cui è possibile reperire informazioni più dettagliate. I codici dati a matrice e l'identificazione a radiofrequenza («RFID») specificati dal presente regolamento contengono le informazioni necessarie a tale collegamento.
- (7) È pertanto opportuno utilizzare un'identificazione unica dell'equipaggiamento marittimo, basata su una struttura dei codici standardizzata e indipendente dal tipo di etichetta elettronica. Tale identificazione dovrebbe essere sufficientemente flessibile da consentire l'accesso diretto degli utilizzatori alle banche dati più pertinenti in materia di equipaggiamento marittimo.
- (8) Il formato di codifica delle necessarie informazioni nei supporti dati dovrebbe basarsi sulle norme ISO e prevedere anche la possibilità di inserire informazioni supplementari ad uso dei fabbricanti, in particolare perché essi dovrebbero essere in grado di incorporare nel supporto dati elementi di sicurezza aggiuntivi al fine di individuare meglio i prodotti contraffatti.
- (9) Allo scopo di essere facilmente consultabili mediante ispezione visiva, l'equipaggiamento marittimo dotato di etichette elettroniche in sostituzione del marchio di conformità dovrebbe riportare un apposito simbolo.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi («COSS»),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «etichetta elettronica», un marcatore con identificazione a radiofrequenza («RFID») o un codice dati a matrice;
- 2) «identificatore dell'applicazione», un prefisso numerico usato per definire il significato e il formato degli elementi di dati codificati.

⁽¹⁾ GUL 257 del 28.8.2014, pag. 146.

⁽²⁾ «Possibile introduzione di un'etichetta elettronica come integrazione o sostituzione del marchio di conformità nell'equipaggiamento marittimo», bando di gara n. MOVE/D2/2015-372 V1.0 della Commissione europea, DG Mobilità e trasporti.



Articolo 2

I fabbricanti di equipaggiamento marittimo possono utilizzare le seguenti etichette elettroniche, come specificato nell'allegato:

- a) etichette RFID apposte in modo permanente su un elemento dell'equipaggiamento marittimo;
- b) etichette a lettura ottica contenenti codici dati a matrice apposti in modo permanente su un elemento dell'equipaggiamento marittimo; oppure
- c) etichette a lettura ottica contenenti codici dati a matrice marcati in modo permanente su un elemento dell'equipaggiamento marittimo.

Articolo 3

Le etichette elettroniche RFID che sostituiscono il marchio di conformità riportano, sulle etichette stesse o accanto ad esse, in modo visibile, leggibile e indelebile il simbolo di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato.

L'equipaggiamento marittimo con etichette a lettura ottica contenenti codici dati a matrice in sostituzione del marchio di conformità riporta, sulle etichette stesse o accanto ad esse, in modo visibile, leggibile e indelebile il simbolo di cui al punto 3.3 dell'allegato.


Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

1. Identificazione dell'equipaggiamento marittimo

1.1. Le etichette elettroniche per l'equipaggiamento marittimo devono comprendere un'identificazione a lettura elettronica mediante identificazione a radiofrequenza («RFID») o codice dati a matrice a lettura ottica, contenente le seguenti informazioni:

- a) un adeguato identificatore dell'applicazione conforme alle norme ISO/IEC 15434:2006 e ISO/IEC 15418:2016, mediante identificatore dati ASC MH10 o identificatore dell'applicazione GS1;
- b) il tipo di moduli di valutazione della conformità di cui all'allegato II della direttiva 2014/90/UE, utilizzato per la valutazione della conformità [1 carattere alfabetico];
- c) il numero di identificazione assegnato dalla Commissione all'organismo notificato in conformità all'allegato IV, punto 3.1, della direttiva 2014/90/UE [4 caratteri numerici];
- d) il numero o i numeri di verifica dell'unità (modulo G) o i certificati d'esame CE del tipo e di conformità al tipo (moduli B e D, E o F) [massimo 20 caratteri alfanumerici].

1.2. In aggiunta alle informazioni fornite a norma del punto 1.1, le etichette elettroniche possono anche contenere informazioni relative al numero dello stabilimento di produzione, al codice del prodotto, al numero di lotto o di partita e/o informazioni supplementari a cura del fabbricante in conformità alla norma ISO/IEC 15434:2006 [mediante identificatori dati ASC MH10 o identificatori dell'applicazione GS1].

1.3. Esempi

Moduli B+D: [cfr. punto 1.2] + [(identificatore appropriato)] B 0575 40123 + D 0038 040124

Moduli B+E: [cfr. punto 1.2] + [(identificatore appropriato)] B 0575 40123 + E 0038 040125

Moduli B+F: [cfr. punto 1.2] + [(identificatore appropriato)] B 0575 40123 + F 0038 040126

Modulo G: [cfr. punto 1.2] + [(identificatore appropriato)] G 0575 040126

2. Etichette elettroniche

2.1. *Etichette RFID*

I transponder RFID devono operare nella gamma di frequenze compresa tra 860 MHz e 960 MHz in conformità alla norma ISO/IEC 18000-6:2004, tipo C.

L'etichetta elettronica deve essere apposta saldamente e in modo duraturo sull'equipaggiamento marittimo interessato, facendo sì che possa essere letta, come prescritto, durante il ciclo di vita previsto dell'equipaggiamento stesso.


2.2. *Codici dati a matrice*

I codici dati a matrice devono essere conformi alla norma ISO/IEC 16022:2006.

L'etichetta elettronica deve essere marcata o apposta saldamente e in modo duraturo sull'equipaggiamento marittimo interessato, facendo sì che possa essere letta, come prescritto, durante il ciclo di vita previsto dell'equipaggiamento stesso.

3. Simboli


3.1.




3.2.



3.3.



18CE1219



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/609 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2018

recante fissazione del prezzo massimo di acquisto di latte scremato in polvere per la seconda gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/154

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/154 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto una gara per l'acquisto di latte scremato in polvere durante il periodo di intervento pubblico dal 1º marzo al 30 settembre 2018, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 2016/1240 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1240, sulla base delle offerte ricevute in risposta a gare parziali, la Commissione deve fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere di non fissare un prezzo massimo di acquisto.
- (3) Tenendo conto delle offerte ricevute per la seconda gara parziale, non occorre fissare un prezzo massimo di acquisto.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la seconda gara parziale relativa all'acquisto di latte scremato in polvere nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/154, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 17 aprile 2018, non è fissato un prezzo massimo di acquisto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 346 del 20.12.2013, pag. 12.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/154 della Commissione, del 30 gennaio 2018, recante apertura di gara per l'acquisto di latte scremato in polvere durante il periodo d'intervento pubblico dal 1º marzo al 30 settembre 2018 (GUL 29 dell'1.2.2018, pag. 6).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/610 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2018

**recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la diciannovesima
gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.
- (2) Sulla base delle offerte ricevute per la diciannovesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.
- (3) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la diciannovesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 17 aprile 2018, il prezzo minimo di vendita è fissato a 105,10 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).



DECISIONE (PESC) 2018/611 DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2018

che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 ⁽¹⁾ che stabilisce misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC).
- (2) La RPDC sta proseguendo i suoi programmi nucleari e balistici in violazione degli obblighi che le incombono in virtù di varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tali programmi sono finanziati in parte da trasferimenti illeciti di fondi e risorse economiche.
- (3) Quattro persone che hanno effettuato trasferimenti di attività o di risorse che potrebbero contribuire finanziariamente ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato II della decisione (PESC) 2016/849.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

*Per il Consiglio**La presidente*

E. ZAHARIEVA

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).



ALLEGATO


L'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 è così modificato:

1) il titolo della sezione II è sostituita dal seguente:

«II. Persone ed entità che forniscono servizi finanziari o effettuano trasferimenti di attività e risorse che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa»;


2) nella sezione II, sottosezione «A. Persone», sono aggiunte le seguenti voci:

	Nome	Pseudonimi	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
«9.	KIM Yong Nam	KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon	Data di nascita: 2.12.1947 Luogo di nascita: Sinuju, RPDC	20.4.2018	KIM Yong Nam è stato identificato dal gruppo di esperti come agente del Reconnaissance General Bureau, entità designata dalle Nazioni Unite. KIM Yong Nam e suo figlio KIM Su Gwang sono stati identificati dal gruppo di esperti come persone coinvolte in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. KIM Yong Nam ha aperto vari conti correnti e di risparmio nell'Unione ed è stato coinvolto in diversi ingenti trasferimenti bancari verso conti bancari nell'Unione o verso conti al di fuori dell'Unione mentre lavorava come diplomatico, incluso verso conti di titolarità del figlio KIM Su Gwang e della nuora KIM Kyong Hui.
10.	DJANG Tcheul Hy		Data di nascita: 11.5.1950 Luogo di nascita: Kangwon	20.4.2018	DJANG Tcheul Hy è stata coinvolta assieme al marito KIM Yong Nam, al figlio KIM Su Gwang e alla nuora KIM Kyong Hui in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. È stata titolare nell'Unione di diversi conti bancari aperti a suo nome dal figlio KIM Su Gwang. È stata inoltre coinvolta in diversi trasferimenti bancari da conti della nuora KIM Kyong Hui verso conti bancari al di fuori dell'Unione.
11.	KIM Su Gwang	KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang	Data di nascita: 18.8.1976 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC. Diplomatico dell'Ambasciata della RPDC in Bielorussia	20.4.2018	KIM Su Gwang è stato identificato dal gruppo di esperti come agente del Reconnaissance General Bureau, entità designata dalle Nazioni Unite. KIM Su Gwang e suo padre KIM Yon Nam sono stati identificati dal gruppo di esperti come persone coinvolte in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. KIM Su Gwang ha aperto molteplici conti bancari in vari Stati membri dell'Unione, anche a nome dei suoi familiari. È stato coinvolto in diversi ingenti trasferimenti verso conti bancari nell'Unione o verso conti bancari al di fuori dell'Unione mentre lavorava come diplomatico, incluso verso conti di titolarità della moglie KIM Kyong Hui.



	Nome	Pseudonimi	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
12.	KIM Kyong Hui		Data di nascita: 6.5.1981 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC.	20.4.2018	KIM Kyong Hui è stata coinvolta assieme al marito KIM Su Gwang, al suocero KIM Yong Nam e alla suocera DJANG Tcheul Hy in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha ricevuto vari trasferimenti bancari dal marito KIM Su Gwang e dal suocero KIM Yong Nam e ha trasferito denaro verso conti al di fuori dell'Unione di titolarità propria o della suocera DJANG Tcheul Hy.»

18CE1222



DECISIONE (UE) 2018/612 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2016

relativa all'aiuto di Stato SA. 28876 — 2012/C (ex CP 202/2009) cui la Grecia ha dato esecuzione a favore di Piraeus Container Terminal

[notificata con il numero C(2018) 1978]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 23 marzo 2015 la Commissione ha adottato una decisione definitiva ⁽¹⁾ (nel prosieguo la «decisione definitiva»), nella quale concludeva che la Grecia, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aveva applicato illegalmente misure di aiuto incompatibili a favore di Piraeus Container Terminal SA. («PCT») e della sua società madre e creditore, Cosco Pacific Limited («Cosco»), e intimava alla Grecia di annullare le misure in questione e di recuperare gli aiuti.
- (2) Il 2 giugno 2015 la Grecia ha impugnato la decisione della Commissione dinnanzi al Tribunale dell'Unione europea.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

2.1. La decisione definitiva

- (3) Nel 2009 sono pervenute alla Commissione denunce relative a determinate misure fiscali adottate, in virtù della legge 3755/2009 (nel prosieguo «la legge»), a favore del concessionario di una parte del porto del Pireo, la società Cosco e la sua controllata PCT ⁽²⁾. Le esenzioni fiscali di cui trattasi si riferiscono al contratto di concessione iniziale del 2008. L'11 luglio 2012 la Commissione ha avviato un procedimento d'indagine formale esprimendo dubbi in relazione alle esenzioni fiscali di cui trattasi («procedimento di indagine formale») ⁽³⁾. Il 23 marzo 2015 la Commissione ha chiuso il procedimento d'indagine formale relativo al caso in oggetto, concludendo che le misure indicate in appresso costituiscono aiuti di Stato illegittimi e incompatibili ⁽⁴⁾:


- esenzione dall'imposta sul reddito per gli interessi maturati fino alla data di inizio delle attività del molo III;
- diritto al rimborso del credito IVA, indipendentemente dalla fase di completamento dell'oggetto del contratto; definizione della nozione di «bene d'investimento» ai fini delle norme sull'IVA; diritto agli interessi arretrati a partire dal primo giorno successivo al 60° giorno seguente alla domanda di rimborso IVA;
- riporto delle perdite senza limitazione temporale;
- scelta tra tre metodi di ammortamento per quanto concerne le spese d'investimento della ricostruzione del molo II e della costruzione del molo III;
- esenzione dalle imposte di registro sui contratti di credito e sugli eventuali accordi accessori per il finanziamento del progetto;
- esenzione da tasse, imposte di registro, contributi e altri diritti a favore dello Stato o di terzi sui contratti tra i creditori degli accordi di prestito, in virtù dei quali vengono trasferiti gli obblighi e i diritti che ne derivano;

⁽¹⁾ GUL 269 del 15.10.2015, pag. 93.

⁽²⁾ Cfr. i considerando da 10 a 19 della decisione definitiva della Commissione.

⁽³⁾ GU C 301 del 5.10.2012, pag. 55.

⁽⁴⁾ Cfr. articolo 1 della decisione definitiva.



- esenzione dalle imposte di registro per ogni eventuale compenso versato da Piraeus Port Authority («PPA») a PCT nell'ambito del contratto di concessione, che esula dall'ambito di applicazione del codice IVA;
 - tutela di cui al regime di protezione speciale per gli investimenti esteri.
- (4) Nella stessa decisione la Commissione è giunta alla conclusione che la Grecia non ha accordato aiuti di Stato esonerando Piraeus Container Terminal SA dalle norme in materia di espropriazione forzata ⁽¹⁾.

2.2. La misura oggetto di valutazione: esenzione dalle imposte di registro per gli indennizzi versati da PPA a PCT ⁽²⁾

- (5) Per quanto riguarda l'esenzione dalle imposte di registro per gli indennizzi versati da PPA a PCT, nella decisione definitiva la Commissione è pervenuta alla conclusione che la misura in oggetto conferiva un vantaggio selettivo a PCT in quanto esonerava la società dal versamento dell'imposta di registro in caso di: a) indennizzi versati da PPA a seguito dell'attivazione della clausola penale del contratto di concessione e b) altri tipi di indennizzi versati da PPA, come pure per danni correlati al contratto di concessione o per violazione degli obblighi contrattuali internazionali ⁽³⁾.
- (6) Per quanto riguarda più in particolare i casi di indennizzi versati da PPA a seguito dell'attivazione della clausola penale (ovvero il caso di cui alla lettera a) del considerando di cui sopra), la Commissione ha concluso che il vantaggio conferito a PCT consiste nell'esonerazione dal pagamento di un'imposta di registro fissa ⁽⁴⁾ in tali casi. Tale conclusione si basava sull'informazione secondo cui, ai sensi della legislazione d'applicazione generale, ovvero l'imposta di registro fissa ⁽⁵⁾ secondo l'interpretazione di cui alla circolare ministeriale n. 44/1987, l'attivazione di un accordo accessorio mediante contratto soggetto all'IVA è soggetta all'imposta di registro fissa ⁽⁶⁾.
- (7) Tuttavia, nel ricorso presentato al Tribunale dell'Unione europea per l'annullamento della decisione definitiva, la Grecia ha sostenuto che le imposte di registro fisse erano state soppresse già nel 2001 ⁽⁷⁾, ovvero prima dell'adozione dell'esenzione concessa a PCT in virtù della legge 3755/2009.

3. VALUTAZIONE DELLA MISURA

- (8) Durante la procedura amministrativa che ha preceduto l'adozione della decisione definitiva in nessun momento le autorità greche hanno segnalato alla Commissione il fatto che le imposte di registro fisse erano state soppresse dal 2001 in virtù dell'articolo 25 della legge 2873/2000. Le autorità greche non si sono richiamate a tale fatto nonostante la decisione della Commissione di avviare la procedura di indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE per quanto riguarda l'esonerazione dal pagamento dell'imposta di registro *in generale* (ovvero l'imposta di registro fissa e proporzionata) concessa a PCT a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, della legge ⁽⁸⁾. Pertanto, sulla base delle informazioni in possesso della Commissione al momento dell'adozione della decisione definitiva, la Commissione aveva il diritto di concludere che l'articolo 2, paragrafo 10, della legge garantiva PCT un aiuto di Stato incompatibile, in quanto esonerava la società dal pagamento dei due tipi di imposta di registro, quella fissa e quella proporzionata, in caso di versamento di un indennizzo alla stessa da parte di PPA nell'ambito del contratto di concessione ⁽⁹⁾.
- (9) Per quanto le autorità abbiano comunicato in ritardo ⁽¹⁰⁾ alla Commissione la soppressione generale delle imposte di registro fisse, la Commissione, agendo in nome del principio di buona amministrazione, e pur non essendo tenuta a farlo, intende tuttavia modificare la decisione definitiva per tenere pienamente conto della situazione attuale. Più in concreto, alla luce dell'articolo 25 della legge 2873/2000, la Commissione non ha più ragione di sostenere che l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 10 della legge, garantisca un vantaggio a PCT nel caso in cui le siano versati indennizzi da parte di PPA a seguito dell'attivazione della clausola penale del contratto di concessione. Secondo le norme di applicazione generale per questo tipo di indennizzi, al momento dell'adozione della legge 3755/2009 l'imposta di registro non era dovuta. Pertanto, l'esenzione dall'imposta di registro di cui trattasi non conferisce un vantaggio selettivo a PCT e, di conseguenza, non si configura come aiuto di Stato.
- (10) Dal momento che la Commissione è venuta a conoscenza di tali informazioni soltanto dopo la pubblicazione della decisione definitiva relativa al caso di cui trattasi, decide ora, nello spirito della buona amministrazione pubblica, di modificare la decisione del 23 marzo 2015 per quanto riguarda il vantaggio specifico della misura. La decisione definitiva non viene in alcun caso modificata per quanto riguarda l'esenzione di PCT dall'imposta di registro (proporzionale) dovuta negli altri casi di pagamento di indennizzi da parte di PPA (ovvero nei casi di cui alla lettera b) del considerando (5) della presente decisione).

⁽¹⁾ Cfr. articolo 2 della decisione definitiva.

⁽²⁾ Articolo 2, paragrafo 10, della legge n. 3755/2009.

⁽³⁾ Cfr. i considerando da 195 a 209 della decisione definitiva, in particolare quelli da 202 a 205.

⁽⁴⁾ Cfr. i considerando da 201 a 203 della decisione definitiva della Commissione.

⁽⁵⁾ Decreto presidenziale del 28.7.1931, GU A239 1931.


⁽⁶⁾ Cfr. considerando 197 della decisione definitiva.

⁽⁷⁾ A norma dell'articolo 25 della legge 2873/2000.

⁽⁸⁾ Cfr. la sezione 4.2.3.8 (considerando da 194 a 203) della decisione di avvio del procedimento di indagine formale.

⁽⁹⁾ Cfr. anche la causa C-390/06, Nuova Agricast, EU:C:2008:224, paragrafo 54.

⁽¹⁰⁾ Per la prima volta in sede di ricorso presentato al Tribunale dell'Unione europea per l'annullamento della decisione definitiva.



4. CONCLUSIONE

- (11) In virtù di quanto precede la Commissione ha stabilito che la Grecia non ha concesso un aiuto di Stato a PCT in forma di esenzione dal pagamento dell'imposta di registro sugli indennizzi eventualmente versati da PPA a seguito dell'attivazione della clausola penale del contratto di concessione. Essa modifica pertanto la propria decisione del 23 marzo 2015 per quanto concerne tale aspetto. Tutte le altre conclusioni della succitata decisione restano immutate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, punto 7) della decisione relativa al caso SA. 28876 relativa a Piraeus Container Terminal SA & Cosco Pacific Limited (GU L 269 del 15.10.2015, pag. 93) è aggiunta la seconda frase seguente:

«la misura in questione non riguarda gli indennizzi concessi a PCT a seguito dell'attivazione della clausola penale del contratto di concessione, per i quali in ogni caso l'imposta di registro non è dovuta.»


Articolo 2

La Repubblica greca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2016

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

18CE1223



RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 283 del 31 ottobre 2003)

Pagina 61, articolo 21, paragrafo 5, terzo comma:

anziché: «Un'entità che produce elettricità per uso proprio è considerata un distributore. Nonostante l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono esonerare i piccoli produttori di elettricità purché tassino i prodotti energetici utilizzati per la produzione di tale elettricità.»

leggasi: «Un'entità che produce elettricità per uso proprio è considerata un distributore. Nonostante l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono esonerare i piccoli produttori di elettricità purché tassino i prodotti energetici utilizzati per la produzione di tale elettricità.»


(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 98 del 29 dicembre 2003)

18CE1224


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-046) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 6 1 4 *

€ 10,00

